



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 126

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 4 dicembre 2013

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea-Senato) e III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 1) *Pag.* 16

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare-Senato) e XIII (Agricoltura-Camera):

Plenaria » 17

Commissioni riunite

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10^a (Industria, commercio, turismo):

Plenaria *Pag.* 19

3^a (Affari esteri) e 4^a (Difesa):

Plenaria ()*

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria *Pag.* 26

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 23) » 40

Plenaria (1^a pomeridiana) » 40

Plenaria (2^a pomeridiana) » 47

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 3^a (Affari esteri) e 4^a (Difesa) riunite verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 126° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 4 dicembre 2013.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

4 ^a - Difesa:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	Pag.	53
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	54
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	62
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	66
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	67
7 ^a - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 36)</i>	»	132
<i>Plenaria</i>	»	132
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 37)</i>	»	147
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	148
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 35)</i>	»	154
<i>Plenaria</i>	»	154
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 36)</i>	»	158
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	159
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	160
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	160
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	161
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 40)</i>	»	171
<i>Plenaria</i>	»	171
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 47)</i>	»	176
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 48)</i>	»	176
<i>Plenaria</i>	»	177
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i>	»	183

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

<i>Plenaria</i>	Pag.	184
---------------------------	------	-----

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

<i>Plenaria</i>	»	186
---------------------------	---	-----

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:	
<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i> 188
Per l'infanzia e l'adolescenza:	
<i>Plenaria</i>	» 189
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 190
Per la sicurezza della Repubblica:	
<i>Plenaria</i>	» 195
Per la semplificazione:	
<i>Plenaria</i>	» 196
Per l'attuazione del federalismo fiscale:	
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 198

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 4 dicembre 2013

Plenaria

22ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) prospetta l'opportunità che la programmazione delle future attività della Giunta sia effettuata in modo tale da evitare la convocazione di sedute in concomitanza con quelle di altre Commissioni.

Il PRESIDENTE preannuncia che sarà convocato per mercoledì della prossima settimana, alle ore 13,30, un Ufficio di Presidenza sulla programmazione dei lavori, nel corso del quale potrà essere esaminata anche la questione segnalata dal senatore Buemi.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 4) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti

(Esame e rinvio)

Riferisce sul documento in titolo il CASSON (*PD*) il quale evidenzia preliminarmente che, in data 22 novembre 2013, il Presidente del Senato ha deferito all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la richiesta, avanzata il 22 maggio 2013 dal Giudice per le inda-

gini preliminari del tribunale di Firenze, dottor Fabio Frangini, di autorizzazione all'utilizzazione, nel procedimento n. 14867/08 RGNR – 1460/09 RG GIP, delle intercettazioni di alcune conversazioni del senatore Denis Verdini, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 4).

Relativamente al riparto di competenza tra Camera e Senato, va sottolineato che recentemente, in relazione al Doc. IV n. 2 (richiesta di utilizzo di intercettazioni nei confronti di Verdini, Dell'Utri e Cosentino), la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno convenuto di adottare, limitatamente ai casi di richieste di utilizzo di intercettazioni effettuate su utenze di terzi, un criterio di riparto tra i due rami del Parlamento volto a radicare la competenza in capo alla Camera di attuale appartenenza del parlamentare. Tale criterio è stato seguito dalla Giunta, oltre che come detto in relazione al Doc. IV n. 2 (richiesta di utilizzo di intercettazioni nei confronti di Verdini, Dell'Utri e Cosentino), anche per il Doc. IV n. 1, recante una richiesta di utilizzo di intercettazioni, effettuate su utenze di terzi, nei confronti del senatore Verdini, avanzata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.

Va poi evidenziato che sia nel caso del Doc. IV n. 1 sia nel caso del Doc. IV n. 4, l'autorità giudiziaria competente (nel primo caso il tribunale di Roma, nel secondo il tribunale di Firenze) ha seguito, per l'individuazione della Camera competente, un criterio ermeneutico incentrato sull'attuale *status* del parlamentare, e non quindi sulla carica dallo stesso rivestita al momento dei fatti. Si precisa a tal proposito che il comma 3, primo periodo, dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 prevede che la richiesta di autorizzazione «è trasmessa direttamente alla Camera competente» *dal giudice per le indagini preliminari*.

Alla luce di quanto fin qui evidenziato e delle intese pregresse raggiunte fra Camera e Senato, il relatore ritiene ravvisabile una competenza del Senato in relazione al documento in titolo.

Passando ad altri aspetti, si sottolinea che il Giudice dell'udienza preliminare ha nel caso di specie ritenuto le conversazioni intercettate rilevanti e la loro intercettazione casuale, considerando quindi le stesse sottoposte ad autorizzazione «successiva» delle Camere, come disposto dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.

La richiesta di autorizzazione in esame concerne 114 conversazioni telefoniche, registrate tra il mese di marzo 2008 e il mese di dicembre 2009. Tale numero va tuttavia rapportato con il numero complessivo delle intercettazioni effettuate nel medesimo procedimento, pari a 50.000.

Il senatore Verdini, iscritto nel registro degli indagati in data 12 luglio 2010, è imputato, in concorso con altri, per le seguenti fattispecie criminose:

reati di associazioni a delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale, costituita allo scopo di commettere diversi delitti di appropriazione indebita di denaro in danno del Credito Cooperativo Fiorentino;

reati di bancarotta fraudolenta, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 110 del codice penale e degli articoli 237, 216, n. 1, 223, primo

comma, 219, primo comma, del Regio decreto n. 267 del 1942, realizzati attraverso una serie di condotte distrattive;

reati di cui al combinato disposto degli articolo 110 del codice penale, 237 e 223, secondo comma, n.1 in relazione agli articoli 2621 del codice civile e 219, primo comma, del Regio decreto n. 267 del 1942, attraverso i quali il senatore in questione ha concorso a cagionare il dissesto del predetto istituto bancario attraverso l'esposizione nel bilancio di fatti materiali non corrispondenti al vero, con l'intenzione di ingannare i soci ed il pubblico e al fine di conseguire un ingiusto profitto;

reati di cui agli articoli 110 del codice penale, 173-*bis* del Decreto legislativo n. 58 del 1998, in quanto allo scopo di conseguire un ingiusto profitto sono state esposte false informazioni nel prospetto del Credito Cooperativo Fiorentino relativo all'offerta al pubblico di obbligazioni di taluni prodotti finanziari;

reato di cui all'articolo 2629-*bis* del codice civile (omessa comunicazione del conflitto di interessi), in quanto in qualità di presidente del predetto istituto bancario il senatore Verdini ometteva di dare notizia agli altri componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale degli interessi che aveva per conto proprio o di terzi in talune operazioni;

reato, commesso in concorso con altri, di cui all'articolo 2638 del codice civile (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza);

reati di cui al combinato disposto degli articoli 110 del codice penale e 137-*bis* del decreto legislativo n. 385 del 1993, avendo fornito dolosamente al credito cooperativo fiorentino notizie false circa la causale di un finanziamento ad una società;

reato di cui agli articoli 81 del codice penale e 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva talune fatture per operazioni inesistenti;

reati di cui agli articoli 4 della legge n. 659 del 1981 e 7 della legge n. 195 del 1974, in quanto in qualità di parlamentare riceveva finanziamenti illeciti da talune società, in violazione delle sopracitate disposizioni di legge;

tre distinti reati di truffa (indicati alle lettere Q, R ed S della richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni emessa dalla Procura di Firenze) in relazione agli articoli 640 e 640-*bis* del codice penale, realizzati in concorso con altri.

Si precisa infine che il giudice per le indagini preliminari nella richiesta di autorizzazione rivolta al Senato evidenzia, in relazione al requisito di occasionalità delle intercettazioni in questione (alla luce di quanto sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale ravvisabile in proposito, a partire dalla sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007), che solo dopo aver acquisito la documentazione presso il Credito Cooperativo Fio-

rentino e presso le società coinvolte, «*il PM ha potuto svolgere le opportune operazioni di raccordo, di verifica e di riscontro di tutti gli elementi, evidenziandosi solo all'esito di tale lavoro il rilievo investigativo delle conversazioni*». Sempre nella richiesta testé citata il GIP, relativamente al requisito della necessità dell'atto (di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2010), sottolinea l'utilità delle comunicazioni captate alla valutazione di tutti gli elementi posti dal pubblico ministero alla base della sua richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del senatore Verdini, ritenendo che «*tutte le 114 conversazioni appaiono rilevanti in tale contesto ai fini della valutazione dell'ipotesi accusatoria*».

Tutto ciò premesso in sede di esposizione preliminare dei fatti, il relatore si riserva di formulare una proposta conclusiva in merito alla richiesta di autorizzazione in esame dopo aver ascoltato in audizione l'interessato, convocato dal Presidente Stefano, ai sensi dell'articolo 135 comma 5 del Regolamento, nella prossima seduta prevista per mercoledì 11 dicembre alle ore 14.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

VERIFICA DEI POTERI

Verifica dei titoli di nomina a senatori a vita del maestro Claudio Abbado, della professoressa Elena Cattaneo, dell'architetto Renzo Piano e del professor Carlo Rubbia

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, fa presente che all'ordine del giorno della seduta odierna è prevista la verifica dei titoli di nomina dei senatori a vita sulla quale, per prassi costante del Senato repubblicano, il relatore è lo stesso Presidente della Giunta.

Il Presidente della Repubblica, con decreto in data 30 agosto 2013, ha nominato senatori a vita: il maestro Claudio Abbado, per aver illustrato la Patria con altissimi meriti in campo artistico e sociale; la professoressa Elena Cattaneo per aver illustrato la Patria con altissimi meriti in campo scientifico e sociale; l'architetto Renzo Piano per aver illustrato la Patria con altissimi meriti in campo artistico e sociale ed il professor Carlo Rubbia per aver illustrato la Patria con altissimi meriti in campo scientifico e sociale.

A seguito di tale nomina la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è chiamata a verificare la sussistenza, nei nuovi nominati, dei titoli indicati nel citato decreto presidenziale, nonché il concorso degli altri requisiti di legge, e quindi a deliberare sulla legittimità del provvedimento e sulla convalida delle predette nomine a senatore a vita.

La Giunta infatti, ai sensi della norma generale di cui all'articolo 19, comma 4, del Regolamento del Senato, procede alla verifica dei titoli di ammissione dei senatori. Inoltre, secondo la norma specifica dell'articolo

19 del Regolamento per la verifica dei poteri, esercita un controllo di legittimità sui titoli di ammissione dei senatori a vita.

Alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è pervenuta la seguente documentazione:

– per quanto concerne il maestro Claudio Abbado:

a) decreto del Presidente della Repubblica, in data 30 agosto 2013, con il quale il maestro Claudio Abbado è nominato senatore a vita per aver illustrato la Patria con altissimi meriti in campo artistico e sociale;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione inerente la nascita, la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici;

c) cenno illustrativo sulla personalità e sull'attività del maestro Claudio Abbado.

– per quanto concerne la professoressa Elena Cattaneo:

a) decreto del Presidente della Repubblica, in data 30 agosto 2013, con il quale la professoressa Elena Cattaneo è nominata senatore a vita per aver illustrato la Patria con altissimi meriti in campo scientifico e sociale;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione inerente la nascita, la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici;

c) cenno illustrativo sulla personalità e sull'attività della professoressa Elena Cattaneo.

– per quanto concerne l'architetto Renzo Piano:

a) decreto del Presidente della Repubblica, in data 30 agosto 2013, con il quale l'architetto Renzo Piano è nominato senatore a vita per aver illustrato la Patria con altissimi meriti in campo artistico e sociale;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione inerente la nascita, la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici;

c) cenno illustrativo sulla personalità e sull'attività dell'architetto Renzo Piano.

– per quanto concerne il professor Carlo Rubbia:

a) decreto del Presidente della Repubblica, in data 30 agosto 2013, con il quale il professor Carlo Rubbia è nominato senatore a vita per aver illustrato la Patria con altissimi meriti in campo scientifico e sociale;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione inerente la nascita, la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici;

c) cenno illustrativo sulla personalità e sull'attività del professor Carlo Rubbia.

Attualmente i senatori vitalizi per meriti sono pertanto cinque dal momento che la nomina a senatori a vita del maestro Claudio Abbado, della professoressa Elena Cattaneo, dell'architetto Renzo Piano e del professor Carlo Rubbia si aggiunge a quella del professor Mario Monti, avvenuta nella scorsa legislatura, ed essendo nel frattempo venuti a mancare il senatore Giulio Andreotti (il 6 maggio 2013) ed il senatore Emilio Colombo (il 24 giugno 2013).

Pertanto non si ripropongono i noti problemi interpretativi del passato, in ordine ai quali si rinvia alla relazione svolta nella seduta della Giunta del 21 novembre 2001, in occasione della verifica dei titoli di nomina a senatore a vita della professoressa Rita Levi Montalcini.

Infatti, dopo l'interpretazione estensiva del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, operata dai Presidenti della Repubblica Pertini (1984) e Cossiga (1991), in seguito il Presidente Scalfaro non ha effettuato nomine nel corso del suo mandato, mentre il Presidente Ciampi ne ha effettuate cinque, ma attendendo che il numero di senatori per merito scendesse nel 2001 sotto il limite del valore di cinque e rispettando tale limite, sino alla fine del suo mandato. Il presidente Napolitano, nel corso del suo primo mandato, ha nominato un solo senatore a vita (Monti), mentre ne ha nominati altri quattro (Abbado, Cattaneo, Piano e Rubbia) a inizio del secondo.

In questo modo, dunque, la citata disposizione costituzionale è stata ricondotta alla sua rigorosa interpretazione iniziale, nel senso che i senatori di nomina presidenziale non possono superare il numero di cinque.

Ritengo poi doveroso ricordare che, sul piano giuridico, non si rinviene la previsione espressa di termini (minimi o massimi) entro cui il Senato debba procedere al giudizio sulla verifica dei titoli di nomina a senatore a vita. È però questione controversa se tra la data della nomina e quella in cui si procede alla verifica dei titoli debba trascorrere il lasso minimo di tempo previsto in generale per i senatori elettivi, in quanto «nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione» (articolo 87, ultimo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, applicabile anche al Senato a norma dell'articolo 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 553). Non si vuole certo in questa sede affrontare la complessa questione della vigenza anche per i senatori a vita del termine dilatorio ricordato, né della sua eventuale strumentalità rispetto al penultimo comma del citato articolo 87 (riguardante la possibilità di presentare ricorsi elettorali entro venti giorni dalla proclamazione), né tanto meno se possa ipotizzarsi una legittimazione a presentare ricorsi contro la nomina di senatori a vita in mancanza di norme che espressamente prevedano tale facoltà.

Comunque sia – anche se forse non a caso la prassi ha visto numerosi episodi di senatori a vita convalidati prima del decorso di venti giorni dalla data della comunicazione del decreto di nomina (dalla quale il senatore a vita entra nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento del Senato) – essendo il decreto del Presidente della Repubblica di nomina dei citati senatori a vita risalente al 30 agosto 2013 (e comunicato il 4 settembre 2013), in ogni caso, se non altro a scanso di qualsiasi ipotetica contestazione e come ebbi modo di ricordare nella seduta del 17 settembre scorso, l'esame della Giunta ai fini del giudizio di convalida dei senatori a vita (a norma dell'articolo 19 del Regolamento per la verifica dei poteri) è avvenuto decorso comunque il termine di venti giorni.

Ricordo infine che l'articolo 19 del Regolamento per la verifica dei poteri recita: «*Sulla validità dei titoli di ammissione dei senatori nominati*

a vita dal Presidente della Repubblica, la Giunta esercita un controllo di legittimità, verificando la regolarità formale del decreto presidenziale di nomina e la sussistenza, nel nominato, dei requisiti di legge».

Si apre il dibattito.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*), nel rilevare come per quanto concerne il maestro Abbado, l'architetto Piano e il professor Rubbia sono notori i meriti artistici e scientifici legati alla rispettiva attività professionale, avanza qualche perplessità in ordine alla nomina della senatrice Cattaneo dal momento che sulla base del cenno illustrativo sulla sua personalità ed attività non sembrano emergere quei requisiti, valori e meriti di carattere superiore che giustificano il titolo, di rango così alto, di senatore a vita.

Per tali ragioni, preannuncia un voto di astensione.

Ad avviso del senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) la Giunta non è chiamata ad esaminare nel merito gli elementi che hanno condotto il Presidente della Repubblica a nominare i senatori a vita in argomento, ma si deve limitare a verificare l'osservanza delle condizioni e dei requisiti di legge, esercitando, quindi, un controllo di mera legittimità. Si tratta, peraltro, di considerazioni che ha già avuto modo di affermare in occasione di altre questioni che hanno interessato la competenza della Giunta.

In merito poi alle argomentazioni di senso critico avanzate dalla senatrice Alberti Casellati, reputa che il *curriculum* della senatrice a vita Cattaneo sia di alto livello.

Alla luce di tali considerazioni, preannuncia quindi il proprio voto favorevole sulla convalida dei senatori a vita.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) si associa alle osservazioni sviluppate dalla senatrice Alberti Casellati, esprimendo nel contempo profondo rispetto per la persona e l'opera di ricercatrice scientifica della senatrice Cattaneo. Tuttavia, dal cenno illustrativo sull'attività condotta dalla menzionata senatrice si evince che il fulcro della sua opera ruota intorno alla direzione di un laboratorio di biologia delle cellule staminali e farmacologia delle malattie neuro-degenerative che cura importanti ricerche e progetti. Ritiene che la nomina di senatore a vita chiami in causa meriti eccezionali ed altissimi che augura possano essere effettivamente raggiunti in futuro grazie all'impegno professionale di ricercatrice della senatrice Cattaneo. Tuttavia, tali meriti non sembrano essere pienamente suffragati dalla lettura del *curriculum* presente nella documentazione.

D'altro canto, in relazione alla nomina anche degli altri senatori a vita, non si comprende il richiamo ai cosiddetti meriti sociali.

Le argomentazioni richiamate lo inducono pertanto a ritenere opportuna una integrazione istruttoria volta ad acquisire la documentazione necessaria per attestare gli altissimi meriti scientifici della senatrice Cattaneo

e per attestare gli altissimi meriti sociali riconosciuti a tutti e quattro i senatori a vita.

Secondo il senatore PAGLIARI (*PD*), in merito alla nomina dei senatori a vita l'aspetto politico – ampiamente trattato nel dibattito pubblico – va tenuto separato dall'aspetto propriamente di diritto che è di stretta competenza della Giunta, in coerenza, del resto, a quanto ha avuto modo di affermare in occasione di recenti e rilevanti questioni che sono state trattate da questo organo.

Ritiene quindi che se non si vuole piegare il diritto alla convenienza politica del momento, in virtù delle norme regolamentari ricordate dal Presidente nella sua esposizione introduttiva, la Giunta è chiamata ad una valutazione esclusivamente formale, di contenuto oggettivamente ristretto rispetto alle valutazioni che sono di norma effettuate nell'ambito della convalida dei senatori elettivi. Si tratta quindi di effettuare una verifica formale, circoscritta alle condizioni di legittimità del decreto presidenziale, oltre che degli altri requisiti prescritti dalla legge. Non si possono quindi introdurre elementi valutativi di merito su una scelta che appartiene in modo insindacabile al Presidente della Repubblica, scelta che, ad esempio ed in linea del tutto ipotetica, sarebbe censurabile se non fossero allegati titoli idonei a fondare la nomina dei senatori a vita.

In tal senso, reputa che non vi sia alcun fondato motivo per un'ulteriore istruttoria documentale; pertanto, la richiesta avanzata dalla senatrice Alberti Casellati e dal senatore Malan deve considerarsi inammissibile, non trovando alcuno spazio giuridico poiché, come detto, la Giunta non può effettuare un sindacato di merito in ordine alle scelte fatte dal Presidente della Repubblica.

In conclusione, preannuncia il proprio voto favorevole sulla convalida alla nomina dei senatori a vita.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*), nel concordare con i senatori che hanno posto l'accento sulla valutazione strettamente formale e giuridica cui è tenuta la Giunta in questa sede, giudica negativamente l'istituto in sé dei senatori a vita, al di là degli indubbi meriti di cui si sono insigniti le personalità alle quali il Capo dello Stato ha attribuito tale titolo. In particolare, se pur è possibile configurare in astratto la nomina onorifica a senatore a vita, non si comprende come tali personalità possano ricevere emolumenti, del tutto ingiustificati alla luce del fatto che non dovrebbero svolgere alcuna attività politica.

Per queste ragioni, preannuncia il proprio voto non favorevole.

La senatrice LO MORO (*PD*), nel richiamare la Giunta a maggiore ragionevolezza in merito all'esame della verifica dei titoli dei senatori a vita, si rende perfettamente conto che in una parte dell'opinione pubblica sono state avanzate alcune perplessità che in modo particolare hanno investito la nomina della professoressa Cattaneo, forse perché, nell'immaginario collettivo, l'attribuzione della carica di senatore a vita rappresenta un

riconoscimento attribuito al termine di un'attività professionale. Rileva poi che anche il dibattito sugli emolumenti assegnati ai senatori a vita è un ulteriore segno dei tempi; tuttavia, al di là di questi elementi, la Giunta non costituisce la sede per esprimere i propri sentimenti e, conseguentemente, sarebbe auspicabile che sulla verifica dei titoli dei senatori a vita non si producano disaccordi o divisioni.

Nella fattispecie, non nutre alcun dubbio sulla legittimità delle nomine in argomento, rispetto alle quali esprime quindi l'auspicio che vi sia una valutazione unanime.

La senatrice DE MONTE (*PD*) ricorda che la verifica dei titoli di ammissione dei senatori a vita è disciplinata dall'articolo 19 del Regolamento per la verifica dei poteri nel quale si specifica che la Giunta esercita un controllo di legittimità, verificando la regolarità formale del decreto presidenziale di nomina e la sussistenza, nei nominati, dei requisiti di legge. Pertanto, non spetta alla Giunta una valutazione di merito che si sovrapporrebbe a quella già effettuata dal Presidente della Repubblica; è quindi inimmaginabile una doppia valutazione che rischierebbe poi di introdurre una impropria comparazione. Compito della Giunta è quindi quello di verificare la regolarità formale del decreto di nomina, nonché la sussistenza dei requisiti di età, nascita, cittadinanza e godimento dei diritti civili e politici. Conseguentemente, non possono essere valutati gli altissimi meriti che hanno condotto il Capo dello Stato ad insignire tali personalità, dal momento che a livello puramente teorico solo l'assenza assoluta dei predetti meriti sarebbe sindacabile. Tuttavia, nella fattispecie non ricorrono tali estremi e, pertanto, a suo avviso, le predette nomine vanno dichiarate valide.

Il senatore MOSCARDELLI (*PD*) condivide la posizione di coloro che hanno sottolineato come la Giunta sia chiamata in tale sede ad esercitare una mera verifica formale, senza avventurarsi nella valutazione di merito dei titoli di ammissione dei senatori a vita. Nel preannunciare quindi il proprio voto favorevole, reputa auspicabile che possa raggiungersi un consenso unanime.

Il senatore DELLA VEDOVA (*ScPI*), nel preannunciare il proprio voto favorevole, reputa che dovrebbe essere motivo di orgoglio la nomina dei predetti senatori a vita, compresa la senatrice Cattaneo, nomina che rappresenta un segnale di attenzione nei confronti della comunità scientifica.

Si ritiene poi contrario ad abolire l'istituto dei senatori a vita perché la loro nomina costituisce una ragione di lustro per l'istituzione del Senato oltre che l'occasione preziosa per una maggiore osmosi del mondo politico con le eccellenze del Paese.

Il senatore CUCCA (*PD*) fa presente che nell'ambito dei lavori preparatori che hanno condotto al Regolamento per la verifica dei poteri, pro-

prio in merito al significato dell'articolo 19 – avente ad oggetto la verifica dei titoli di ammissione dei senatori a vita – si rileva che la verifica cui è chiamata la Giunta non può comportare un sindacato di merito in ordine alla scelta discrezionale del Presidente della Repubblica.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*) coglie l'occasione per precisare che la richiesta di integrazione documentale, sostenuta anche dal senatore Malan, non è in alcun modo legata ad una impropria equiparazione tra merito ed età circa il fondamento della nomina a senatore a vita. Reputa poi auspicabile che gli stessi senatori a vita possano partecipare assiduamente ai lavori del Senato in modo che tale istituzione possa beneficiare della loro competenza e professionalità.

In merito poi a quanto da ultimo ricordato dal senatore Cucca, si permette di fornire una lettura diversa dei lavori preparatori poiché, da una parte, in tale ambito viene ricordato che al fine di precisare l'estensione degli accertamenti previsti dall'articolo 19 si può fare rinvio alla formula con cui solitamente il Presidente del Senato dichiara convalidate le nomine di senatori a vita, nel senso che il Presidente del Senato informa che la Giunta ha comunicato di aver verificato la sussistenza dei titoli di ammissione, dei requisiti indicati nel decreto presidenziale di nomina, nonché del concorso degli altri requisiti di legge. Tuttavia, nell'ambito degli stessi lavori preparatori, si aggiunge altresì che il primo tipo di verifica non presenta generalmente difficoltà, riguardando l'accertamento della regolarità formale del decreto di nomina. Più complesso appare invece il secondo tipo di verifica.

Si chiede quindi le ragioni per cui, in tale contesto, si è richiamata la maggiore complessità di questo ulteriore aspetto della verifica cui è chiamata la Giunta, anche perché la discrezionalità insita nella scelta compiuta dal Capo dello Stato – verso il quale nutre il massimo rispetto – non può mai tradursi in arbitrio, poiché tale scelta deve essere esercitata nell'ambito di quelle ristrette personalità che possono essere ritenute tali da aver illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Reputa quindi che se tale verifica appare più complessa è anche perché essa non può limitarsi esclusivamente al riscontro formale della documentazione attestante la nascita, la cittadinanza e il godimento dei diritti civili e politici dei senatori a vita.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ribadisce come la Giunta non possa entrare nelle valutazioni di merito svolte dal Presidente della Repubblica, visto che, stante il tenore letterale dell'articolo 19 del Regolamento per la verifica dei poteri, occorre unicamente riscontrare la regolarità formale del decreto presidenziale di nomina e la sussistenza della documentazione attestante gli altri requisiti di legge. In tal senso, un principio di oggettività deve caratterizzare i lavori della Giunta, al di là delle convenienze politiche del momento; la Giunta, pertanto, non può trasformarsi nel luogo dove vengono consumate delle vendette o siano consolidate delle amicizie. Sarebbe un ulteriore segnale di

delegittimazione delle istituzioni parlamentari se non ci si attenesse alle regole richiamate.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ribadisce come la verifica cui è tenuta la Giunta in questo momento riguarda soltanto l'ambito di legittimità formale poiché il sindacato di legittimità si limita al riscontro degli elementi formali a supporto della nomina effettuata dal Capo dello Stato.

Secondo il senatore CRIMI (*M5S*), al di là delle proprie convinzioni negative sull'istituto in sé dei senatori a vita, ritiene che non vi siano molti dubbi in merito alla verifica di legittimità riguardante il decreto presidenziale di nomina, mentre qualche riserva potrebbe ad esempio essere sollevata sul rispetto dei requisiti minimi, come ad esempio quello di cittadinanza, i quali non appaiono sufficientemente evidenziati nella documentazione acquisita e neppure richiamati nello stesso decreto presidenziale di nomina. Se quindi può concordare con coloro che sostengono che la Giunta non sia titolata nell'esercitare un sindacato di merito, ritiene comunque doveroso un più puntuale accertamento dei requisiti minimi prescritti dalla legge, accertamento che al limite potrebbe anche estendersi alla dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai senatori interessati. Infine, avanza alcune riflessioni sull'ipotesi che le disposizioni della cosiddetta legge Severino possano riguardare anche i senatori a vita. In conclusione, preannuncia un voto di astensione.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che la verifica dei titoli di nomina a senatore a vita ha percorso una procedura che risulta assimilabile a quella già svolta nell'ambito della convalida dei senatori elettivi, ritiene che non vi siano le condizioni per poter richiedere ulteriori documenti, nel senso richiesto da alcuni senatori, dal momento che l'articolo 19 del Regolamento per la verifica dei poteri prevede un controllo di legittimità da parte della Giunta.

In ogni caso, anche per tenere nel giusto conto le considerazioni svolte nella seduta odierna, si riserva di formulare una proposta conclusiva in merito alla verifica dei titoli di nomina a senatori a vita, esprimendo fin da ora l'auspicio che non vi siano divisioni all'interno della Giunta.

Il senatore CRIMI (*M5S*) rileva che, a differenza dei senatori elettivi, per i senatori a vita non sussiste alcun preliminare accertamento da parte delle autorità amministrative.

A tale rilievo si associa anche il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito dell'esame è quindi rinviato ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Mercoledì 4 dicembre 2013

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della 14^a Commissione del Senato
CHITI

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14,45

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA, IVO
JOSIPOVIC*

COMMISSIONI CONGIUNTE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

XIII (Agricoltura)

della Camera dei deputati

Mercoledì 4 dicembre 2013

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione del Senato
FORMIGONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 144-quater, comma 1, del Regolamento del Senato e dell'articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento della Camera dei deputati, l'onorevole Paolo De Castro, presidente della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo.

Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente FORMIGONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prendono atto le Commissioni congiunte.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 144-*quater*, comma 1, del Regolamento del Senato e dell'articolo 127-*ter*, comma 1, del Regolamento della Camera dei deputati, dei membri della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, eletti in Italia, sulla riforma della politica agricola comune

Dopo un intervento introduttivo del presidente della 9^a Commissione del Senato, senatore FORMIGONI, prende la parola l'onorevole DE CASTRO, presidente della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo.

Seguono quesiti posti dal deputato GALLINELLA (*M5S*), dalla senatrice PIGNEDOLI (*PD*), dalla deputata Monica FAENZI (*FI-PdL*), dal senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dai deputati FIORIO (*PD*), BORDO (*SEL*), DAL MORO (*PD*) e L'ABBATE (*M5S*), nonché dal senatore CANDIANI (*LN-Aut*).

Ai quesiti risponde l'onorevole DE CASTRO.

Il PRESIDENTE ringrazia l'onorevole De Castro e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

10^a (Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 4 dicembre 2013

Plenaria

5^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione

MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione dell'Amministratore delegato di Telecom Italia, svolta lo scorso 21 novembre, è stata acquisita la documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* delle Commissioni.

Prendono atto le Commissioni riunite.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (n. 40)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento delle attività di Governo, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. Esame e rinvio)

Il senatore RANUCCI (*PD*), relatore per l'8^a Commissione, illustra il provvedimento in titolo, che contiene lo schema di regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, previsto dall'articolo 2, comma 1, del de-

creto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56).

In base all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge, lo schema di regolamento è stato deferito in sede riunita alle Commissioni 8^a e 10^a, che debbono esprimere il relativo parere al Governo entro il 18 dicembre 2013. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.

In proposito, fa presente che per questo parere parlamentare è prevista la procedura cosiddetta «rafforzata»: qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti del Senato e della Camera dei deputati rechino identico contenuto, il Governo, se non intende conformarvisi, deve trasmettere nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, indicandone le ragioni in un'apposita relazione. I pareri definitivi delle Commissioni sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.

Segnala quindi che la fonte normativa dello schema di decreto in esame, il decreto-legge n. 21 del 2012, disciplina i poteri speciali (cosiddetto *golden power*) riconosciuti al Governo per la tutela di interessi nazionali fondamentali, concernenti gli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Il decreto-legge ha riformato la normativa previgente dettata dal decreto-legge n. 332 del 1994 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474 del 1994). Tale normativa – che prevedeva l'esercizio dei poteri speciali (cosiddetta *golden share*) con riferimento alle sole società privatizzate – era stata censurata dalla Commissione europea, che aveva aperto una procedura d'infrazione contro l'Italia (n. 2009/2255), ritenendola eccessivamente ampia e discrezionale e, pertanto, sproporzionata alle finalità perseguite, pur riconosciute legittime e meritevoli di tutela.

Il decreto-legge n. 21 del 2012 ha quindi inteso adeguare la normativa italiana ai principi e alle regole del diritto dell'Unione e alla disciplina nazionale di recepimento. A tal fine esso prevede due distinte procedure per l'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo, a tutela delle attività nazionali di interesse strategico: una per le attività della difesa e della sicurezza nazionale e un'altra per le attività nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Lo schema di decreto in esame interviene nell'ambito della seconda procedura, prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 21, individuando le reti e gli impianti, compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, soggetti ai poteri speciali del Governo, nonché la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo societario ai quali non si applica la disciplina in questione. In base all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 21, il regolamento o i regolamenti che individuano le attività di rilevanza strategica sono aggiornati almeno ogni tre anni.

Per quanto riguarda i poteri esercitabili in questa fattispecie, ricorda che il Governo può porre il veto alle delibere, atti e operazioni adottati da una società che detenga uno o più degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (reti, impianti, beni e rapporti giuridici) in caso di mutamenti significativi nell'assetto giuridico, nella destinazione o nella sede, che diano luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza ed al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.

Per gli stessi motivi, in caso di acquisto da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni nella stessa società, di rilevanza tale da determinare il controllo della società e l'insediamento stabile dell'acquirente, il Governo può altresì condizionare tale acquisto all'assunzione di una serie di impegni o, in casi eccezionali, opporsi all'acquisto stesso.

Le società interessate sono tenute a notificare il verificarsi dei suddetti eventi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, ove ne ravvisi le condizioni, provvede entro quindici giorni ad esercitare i poteri speciali con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri e trasmesso contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti.

Come già segnalato, ricorda poi che, accanto a questa procedura, il decreto-legge n. 21 del 2012 ne contempla un'altra, riguardante le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave.

In particolare, secondo l'articolo 1 del decreto-legge n. 21, in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, il Governo può imporre specifiche condizioni nel caso di acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale; porre il veto all'adozione di delibere dell'Assemblea o degli organi di amministrazione delle stesse imprese; opporsi all'acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese di questo tipo da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, da enti pubblici italiani o da soggetti da questi controllati.

Anche in questo caso le società interessate devono notificare il verificarsi delle fattispecie rilevanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che adotta le misure eventualmente necessarie con un apposito decreto, secondo la procedura già descritta.

Evidenzia pertanto che, secondo il testo della norma, una prima differenza tra le due fattispecie sembrerebbe consistere nel fatto che, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, i poteri speciali non possono essere esercitati nei confronti di acquirenti appartenenti all'Unione europea, limitazione invece non prevista per i settori della difesa e della sicurezza nazionale.

In secondo luogo, le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale sono individuate mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, i quali (diversamente dai regolamenti riferiti ai settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni) sono soltanto «comunicati» al Parlamento e non sono soggetti al parere delle Commissioni competenti. Anche questi decreti sono aggiornati con cadenza almeno triennale (articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 21).

In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2012, n. 253, che ha definito l'elenco delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. Tale elenco è stato successivamente integrato con il recente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2013, n. 129.

Infine, il relatore fa presente che, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali, sia l'articolo 1, sia l'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 prevedono l'emanazione di appositi regolamenti organizzativi (decreti del Presidente della Repubblica), sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Mentre per quanto riguarda la fattispecie dell'articolo 2 del decreto-legge non si è ancora provveduto, per i poteri speciali di cui all'articolo 1 il Governo ha recentemente trasmesso alle Camere lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale (atto del Governo n. 39), attualmente deferito all'esame delle Commissioni riunite affari costituzionali e difesa, per l'espressione del prescritto parere. Nelle more dell'adozione dei suddetti regolamenti, il decreto-legge n. 21 stabilisce comunque le modalità per l'esercizio dei poteri speciali.

Per quanto riguarda il contenuto dello schema di decreto in essere, il relatore rileva che si compone di sei articoli. Gli articoli da 1 a 3 individuano gli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. L'articolo 4 definisce le operazioni infragruppo escluse dalla disciplina dei poteri speciali. L'articolo 5 reca disposizioni di coordinamento e, infine, l'articolo 6 precisa l'entrata in vigore del provvedimento.

Per i profili di interesse della Commissione 8^a, il relatore segnala innanzitutto l'articolo 2, che individua le reti e gli impianti di rilevanza strategica per il settore dei trasporti nelle grandi reti ed impianti di interesse nazionale, destinati anche a garantire i principali collegamenti transeuropei, e nei relativi rapporti convenzionali. Sono espressamente inclusi fra questi attivi i porti di interesse nazionale, gli aeroporti di interesse nazionale e la rete ferroviaria di rilevanza per le reti transeuropee, sebbene la norma non fornisca dei criteri ovvero un elenco per l'individuazione di tali infrastrutture.

L'articolo 3 individua gli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni nelle reti e negli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga, e nei relativi rap-

porti convenzionali. Sono fatte salve le disposizioni della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (relativa alla tutela della *privacy* e dei diritti degli utenti del servizio universale e delle comunicazioni elettroniche) e della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (in materia di trattamento dei dati personali). La norma precisa poi che nei suddetti attivi rientrano anche gli elementi dedicati, anche laddove l'uso non sia esclusivo, per la connettività (fonia, dati e video), la sicurezza, il controllo e la gestione relativi a reti di accesso di telecomunicazioni in postazione fissa.

In proposito, ricorda che nel settore delle comunicazioni è già intervenuto anche il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 123 del 2013, che ha integrato l'elenco delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale contenuto nel precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 253 del 2012. In particolare, il nuovo decreto n. 123 ha inserito tra le suddette attività anche «le reti e gli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga».

Per tali attivi strategici si applicano i poteri speciali stabiliti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012 (difesa e sicurezza nazionale). Tuttavia, in base alla formulazione letterale delle disposizioni, questi attivi sembrano coincidere con quelli previsti dall'articolo 3 del provvedimento in esame, che sono invece soggetti all'altra procedura dei poteri speciali indicata dall'articolo 2 del decreto-legge n. 21. Sottolinea dunque l'opportunità di chiarire quale delle due procedure possa essere effettivamente adottata per le attività di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni, considerati anche i loro diversi effetti (ad esempio, per quanto riguarda l'applicabilità nei confronti degli acquirenti appartenenti all'Unione europea).

L'articolo 4 dello schema in esame stabilisce poi che l'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21, fermi restando i relativi obblighi di notifica e di comunicazione, non si applica alle operazioni all'interno di un medesimo gruppo, riguardanti fusioni, scissioni, incorporazioni ovvero cessioni (anche di quote di partecipazione), se queste non comportano modifiche rilevanti all'assetto e all'attività dell'azienda, dei tipi indicati dalla norma. Le suddette esclusioni non valgono in presenza di informazioni circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla tutela delle attività di rilevanza strategica.

L'articolo 5 specifica che, fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 si applicano nella misura in cui gli interessi essenziali dello Stato non siano adeguatamente garantiti dalle regolamentazioni specifiche dei vari settori, anche di natura convenzionale connessa ad un particolare rapporto concessorio.

Infine, in considerazione della complessità del provvedimento, ritiene opportuno che le Commissioni riunite svolgano una serie di approfondimenti, anche attraverso audizioni con soggetti qualificati, a cominciare dalle Autorità di regolazione dei settori interessati.

Il senatore Giuseppe ESPOSITO (*NCD*), relatore per la 10^a Commissione, si sofferma sull'articolo 1, che individua gli attivi di rilevanza strategica per il settore energetico nazionale. Rientrano tra questi la rete nazionale di trasporto del gas, i centri di dispacciamento, le stazioni di compressione e gli impianti di stoccaggio. Analogamente, per quanto riguarda il settore elettrico, sono menzionate la rete nazionale di trasmissione e i relativi impianti di controllo e dispacciamento. Rientrano inoltre negli attivi di rilevanza strategica le infrastrutture che consentono l'approvvigionamento di energia elettrica e di gas dall'estero.

Illustra, quindi, l'articolo 4, comma 1, che interviene in tutti i settori oggetto dello schema di decreto, individuando diverse tipologie di atti ed operazioni, posti in essere all'interno di un medesimo gruppo societario, rispetto ai quali la disciplina dei poteri speciali non trova applicazione. Si tratta, in particolare, di quelle operazioni societarie come, ad esempio, le fusioni, le scissioni, le incorporazioni e le cessioni di quote di partecipazione. Il comma 2 dello stesso articolo 4, però, fa prevalere comunque l'interesse pubblico qualora si sia in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti, nonché alla continuità degli approvvigionamenti. In presenza di tali circostanze, infatti, non troverà applicazione il regime di esclusione di cui al comma 1 dello stesso articolo 4.

Da ultimo, si sofferma anch'egli sull'opportunità che le Commissioni riunite svolgano un breve ciclo di audizioni tra cui il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il Presidente dell'Autorità per i trasporti e il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di acquisire elementi informativi utili per l'espressione del parere.

Il senatore MUCCHETTI (*PD*), presidente della 10^a Commissione, condivide le osservazioni del senatore Esposito e la proposta di svolgere un breve ciclo di audizioni. Segnala, a tale riguardo, l'opportunità di prevedere l'audizione anche di rappresentanti del Ministero della difesa per quanto attiene ai profili della sicurezza delle comunicazioni. Ritiene infatti necessario che le Commissioni riunite approfondiscano lo schema di decreto presentato dal Governo individuando eventuali miglioramenti del testo per quanto attiene ai singoli settori. Con riguardo al comparto energetico, evidenzia, ad esempio, l'opportunità di valutare l'inserimento anche i rigassificatori tra gli attivi di rilevanza strategica nel settore dell'energia.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) si riserva di assumere i necessari contatti, d'intesa con la Presidenza della 10^a Commissione, per organizzare quanto prima le audizioni richieste.

Anche in relazione a tale esigenza e in considerazione dei temi di grande complessità e rilevanza associati al provvedimento in esame, ritiene indispensabile che, nel seguito dell'esame, le Commissioni riunite possano interloquire costantemente con il Governo, al fine di valutare adeguatamente tutti gli aspetti.

Il senatore CIOFFI (*M5S*), in relazione alle attività di rilevanza strategica individuate per il settore energetico, osserva che lo schema di decreto in esame prende in considerazione soltanto la rete e gli impianti di distribuzione. Sarebbe invece opportuno tenere conto anche del sistema di produzione dell'energia, che ha un valore altrettanto strategico e nel cui ambito assume un ruolo essenziale Enel.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) concorda sulla necessità di approfondire l'aspetto evidenziato dal senatore Cioffi. Sottolinea comunque che, nel settore della produzione di energia, a seguito della trasformazione del mercato e della diversificazione delle fonti di approvvigionamento, negli ultimi anni il peso di Enel sul totale della produzione si è molto ridimensionato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 4 dicembre 2013

Plenaria**76^a Seduta**

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

indi del Vice Presidente

MORRA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Alfano e per l'interno Bocci.

La seduta inizia alle ore 16,05.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 356 E CONNESSI (MATERIA ELETTORALE)

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) preannuncia una riformulazione dell'ordine del giorno n. 2, riferito ai disegni di legge n. 356 e connessi. Inoltre, avverte che non insisterà, come ha fatto per le sedute precedenti, per la votazione di quell'ordine del giorno, a eccezione della parte in cui si ribadisce la volontà di approvare senza indugio la riforma elettorale e di concludere la prima lettura presso il Senato. Ciò anche allo scopo di corrispondere alle sollecitazioni del Presidente del Senato.

La PRESIDENTE prende atto della rinuncia del senatore Calderoli a discutere la votazione del suo ordine del giorno nella parte relativa ai contenuti della nuova formula elettorale. Un pronunciamento della Commissione in ordine alla volontà di concludere la prima lettura presso il Senato sarebbe di conforto nel caso in cui il Presidente del Senato chieda di conoscere lo stato dell'esame e le prospettive per il seguito dei lavori.

Il senatore COLLINA (*PD*) ritiene improprio che la Commissione, che già si occupa della materia elettorale da diversi mesi, sospenda di fatto l'e-

same ma, contestualmente e in modo contraddittorio, confermi la volontà di approvare senza indugio la riforma della legge elettorale. A suo avviso, il rinvio della votazione degli ordini del giorno, su cui la Commissione ha convenuto nelle sedute precedenti, è invece funzionale alla necessità di un ulteriore approfondimento, anche all'interno dei Gruppi parlamentari.

La proposta di votare una dichiarazione per sottolineare la volontà della Commissione di proseguire nell'esame, rappresenta, a suo avviso, una decisione impropria con evidenti finalità dilatorie.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ricorda che la Commissione era stata convocata lunedì 2 dicembre, alle ore 20, per la votazione degli ordini del giorno ed è stata inopinatamente sconvocata senza che i suoi componenti potessero pronunciarsi sull'opportunità di proseguire l'esame. La proposta di ribadire la volontà di proseguire nell'esame rischia di complicare ulteriormente le possibilità di un accordo fra i Gruppi parlamentari.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), relatore sui disegni di legge nn. 356 e connessi, ricorda l'*iter* che ha portato a proporre alla Commissione le linee guida per la redazione di una riforma elettorale. Successivamente, la presentazione di altri ordini del giorno ha determinato un ostacolo insormontabile al seguito dell'esame, fino a rendere all'opinione pubblica l'immagine di una Commissione che non è in grado di perseguire lo scopo che si era prefissa.

Pertanto condivide la proposta di ribadire la volontà della Commissione di approvare la riforma elettorale in questo ramo del Parlamento, ricercando un'ampia maggioranza tra le forze politiche. A tal fine, prospetta l'opportunità di costituire un comitato ristretto che svolga un esame preparatorio. Si tratta di un tentativo che consentirebbe di verificare l'intendimento dei Gruppi parlamentari e che potrebbe agevolare il successo dell'iniziativa.

Il senatore AUGELLO (*NCD*) giudica non strumentale la proposta del senatore Calderoli, in particolare in un momento in cui la riforma della legge elettorale rappresenta un tema prioritario nel dibattito politico e istituzionale. Di qui le dichiarazioni del Presidente del Senato a cui si è riferito lo stesso senatore Calderoli. La rinnovata dichiarazione di volontà della Commissione e la costituzione di un Comitato ristretto che renda concreto quell'intento avrebbe un significato politico di grande rilievo.

La senatrice DE MONTE (*PD*) chiede se la votazione di una parte dell'ordine del giorno presentata dal senatore Calderoli sia una procedura percorribile, anche in considerazione del fatto che il voto sulla proposta del senatore Calderoli dovrebbe essere prima valutato, nei modi e nei tempi, dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. Infatti, nella riunione di ieri dello stesso Ufficio di Presidenza, la Presidente ha dichiarato che non avrebbe più convocato la Commissione per il seguito dell'esame dei disegni di legge in materia eletto-

rale in mancanza di un chiaro accordo tra i Gruppi che, al momento, non sussiste.

Quanto al possibile trasferimento dell'esame all'altro ramo del Parlamento, ricorda che è stata la Camera dei deputati ad approvare per prima la dichiarazione di urgenza e che l'*iter* ha avuto inizio al Senato solo perché, per iniziativa del senatore Calderoli, la Commissione ha immediatamente avviato i propri lavori in materia.

A suo avviso, preso atto della situazione che si è determinata, i Presidenti delle Camere dovrebbero definire le modalità per l'ulteriore percorso della riforma elettorale. La costituzione di un comitato ristretto, invece, sembra essere un rimedio puramente strumentale.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*) osserva che l'eventuale trasferimento dei disegni di legge elettorale alla Camera dei deputati si concluderebbe in ogni caso con una trasmissione del testo di riforma al Senato, per cui sarebbero replicate le difficoltà incontrate finora. Pertanto, condivide l'opinione del senatore Calderoli, che sia preferibile proseguire il lavoro in questo ramo del Parlamento, con una rinnovata esortazione a perseguire una sintesi delle diverse opzioni.

La senatrice LO MORO (*PD*), relatrice sui disegni di legge nn. 356 e connessi, intervenendo a nome del suo Gruppo, esprime il suo imbarazzo per gli interventi resi finora da alcuni senatori del medesimo Gruppo. Pur apprezzando l'articolazione delle opinioni, ritiene che esse possano formare oggetto di dibattito nelle sedi politiche opportune. Invece, in sede parlamentare, è auspicabile che i Gruppi osservino un comportamento rispettoso dei vincoli istituzionali: nel momento in cui la Corte costituzionale è impegnata nella verifica della costituzionalità della legge vigente e sta per essere compiuto un importante evento congressuale del suo partito, come relatrice esprime con responsabilità l'auspicio che la Commissione prosegua nel suo lavoro.

Nel merito, ritiene che la Commissione ha la possibilità di risolvere la situazione che si è determinata e osserva che al momento attuale non vi è la possibilità di approvare indirizzi legislativi con una maggioranza adeguatamente ampia. È quindi condivisibile la proposta del senatore Calderoli, di ribadire la volontà della Commissione di approvare in questo ramo del Parlamento un testo di riforma elettorale.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) condivide la proposta avanzata dal senatore Calderoli e auspica che la costituzione di un Comitato ristretto sia utile per superare le difficoltà che si sono determinate nell'esame.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) reputa importante fissare comunque un termine entro il quale verificare la reale possibilità di approvare la riforma elettorale. Pertanto, nel-

l'esprimersi favorevolmente sulla proposta del senatore Calderoli, ritiene che il comitato ristretto debba ricevere un mandato con un termine certo.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene che sia evidente il fallimento del progetto di riformare la legge elettorale. Infatti, coesistono posizioni eterogenee e contrapposte anche all'interno delle singole componenti della maggioranza, per cui non è possibile conseguire il successo dell'iniziativa con il metodo utilizzato finora.

Il senatore DELLA VEDOVA (*SCpI*) esprime insoddisfazione per la condizione di perplessità che si è determinata nell'esame. Ricorrendo a tutte le energie intellettuali e politiche, si può accogliere la proposta del senatore Calderoli e quella del senatore Bruno, di costituire un comitato ristretto, solo se si fissa anche il termine per riferire alla Commissione.

Il senatore PIZZETTI (*PD*) ritiene che la proposta delineata dai senatori Palermo e Della Vedova sia ragionevole. Sottolinea l'opportunità di un esame in prima lettura al Senato, in considerazione della necessità di assicurare un consenso ampio delle forze politiche e della circostanza che la particolare distribuzione del premio di maggioranza in Senato non determina uno squilibrio nella rappresentanza delle forze politiche. Ove la riforma della legge elettorale fosse approvata dalla Camera dei deputati vi sarebbe comunque il rischio di un insuccesso al Senato. A suo avviso, la scelta migliore è quella di attendere il pronunciamento della Corte costituzionale, in modo da orientare l'esame per soddisfare le indicazioni che proverranno da quella sede. Votare in questa fase meri indirizzi, ignorando la circostanza che la legge elettorale è oggetto di giudizio da parte della Corte costituzionale, a suo avviso non avrebbe alcun significato.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ricorda che, nell'elaborazione dell'ordine del giorno n. 2 (testo 6), ha potuto consultare tutte le forze politiche: ne deriva la convinzione che, ove l'esame si concentri in un ambito più ristretto e informale, si possa giungere a una soluzione, in particolare dopo che saranno stati superati i passaggi politici critici dei prossimi giorni.

Conviene sull'opportunità di fissare un termine entro il quale dovrà concludersi il lavoro del comitato ristretto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) richiama l'attenzione sull'esigenza di riconsiderare l'attribuzione dell'incarico ai due relatori, originariamente affidato in ragione della loro appartenenza a due Gruppi della maggioranza, anche qualora si decida di costituire un comitato ristretto.

Inoltre, esprime perplessità sulla reale volontà dei Gruppi parlamentari di realizzare la riforma elettorale. In proposito, ricorda che per molte sedute era stata sollecitata da tutti una conclusione dell'esame, nell'immi-

nenza della pronuncia della Corte costituzionale. La costituzione di un comitato ristretto appare ancora una volta come strumentale e dilatoria.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), considerate le osservazioni di natura politica appena svolte dalla senatrice De Petris, rimette alla Presidente il suo incarico di relatore sui disegni di legge nn. 356 e connessi.

La PRESIDENTE, nel ringraziare il senatore Bruno per la disponibilità appena dimostrata, ritiene che il richiamo proposto dall'ordine del giorno del senatore Calderoli sia appropriato. Quanto ai rilievi formulati dalla senatrice De Monte, fa notare che i disegni di legge in materia elettorale sono iscritti all'ordine del giorno e ricorda che quando vi è concomitanza di iniziative sulla stessa materia nelle due Camere, in caso di intesa tra i Presidenti, si prende come riferimento, di norma, l'inizio effettivo dell'esame e non altre evenienze, come ad esempio le rispettive dichiarazioni d'urgenza.

Il comitato ristretto può essere costituito in ogni fase dell'*iter* e, per prassi consolidata, in quella sede i relatori conservano la loro funzione. Si tratta di una sede nella quale, senza procedere a votazioni, si approfondisce la materia per poi riferire alla sede plenaria. È una forma tipica di elaborazione dei testi base. Infine, nel comitato ristretto, tutte le forze politiche sono rappresentate e ai suoi lavori possono partecipare tutti i componenti della Commissione, che saranno avvisati in occasione della sua convocazione.

IN SEDE REFERENTE

(356) Anna FINOCCHIARO e ZANDA. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

(396) Loredana DE PETRIS ed altri. – *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e reintroduzione della disciplina elettorale per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario*

(406) FRAVEZZI ed altri. – *Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati*

(432) Stefano ESPOSITO ed altri. – *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(559) CALDEROLI. – *Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*

(661) Giovanni MAURO e Mario FERRARA. – *Norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(674) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. – *Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(685) Anna FINOCCHIARO ed altri. – *Disposizioni transitorie per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati*

(1017) *ASTORRE e COLLINA. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Introduzione del doppio turno di coalizione per l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1029) *SUSTA ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione delle circoscrizioni elettorali per la Camera e dei collegi uninominali*

– e petizioni nn. 57, 153, 155 456 560, 602, 673, 721 e 976 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 novembre.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) presenta una riformulazione dell'ordine del giorno n. 2 (testo 6), pubblicato in allegato.

La PRESIDENTE, tenuto conto del dibattito svolto sull'esame dei disegni di legge in titolo e l'intento manifestato dalla maggioranza dei senatori di tutti i Gruppi, considera ribadita la volontà della Commissione di approvare senza indugio la riforma elettorale e di concludere la prima lettura presso il Senato; propone, quindi, di costituire un comitato ristretto che riferirà alla Commissione in sede plenaria, entro il prossimo mese di gennaio, sulla possibilità di conseguire un consenso ampio su una proposta di riforma della legge elettorale vigente, con la conseguente predisposizione di un testo unificato. In tal caso si intendono accantonati gli ordini del giorno n. 2 (testo 6) e n. 3.

Posta in votazione, è approvata la proposta della Presidente.

La PRESIDENTE invita i Gruppi parlamentari a designare i rispettivi rappresentanti in seno al comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1190) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore Giuseppe ESPOSITO (*NCD*) illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 114 del 10 ottobre 2013, assegnato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento per

la valutazione circa la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Sebbene la Camera dei deputati abbia apportato modifiche al decreto-legge, che saranno oggetto di analisi durante l'esame in sede referente presso le Commissioni competenti, l'esame, in questa fase, ha ad oggetto il testo del decreto-legge così come è stato emanato dal Governo.

Il provvedimento in esame, composto da 9 articoli, suddivisi in 3 capi, reca la proroga, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013, della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

In particolare, l'articolo 1 provvede alla proroga delle missioni internazionali delle forze armate e delle forze di polizia, prevedendo le relative autorizzazioni di spesa. L'articolo 2 prevede disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni disciplinate dal presente decreto, con riferimento al trattamento giuridico, economico e previdenziale. Gli articoli 3 e 4 recano norme in materia penale e contabile. L'articolo 5 è dedicato alle iniziative di cooperazione allo sviluppo in favore di Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Paesi ad essi limitrofi. L'articolo 6 reca una serie di autorizzazioni di spesa per il sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

L'articolo 7 disciplina il regime degli interventi; dispone la convalida degli atti adottati, delle attività svolte e delle prestazioni già effettuate dal 1° ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione e distribuisce tra i Ministeri della difesa e degli affari esteri gli oneri per il trattamento economico del personale comandato presso l'Unità per le autorizzazioni di materiali d'armamento (UAMA). Infine, gli articoli 8 e 9 riguardano, rispettivamente, la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.

L'intervento legislativo appare necessario e urgente ai fini di un'adeguata copertura giuridica e finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dalle missioni internazionali e dagli interventi sopra menzionati, data la scadenza al 30 settembre 2013 del termine previsto dal precedente provvedimento di finanziamento.

Propone, pertanto, alla Commissione di formulare un parere che riconosca sussistenti i presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Si apre la discussione.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) si pronuncia in senso contrario sulla sussistenza dei presupposti costituzionali, censurando il ricorso alla decretazione d'urgenza su una materia che richiederebbe, per un esame più approfondito, lo strumento di una legge ordinaria. L'imminenza della scadenza del decreto, peraltro, limita ulteriormente la potestà del Parlamento nell'esercizio delle sue prerogative.

Il senatore CRIMI (*M5S*) rileva criticamente che il Senato è costretto ad esaminare il decreto-legge senza il necessario approfondimento, in ragione dell'imminente scadenza del termine per la sua conversione. Evidenza, inoltre, la mancanza di omogeneità nel contenuto, segnalando in particolare che, oltre alle disposizioni volte a prorogare la partecipazione dei militari italiani alle missioni internazionali e a quelle relative alla prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo, sono presenti anche norme per l'erogazione di contributi in favore di associazioni combattentistiche. Appare evidente, a suo avviso, che queste ultime disposizioni appaiono anche carenti dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), pur ritenendo condivisibili i rilievi sulla mancanza di omogeneità del contenuto, giudica indispensabile l'emanazione del provvedimento. Oltre a ritenere sussistenti i presupposti di necessità e urgenza, si dichiara favorevole ai contenuti e alle finalità del decreto. Auspica, però, che il Governo non ponga la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea la necessità di approvare le norme di proroga delle missioni internazionali, ma preannuncia che si asterrà dalla votazione per sottolineare le difficoltà che il Parlamento incontra nell'esame dei disegni di legge di conversione, soprattutto quando i tempi di esame risultano così ristretti.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*) ribadisce la mancanza dei presupposti di necessità e urgenza del decreto e la disomogeneità del suo contenuto. Il Parlamento, a suo avviso, dovrebbe essere posto nelle condizioni di esaminare in modo più approfondito il testo, che oltretutto non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*), dopo aver sottolineato la necessità e urgenza delle disposizioni riguardanti la proroga delle missioni internazionali, censura l'inserimento di norme non omogenee, nonostante i rilievi in più occasioni avanzati dalla Commissione.

Il senatore GOTOR (*PD*), pur condividendo i rilievi critici sulla disomogeneità del provvedimento, ritiene indispensabile approvare il provvedimento, ormai prossimo alla scadenza, in segno di solidarietà e rispetto nei confronti dei militari italiani impegnati nelle missioni internazionali.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) esprime la propria contrarietà, segnalando l'assenza di omogeneità del provvedimento, con il quale sono prorogate missioni di natura diversa, che dovrebbero essere oggetto di specifici e distinti interventi normativi.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, rammaricandosi per il ritardo con cui è stato emanato il decreto-legge, ribadisce l'impegno del Governo a pervenire alla definizione di una legge generale sulle missioni internazionali. Ritiene che le questioni specifiche potranno essere discusse durante l'esame presso le Commissioni di merito.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

(1188) Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (Parere alla 6^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 dicembre.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) sottolinea che, nonostante le ripetute sollecitazioni della Commissione, il Governo emani ancora decreti-legge disomogenei. Il provvedimento all'esame, in particolare, contiene anche norme sulla Banca d'Italia e sulla dismissione di edifici pubblici, del tutto estranee rispetto alle misure fiscali relative all'abolizione dell'IMU.

Ricorda, peraltro, che il carattere di omogeneità, peraltro espressamente richiamato dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, è stato recentemente e in più occasioni richiamato dalla Corte costituzionale.

Per tali motivi, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali avanzata dal relatore è posta in votazione e, dopo prova e controprova, non è approvata.

(1164) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 dicembre.

Il presidente MORRA ricorda che nella seduta di ieri il relatore, senatore Palermo, ha proposto di esprimere un parere non ostativo.

Si apre il dibattito.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) ricorda le motivazioni politiche e tecniche che inducono la sua parte politica a opporsi alla costruzione della linea ad alta velocità e quindi a contrastare il disegno di legge di ratifica. In particolare, esprime valutazioni critiche su alcuni contenuti dell'accordo, segnatamente nella parte in cui si prevede che la contrattazione, la realizzazione e la gestione dell'opera siano soggette all'ordinamento francese. Segnala, in proposito, che anche per la disciplina degli appalti dei lavori relativi alla tratta ferroviaria comune, pur incidente sul territorio italiano, si osserva la legislazione francese. Non troverà, pertanto, applicazione la normativa italiana in materia di contrasto all'infiltrazione mafiosa negli appalti.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*) ritiene che il disegno di legge sia caratterizzato da rilevanti profili di irragionevolezza, oltre che da una più generale incompatibilità col dettato costituzionale. Inoltre, osserva che l'Accordo internazionale da ratificare costituisce espressamente «protocollo addizionale» di un Accordo quadro del 2001, il cui presupposto è la piena saturazione della linea storica esistente, evento che – come noto – non si è verificato.

Rileva altresì che le disposizioni contenute in ogni accordo internazionale, così come le norme internazionali generalmente riconosciute – anche alla luce della giurisprudenza costituzionale – incontrano il limite dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato e dei diritti inalienabili della persona.

Segnala, inoltre, che, in base a una previsione dell'Accordo, per quanto concerne le condizioni di aggiudicazione e di esecuzione dei contratti relativi ai lavori, alle forniture e ai servizi e ad altri aspetti della sua attività, il Promotore pubblico soggiace all'ordinamento francese, oltre che alla normativa comunitaria, con specifico riferimento alla direttiva 2004/17/CE. Sarebbe quindi abbastanza evidente che al promotore pubblico – esecutore e gestore finale della sezione transfrontaliera dell'opera – non sarà applicabile la normativa italiana, in particolare quella di contrasto al fenomeno della penetrazione delle associazioni mafiose negli appalti di opere pubbliche.

Allo stesso modo, l'articolo 10 del disegno di legge di ratifica stabilisce che l'aggiudicazione e l'esecuzione dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture conclusi dal Promotore pubblico siano disciplinate dal diritto pubblico francese e che i relativi contenziosi siano di competenza della giurisdizione francese. Anche per questo aspetto, si esclude di fatto la sovranità dello Stato italiano a seguito della sostanziale e illegittima sospensione dell'efficacia delle sue norme, comprese quelle di rango costituzionale.

Peraltro, la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto, incomprimibile da altre discipline di settore. Nel valutare l'impatto dell'opera, occorre muovere, a suo avviso, dall'assunto che la tutela dell'ambiente comprende anche la salvaguardia delle qualità e degli equilibri

delle sue singole componenti, come oltretutto previsto dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972. Giova, a questo proposito, ricordare che la Corte Costituzionale configura l'ambiente come sfera di competenza che investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. Ne deriva un valore costituzionalmente protetto, riferito a una materia trasversale che, oltre ad avere un rilievo nazionale, coinvolge interessi locali funzionalmente collegati a quelli propriamente ambientali.

La Corte costituzionale ha anche sancito che l'attribuzione delle funzioni amministrative, il cui esercizio sia necessario per realizzare interventi di rilievo nazionale, può essere disposta dalla legge statale nei soli limiti dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Allorché interventi individuati come necessari e realizzati dallo Stato riguardino l'uso del territorio – ed in particolare la realizzazione di opere e di insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree – è necessaria, attraverso opportune forme di collaborazione, la partecipazione degli enti sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi. Sotto questo fondamentale profilo, a suo avviso, l'opera in oggetto appare oltremodo carente.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(951) Isabella DE MONTE. – *Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia*

(1082) Raffaella BELLOT ed altri. – *Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore Giovanni MAURO (*GAL*) illustra i disegni di legge n. 951, d'iniziativa della senatrice De Monte, e n. 1082, d'iniziativa dei senatori Bellot e altri, i quali dispongono il distacco del comune di Sappada dalla provincia veneta di Belluno e la conseguente aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine, delegando il Governo ad adottare i relativi decreti legislativi, nonché le necessarie disposizioni regolamentari.

Dopo aver ricordato che, nella scorsa legislatura, un disegno di legge, che si prefiggeva il medesimo obiettivo non giunse a conclusione dell'*iter* parlamentare, segnala che il provvedimento all'esame si inserisce nel procedimento previsto dall'articolo 132, comma secondo, della Costituzione, in base al quale le province e i comuni che ne facciano richiesta sono distaccati da una Regione e aggregati a un'altra quando la richiesta dell'ente interessato, previo *referendum* popolare e sentiti i Consigli regionali, sia approvata con legge della Repubblica. Appare utile ricordare che la disposizione costituzionale non distingue in base alla natura ordinaria o speciale della Regione, tema che assume un particolare interesse per il caso in

esame, in quanto il comune di Sappada chiede il distacco dalla regione Veneto e l'annessione alla regione Friuli-Venezia Giulia, il cui statuto è stato approvato con legge costituzionale.

La necessità di una legge costituzionale – da alcuni sostenuta – è da escludersi anche in base all'articolo 46 della legge n. 352 del 1970, il quale, definendo le caratteristiche dell'atto normativo con cui si dispone l'aggregazione del comune ad altra regione, ne stabilisce la natura di legge ordinaria.

Tale interpretazione è confermata anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 2007, riguardante il distacco del comune di Noasca dalla regione Piemonte e l'aggregazione alla Valle d'Aosta. In base a questa sentenza, infatti, le disposizioni dell'articolo 132 si riferiscono a tutte le Regioni, anche qualora una delle Regioni interessate sia ad autonomia speciale.

Reputa opportuno, infine, ricordare che nel 2008 il comune di Sappada ha svolto, con esito ampiamente favorevole, il prescritto *referendum* e che la richiesta soddisfa i requisiti previsti dalla legge di continuità geografica, di omogeneità economica e sociale, nonché di vicinanza storico-culturale del comune rispetto alla Regione di aggregazione.

La senatrice DE MONTE (*PD*), dopo aver ringraziato il relatore, conferma che la volontà della popolazione di Sappada è ampiamente favorevole al distacco dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*), prima firmataria del disegno di legge n. 1082, esprime soddisfazione per l'avvio dell'esame.

Il relatore Giovanni MAURO (*GAL*) si riserva di individuare quale dei disegni di legge in titolo sia da assumere quale base per il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18.

**ORDINE DEL GIORNO PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 356, 396, 406, 432, 559, 661, 674, 685, 1017, 1029**

G/356-396-406-432-559-661-674-685-1017-1029/2/1 (testo 6)

CALDEROLI, BISINELLA

La 1^a Commissione permanente,

in sede di esame dei disegni di legge in materia elettorale;

esaurita la discussione generale;

preso atto dell'ipotesi di lavoro elaborata dai relatori e della relativa discussione;

rilevato il comune proposito di far maturare una estesa condivisione dei fondamenti essenziali delle nuove regole elettorali;

considerato, tuttavia, che tra le maggiori formazioni politiche persistono divergenze non componibili per la definizione di un sistema elettorale impostato secondo canoni finora inediti;

al fine di definire i criteri di riferimento per la predisposizione di un testo unificato da parte dei relatori, nel proposito di assicurare un metodo di elezione conforme alla Costituzione e di favorire le condizioni per una riforma complessiva del sistema istituzionale concernente, in particolare, l'assetto parlamentare e la forma di governo;

considera già delineati i seguenti criteri:

1) garanzie appropriate per una scelta informata e consapevole degli eletti e per promuovere la loro responsabilità diretta verso gli elettori;

2) garanzia della rappresentanza per le formazioni politiche che ottengono un consenso elettorale consistente ma concentrato in parti limitate di territorio, con popolazione residente significativamente rilevante, oltre alle regole speciali per i territori di insediamento delle minoranze linguistiche riconosciute;

3) garanzia per la rappresentanza di genere, nella composizione delle liste e dei gruppi di candidati;

4) capacità della formula elettorale di perseguire, oltre alla rappresentatività del sistema, anche la determinazione elettorale della maggioranza di governo;

nel presupposto che la gran parte dei disegni di legge in esame propone di ripristinare il sistema elettorale previgente;

ribadisce la ferma volontà di approvare senza indugio la riforma elettorale e di concludere la prima lettura presso il Senato e assume le seguenti linee d'indirizzo:

– definire un dispositivo elettorale che riproduca il modello già sperimentato dal 1994 al 2001, con gli opportuni adattamenti, concernenti in particolare:

a) la delimitazione dei collegi uninominali anche in ragione dell'ultimo censimento generale della popolazione residente;

b) una modalità di voto, sia per il Senato sia per la Camera, che nella scelta – da parte di ciascun elettore – di un contrassegno o di un gruppo di contrassegni tra loro collegati, comporta anche la scelta del candidato nel collegio uninominale, a sua volta collegato a quel contrassegno o gruppo di contrassegni;

c) al fine di garantire la governabilità, prevedere la possibilità di attribuire una parte dei seggi destinati alla «quota proporzionale», sia per il Senato sia per la Camera, quale «premio di maggioranza», a integrazione del numero dei seggi conseguito a livello nazionale con il medesimo contrassegno o gruppo di contrassegni, a condizione che questi abbiano ottenuto una consistenza complessiva minima in voti o in seggi;

– disporre, nella stessa legge elettorale, che la relativa disciplina sia applicata solo in caso di mancata entrata in vigore, prima delle prossime elezioni, di una legge di revisione del Titolo I della Parte II della Costituzione e della conseguente formula di elezione per le due Camere;

– predisporre le condizioni per un sistema elettorale che – in nuovo assetto bicamerale – promuova, alla Camera dei deputati, la formazione di maggioranze stabili, attraverso una formula di elezione che – in uno o due turni di votazione – consenta agli elettori di scegliere i singoli deputati e di determinare direttamente la maggioranza di governo.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 4 dicembre 2013

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 23

Presidenza del Presidente
PALMA

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

67^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA

indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(315) BARANI. – Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

(374) *BARANI*. – *Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

(1070) *BUEMI ed altri*. – *Disciplina della responsabilità civile dei magistrati*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PALMA dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) segnala l'inopportunità di tenere occupata la Commissione giustizia del Senato sulla discussione di provvedimenti concernenti la responsabilità civile dei magistrati che, a suo avviso, non costituisce una questione prioritaria per il sistema giustizia. Invece, i cittadini sono sopraffatti dai fenomeni di corruzione e dal dilagare della criminalità organizzata, nonché dalle lungaggini dei tempi di definizione dei processi.

Venendo al merito dei disegni di legge in esame, ritiene opportuno ricordare che la responsabilità civile dei magistrati è già prevista per i casi di dolo e colpa grave. La legge n. 117 del 1988 stabilisce che quella disciplina si applica a tutti i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e speciali, ma reca anche un'articolata disciplina in ordine al risarcimento del danno da parte dello Stato qualora si verificano gravi errori giudiziari, con la facoltà di attuare il diritto di rivalsa sul magistrato che ha commesso l'errore cagionando il danno ingiusto. Ricorda altresì che i magistrati sono soggetti anche alle responsabilità penale, disciplinare e contabile.

Egli osserva che ogni ulteriore aggravamento della responsabilità civile dei membri dell'ordine giudiziario può compromettere i principi dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura che, invece, costituiscono valori costituzionali da salvaguardare. Inoltre, paventa il rischio di sottoporre odiose forme di ricatto i giudici e, in ultima analisi, il rischio di favorire la tendenza a una giustizia diversa a seconda del censo di chi adisce le vie legali.

Per quanto riguarda gli ammonimenti provenienti dalle istituzioni europee e, in particolare, dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, precisa che l'Italia è stata chiamata a dare applicazione al principio di diritto europeo per cui tutti gli Stati membri sono responsabili dei danni arrecati ai singoli dalle pronunce giurisdizionali che violano, a vario titolo, il diritto dell'Unione. Ciò non significa, secondo l'oratore, che debba essere attribuita una responsabilità ai magistrati.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) osserva che tutte le forme di professione e, in generale, le attività umane sono sottoposte a forme più o meno gravi di responsabilità. Non è dunque giustificabile che gli errori giudiziari restino privi di conseguenze e che i loro responsabili siano al riparo da ogni conseguenza grazie alla responsabilità dello Stato, che si ripercuote, alla fine, sui diritti dei cittadini.

Ricorda, tra gli altri, l'errore giudiziario di cui fu vittima il com-pianto presentatore televisivo Enzo Tortora, rimasto privo di conseguenze per i magistrati che ne portano la responsabilità, anche storica e umana.

A suo avviso i richiami della giurisprudenza delle istituzioni europee confermano inevitabilmente il principio per cui non vi è esercizio di po-tere senza corrispettiva responsabilità.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene che il dibattito su una questione complessa quale responsabilità civile dei magistrati debba essere scevro da ogni pregiudizio ideologico. Replicando alle osservazioni del se-natore Cappelletti, osserva che il principio della responsabilità civile dei magistrati si è imposto nell'ordinamento a seguito del referendum abrogati-vo del 1987, cui ha fatto seguito la già citata legge Vassalli del 1988. Quest'ultima ha introdotto la responsabilità in via primaria dello Stato cui residua l'esercizio del diritto di rivalsa sui singoli magistrati. Tuttavia l'impianto di questo sistema non ha superato la prova di cui l'esperienza più che ventennale, tanto che è intervenuta più volte la giurisprudenza eu-ropea a tutela dei diritti dei singoli cittadini.

Il senatore Caliendo ricorda che dal 1988 risultano proposti solo 400 casi di responsabilità, dei quali appena 27 sono stati accertati e soltanto 4 risultano definiti con pronunci di condanna.

Pertanto, salvo il principio del diritto di difesa e del pieno contraddit-torio tra le parti processuali, si rendono necessarie ulteriori garanzie per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali. Ma tali garanzie devono sal-vaguardare l'accertamento della verità processuale e non certo la persona del giudice.

Auspica che si possa pervenire all'approvazione di un'adeguata mo-difica del sistema attuale di disciplina della responsabilità dei magistrati, così da contemperare le esigenze e i diritti di tutti con un principio di re-sponsabilità che gravi anzitutto sullo Stato garantendo tuttavia un effettivo diritto a rivalersi sui giudici di cui siano state dimostrate le responsabilità nell'esercizio delle funzioni.

Non può nascondersi, però, che i profili di criticità nell'attivazione della responsabilità dei magistrati sono indissolubilmente connessi all'ag-gravarsi del conflitto tra magistratura e potere politico, seguito alla modi-fica dell'articolo 68 della Costituzione, approvata nel 1993.

Il senatore ALBERTINI (*SCpI*) condivide i rilievi svolti dal senatore Caliendo e ribadisce la necessaria priorità di un intervento del legislatore sulla materia della responsabilità civile dei magistrati. Ciò non solo nel rispetto della sovranità popolare espressa direttamente attraverso l'appro-vazione del quesito referendario posto in votazione nel 1987, ma anche perché i dati richiamati dal senatore Caliendo impongono una profonda ri-fflessione sull'effettività dei diritti connessi con il principio di cui al quarto comma dell'articolo 24 della Costituzione. In particolare, si sofferma sui confini da stabilire al libero convincimento del giudice che, per dettato co-

stituzionale, è sottoposto solo alla legge, al di là dei casi di dolo o colpa grave.

Fermo restando il principio costituzionale dell'indipendenza della magistratura, ritiene necessario definire una disciplina che preveda il principio della responsabilità dello Stato con la facoltà di rivalersi effettivamente sui magistrati che abbiano compiuto gravi errori. Considera altresì opportuno introdurre procedure di irrogazione di gravi sanzioni disciplinari al singolo giudice responsabile, per i casi di dolo e colpa grave.

Il presidente PALMA ritiene opportuno avanzare una richiesta al Ministro della giustizia affinché possa trasmettere alla Commissione i dati relativi alle azioni di responsabilità avverso i magistrati promosse dal 1988. In particolare sarà utile conoscere quante azioni abbiano superato il vaglio di ammissibilità e il numero effettivo delle sentenze di condanna al risarcimento dei danni emesse a carico dello Stato. Da ultimo, appaiono rilevanti i dati concernenti le azioni di rivalsa esercitate dallo Stato nei confronti dei singoli magistrati. Infine, è opportuno avere piena contezza anche dell'entità dei ricorsi rigettati.

La senatrice CIRINNÀ (PD) condivide, in via generale, i rilievi svolti dal senatore Cappelletti circa l'assoluta intempestività di procedere all'esame dei disegni di legge in titolo, ritenendo del pari che ben altre siano le emergenze che gravano sull'intero sistema di amministrazione della giustizia in Italia. In particolare, si riferisce alle drammatiche questioni connesse al sovraffollamento carcerario e al dilagare di fenomeni corruttivi, che necessitano di immediate iniziative anche di carattere legislativo.

Con riguardo al fatto, più volte evocato, che l'ordinamento comunitario pretenderebbe l'introduzione di un sistema di attivazione della responsabilità diretta in capo agli appartenenti all'ordine giudiziario, precisa che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, a ben vedere, non si è mai pronunciata in tal senso, ma ha semplicemente statuito la necessità che si predisponga un sistema di attivazione delle responsabilità per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali in violazione dei principi del diritto comunitario.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1119) Deputato COSTA. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, approvato dalla Camera dei deputati

(734) CASSON ed altri. – Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione

(845) CHITI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione

(1067) *STEFANI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PALMA dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) richiama l'attenzione sull'opportunità di modificare la vigente disciplina in materia di diffamazione a mezzo stampa, tenendo in piena considerazione l'evoluzione tecnologica dei sistemi di comunicazione.

Si sofferma sul contenuto del disegno di legge n. 1119, approvato dalla Camera dei deputati, di cui apprezza uno degli elementi distintivi e cioè la previsione di una diversa tipologia di responsabilità di cui risponde l'autore del testo, rispetto a quella attivabile nei riguardi dei direttori di testate giornalistiche. Questo profilo non consente di trascurare l'opportunità di regolamentare i reati compiuti mediante la diffusione di articoli diffamatori sulla rete, che si configura come un'autentica zona franca ove proliferano i reati contro l'onore delle persone. Più in generale ritiene decisivo un bilanciamento tra i diritti all'immagine, all'onore e all'oblio, e la libera manifestazione del pensiero esercitata mediante le varie forme di comunicazione.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) manifesta apprezzamento, anche a nome del proprio Gruppo, perché il disegno di legge n. 1119, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, dispone l'eliminazione della pena detentiva sostituendola con l'irrogazione della sola sanzione pecuniaria nei casi di consumazione del reato di diffamazione previsto dall'articolo 595 del codice penale.

Tuttavia, esprime perplessità sulla redazione del terzo comma dell'articolo 13 del disegno di legge citato. Tale disposizione delinea una responsabilità ad identico titolo in capo all'autore primo della diffamazione e al direttore di testata che si rifiuta di pubblicare la rettifica, nonostante questa venga proposta da parte dello stesso autore del reato. Né poi le sembra opportuno fissare in due anni il termine di prescrizione per le azioni di risarcimento del danno. Da ultimo ritiene meritevoli di approfondimento i profili di responsabilità dei cosiddetti «titolisti», cioè di coloro i quali impongono all'autore la scelta del titolo dell'articolo di giornale che in seguito può rivelarsi di carattere diffamatorio. Si tratta di una sorta di responsabilità occulta, sulla quale occorre intervenire con apposite disposizioni. Preannuncia, quindi, la presentazione di proposte emendative che potranno corrispondere all'esigenza prospettata.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), in qualità di relatore, mette in evidenza due profili appena evocati dai primi interventi in discussione generale. Il primo concerne l'opportunità di individuare con chiarezza quali

siano le norme capaci di dispiegare effetti di deterrenza contro il proliferare degli scritti diffamatori pubblicati mediante ogni mezzo di comunicazione di massa. Un secondo approfondimento merita di essere compiuto per fornire protezione al diritto all'oblio che da gran parte della dottrina è riconducibile ad uno dei limiti oggettivi alla libertà di manifestazione del pensiero, protetta dall'articolo 21 della Costituzione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(20) MANCONI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto

(21) COMPAGNA e MANCONI. – Concessione di amnistia e indulto

(1081) BARANI. – Concessione di amnistia e indulto

(1115) BUEMI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 20 e 21, congiunzione con l'esame dei disegni di legge n. 1081 e 1115 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 1081 e 1115, congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 20 e 21 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 15 ottobre.

Il presidente PALMA, propone di esaminare in forma congiunta anche i disegni di legge nn. 1081 e 1115.

Conviene la Commissione.

La senatrice GINETTI (*PD*) illustra il disegno di legge n. 1081, d'iniziativa del senatore Barani, che prevede, all'articolo 1, l'ambito di applicazione dell'amnistia.

In particolare, l'amnistia si applicherebbe ai reati la cui pena massima non ecceda il limite di sei anni e con riferimento a fatti commessi entro il 30 settembre 2013; i disegni di legge nn. 20 e 21 rispettivamente invece, limitano l'amnistia ai reati puniti nel massimo con una pena editale non superiore a quattro anni. Inoltre, il testo di iniziativa del senatore Barani, derogando alla disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 151 codice penale, estende l'amnistia anche ai recidivi. Tuttavia, gli effetti della legge non si applicherebbero ai condannati per delitti di particolare pericolosità sociale elencati all'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975. Del pari, l'amnistia non troverebbe applicazione qualora l'interessato faccia esplicita dichiarazione di non volerne usufruire.

L'articolo 2 del disegno di legge in esame disciplina le modalità attraverso le quali deve essere computata la pena ai fini dell'applicazione dell'amnistia, con precisi riferimenti alla recidiva e alle circostanze aggravanti. In particolare, non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa. Si tiene conto, invece, dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti, per le quali la legge stabi-

lisce una pena di specie diversa, o dalle circostanze ad effetto speciale. Rilevano altresì le circostanze attenuanti di cui all'articolo 98 del codice penale e le circostanze attenuanti di cui all'articolo 62, nn. 4) e 6) del codice penale per i reati contro il patrimonio. Infine, si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 48 del codice penale militare di pace.

L'articolo 3 disciplina l'indulto, che è invece concesso nella misura non superiore a cinque anni per le pene detentive e non superiore ad euro 12.911,41 per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive. Inoltre, l'indulto è concesso nella misura non superiore a otto anni ai collaboratori di giustizia, anche se condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis della citata legge n. 354 del 1975 o ai sensi dell'articolo 416-bis del codice penale. Tuttavia, per i collaboratori di giustizia, sono previste particolari limitazioni dall'articolo 5 del disegno di legge.

Infine gli articoli 6 e 7 elencano i casi di esclusione o revoca dell'indulto. In particolare, l'indulto è revocato se il beneficiario commette entro cinque anni un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore a tre anni. Per gli stranieri la revoca è prevista qualora, entro dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione, avvenga il rientro illegale nel territorio dello Stato.

Il disegno di legge n. 1115, d'iniziativa dei senatori Buemi e altri, prevede la concessione dell'amnistia differenziando i limiti di applicabilità. Infatti, per tutti i reati commessi entro il 31 dicembre 2012 l'amnistia si applica ai delitti per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni. Invece, per tutti gli altri reati, una condizione per l'applicabilità dell'amnistia è rappresentata dal limite di pena non superiore, nel massimo, a sei anni.

Nel disegno di legge è prevista un'articolata disciplina dei casi di esclusione dall'amnistia, mentre il computo della pena è effettuato in modo analogo a quello dettato dalle disposizioni del disegno di legge n. 1081.

Per quanto riguarda l'indulto, il disegno di legge n. 1115 prevede la possibilità di cui all'articolo 174, primo comma, del codice penale, della commutazione del residuo di pena detentiva, pari o inferiore a quattro anni, in lavoro sostitutivo di pubblica utilità. È prevista anche la commutazione parziale della pena fino a sei anni in lavoro sostitutivo con riferimento ai delitti contro il patrimonio, purché ricorrano determinate condizioni. In questo caso, le cause di esclusione dell'indulto sono le stesse dell'amnistia. Tuttavia, occorre dare conto che l'indulto per commutazione si applica anche ai recidivi, in quanto il disegno di legge esclude dall'ambito di applicazione la clausola di salvaguardia di cui al quinto comma dell'articolo 151 del codice penale la quale, in verità, sarebbe relativa all'amnistia.

Da ultimo, la relatrice si dichiara comunque scettica sull'opportunità di condurre ad approvazione un provvedimento di amnistia, ritenendo che esso possa essere preso in considerazione solo nel quadro di un più com-

plessivo intervento volto ad attenuare l'emergenza carceraria. Ciò premesso, si dichiara disponibile sin da ora a rimettere l'incarico di relatore.

Il presidente PALMA invita la senatrice Ginetti a valutare, nel seguito dei lavori, se non vi siano le condizioni per mantenere, per il momento, il ruolo di relatrice insieme con il senatore Falanga, dal momento che il disegno di legge n. 925, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, nel testo già approvato dalla Commissione, potrà essere auspicabilmente esaminato in tempi brevi dall'Assemblea. Alla luce dei tempi di esame di tale provvedimento, cui la senatrice Ginetti sembra collegare le proprie riserve sul merito dei disegni di legge di amnistia e indulto, la stessa relatrice potrà valutare se mantenere l'incarico.

La senatrice GINETTI (PD) accoglie l'invito rivolto dal Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA GIÀ PREVISTA PER DOMANI

Il presidente PALMA informa che, in seguito alle modifiche al calendario dei lavori del Senato per la settimana corrente, deliberate dalla Conferenza dei Capigruppo, la seduta delle Commissioni, già prevista per le ore 14 di domani si terrà alle ore 16 di oggi con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,05.

Plenaria

68^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA

indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(197) *ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

(14) *MANCONI e CORSINI. – Disciplina delle unioni civili*

(239) *GIOVANARDI ed altri. – Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

(314) *BARANI e MUSSOLINI. – Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

(909) *PETRAGLIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 197, 239 e 314, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 14 e 909 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 14 e 909, congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 197, 239 e 314 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 ottobre.

Il presidente PALMA, propone di esaminare in forma congiunta anche i disegni di legge nn. 14 e 909.

Conviene la Commissione.

Il relatore FALANGA (*FI-PdL XVII*), illustra i disegni di legge nn. 14 e 909. Il primo, d'iniziativa dei senatori Manconi e Corsini, disciplina l'istituto delle unioni civili, introducendo una normativa organica, che non incide direttamente sul codice civile, se non limitatamente alle disposizioni di coordinamento.

L'unione civile definisce il rapporto tra due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, che vogliono organizzare la loro vita in comune. Tale definizione, recata dall'articolo 1, rende evidente che il disegno di legge in esame tende al riconoscimento di una pluralità di forme di convivenza.

È previsto il divieto di discriminazione ed è statuito il principio del riconoscimento delle unioni civili quali titolari di autonomi diritti (articolo 2), che devono essere salvaguardati anche con riferimento al trattamento dei dati personali.

Sono inoltre previste disposizioni a tutela della registrazione e della certificazione dello stato di unione civile (articoli 3-5), con una sostanziale equiparazione delle parti dell'unione ai coniugi nell'ambito del matrimonio.

La cessazione dell'unione civile può avvenire mediante una dichiarazione consensuale di separazione, che le parti rendono all'ufficiale di stato civile; gli effetti della cessazione decorrono dopo un anno (articoli 6-9).

All'estensione dei diritti riconosciuti ai contraenti le unioni civili, corrisponde una parallela regolamentazione dei loro doveri e oneri (arti-

coli 15 e seguenti), con tutte le conseguenze per la tutela dei figli e le possibilità di adozione. Sono altresì regolati i diritti del contraente economicamente più debole nel caso di cessazione dell'unione civile, nonché la tutela dell'affidamento dei terzi in ordine alla situazione patrimoniale della coppia, e la trasparenza dello stato giuridico delle parti.

Inoltre, gli articoli 28 e 29 prevedono alcune norme di coordinamento che recano modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.

Il medesimo impianto caratterizza il disegno di legge n. 909, a prima firma della senatrice Petraglia, che ripropone lo stesso disegno di legge già presentato dalla senatrice Maria Luisa Boccia nella XV legislatura (atto Senato 1208), allorché dopo un lungo e approfondito dibattito che ebbe luogo in questa stessa Commissione, l'*iter* legislativo si interruppe per la fine anticipata delle legislature.

Anche la disciplina prevista da questo disegno di legge appare suscettibile di ricomprendere, nelle sue diverse disposizioni, le forme più varie e significative di convivenza. Si stabilisce l'estensione delle categorie di soggetti legittimati a contrarre le unioni civili includendovi anche le coppie omosessuali. Si afferma anche la pari dignità e rilevanza giuridica di tali unioni, il riconoscimento delle forme di convivenza basate su esigenze solidaristiche e il divieto di ogni forma di discriminazione.

Disposizioni analoghe e talvolta più articolate rispetto a quelle del disegno di legge a firma del senatore Manconi, regolano i diritti e i doveri dei conviventi.

Infine, il disegno di legge n. 909 prevede l'istituto dell'unione di «mutuo aiuto» che prevede la possibilità per più persone di contrarre un patto per regolare i profili personali e patrimoniali della propria vita in comune, sul modello delle unioni civili.

La relatrice CIRINNÀ (PD), svolge alcune considerazioni integrative sul testo dei disegni di legge nn. 14 e 909. Rileva che il disegno di legge n. 14 prevede la disciplina dell'unione civile contratta per organizzare la vita in comune tra due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, per poi regolarne i rapporti giuridici e i criteri di estensione dei diritti del nucleo familiare all'unione civile, nonché altre norme sulle quali si richiama a quanto esposto da parte dell'altro relatore, senatore Falanga. Il disegno di legge n. 909 si caratterizza per un Capo II che regola le unioni di mutuo aiuto. Le disposizioni di tale Capo II disciplinano gli aspetti personali e patrimoniali della vita in comune di due o più persone maggiorenni. Per quanto concerne la gran parte della disciplina introdotta dai due disegni di legge non si rilevano significative differenze, ma sottolinea che, per entrambi, vale l'invito a considerare con particolare attenzione le disposizioni sul regime patrimoniale delle unioni civili, le norme che regolano i diritti dei figli e il concorso all'adozione e all'affidamento, i diritti ed i doveri in materia di assistenza sanitaria e penitenziaria, le conseguenze previdenziali e pensionistiche derivanti dall'unione civile e, non ultimo, i diritti di successione fra le parti dell'unione medesima.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*) osserva che la regolazione delle convivenze civili, intendendosi con ciò i rapporti di coppia al di fuori del matrimonio, richiede ormai una disciplina giuridica puntuale. Il primo tema su cui si deve fermare l'attenzione è la modalità con la quale si formalizza il rapporto o l'unione tra le due persone e, in tal senso, vi è da compiere una scelta preliminare privilegiando la natura esclusivamente privatistica dell'atto, oppure attribuendogli rilievo e natura pubblicistici. Naturalmente, la formalizzazione dell'unione avanti a un notaio implicherebbe conseguenze rilevanti sia nel rapporto con i terzi sotto il profilo della conoscibilità e della tutela degli affidamenti, sia sul versante della forma dell'atto che suggella l'unione stessa. Ne discendono altresì rilevanti conseguenze sotto il profilo delle cause di invalidità dell'accordo, nonché delle vicende che ne possano determinare la dissoluzione in un momento successivo a quello in cui l'unione viene formalizzata. In termini di fondamento costituzionale si deve muovere dalla premessa che, mentre il matrimonio si fonda sugli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, le convivenze civili possono trovare una loro forma di regolazione sulla base dell'articolo 2 della Costituzione qualificandosi, dunque, come formazioni sociali ove si svolgono le personalità delle due persone stipulanti. Anche alla luce di questo argomento, non ritiene condivisibile enucleare i diritti e doveri tra le parti delle unioni civili attraverso il richiamo alla disciplina codicistica che regola il matrimonio. Ciò non implica che non si debba regolare in modo puntuale le situazioni giuridiche soggettive che si vogliono far discendere da questi accordi di unione civile, comunque li si denominino. Da quanto precede deriva la necessità di prestare particolare attenzione, ad esempio, all'assegno di mantenimento, alla sorte del contratto di locazione in seguito allo scioglimento dell'unione; su ciascuno di questi istituti ribadisce che è da stabilire il momento in cui l'unione ha inizio a tutti gli effetti. Qualora si ritenga opportuno, come nei due disegni di legge dianzi illustrati dai relatori, che l'unione civile sia certificata in un registro presso l'ufficio dello stato civile di ogni Comune, si dovrà stabilire il momento in cui decorrono gli effetti che può individuarsi o nel momento della stipula dell'unione o, forse con più difficoltà, nel momento dell'avvio della convivenza.

Conclude osservando che in via di principio la disciplina delle unioni civili può costituire una sorta di iniziativa di legge di prospettiva pedagogica, cioè capace di contribuire in certa misura al diffondersi di un sentire comune aperto ad unioni che ora sono per lo più prive di regolazione, senza però abdicare all'esigenza di redigere una rigorosa disciplina che potenzialmente può dispiegare effetti indiretti e riflessi su numerosi istituti del codice civile.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ripercorre brevemente i presupposti che hanno indotto la Commissione a disgiungere l'esame sui provvedimenti che introducono una disciplina delle coppie di fatto, da quelli che tendono ad introdurre nell'ordinamento il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Ella nutre non poche perplessità sull'opportunità di introdurre

la legittimazione a contrarre matrimonio tra omosessuali, tuttavia ritiene che vi sia un'effettiva urgenza di disciplinare le unioni non fondate sull'istituto matrimoniale. Si dice anche consapevole che la disciplina degli accordi di convivenza non può essere introdotta senza la dovuta attenzione agli equilibri insiti nella disciplina del codice civile. Cita, solo a titolo di esempio, le disposizioni del II Libro del Codice civile, rispetto alle quali non pare si possano ipotizzare semplicistiche norme di deroga al divieto di patti successori o alla modifica della disciplina delle quote di legittima. Infatti, interventi normativi di questo genere – di cui non sono mancati esempi in diverse iniziative di legge avanzate in questa e in precedenti legislature – avrebbero per effetto quello di incidere su diritti, aspettative ed interessi la cui regolazione del Codice civile è in favore della generalità dei consociati o dei coniugi nell'ambito del matrimonio.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) osserva che ogni disciplina delle unioni di fatto deve farsi carico di stabilire i diritti dei contraenti, ma anche i loro doveri, sia dell'uno verso l'altro, sia nei riguardi dei terzi. Tra le parti intercorre un legame che può essere oggetto di regolazione giuridica, ma non può essere equiparato a quello fondato sul matrimonio, che trova radice nell'articolo 29 della Costituzione. Come evidenziato da altri senatori intervenuti, vi è anche da tenere presenti le conseguenze sugli istituti del Codice civile derivanti dall'introduzione di una disciplina delle unioni di fatto. A titolo meramente esemplificativo, cita il tema del diritto alla pensione di reversibilità, che si vorrebbe estendere anche alla parte contraente l'unione civile, equiparandola così al coniuge superstite. Le conseguenze implicite di un'estensione simmetrica di tale diritto pongono in evidenza i rischi che si determinano allargando la platea dei legittimati ai benefici di legge in modo indiscriminato. Cita altresì le potenziali conseguenze per gli enti previdenziali chiamati a erogare le prestazioni cui, in base alle disposizioni dei disegni di legge illustrati, avrebbero accesso anche le parti contraenti l'unione civile. Concorda poi con quanto sostenuto dalla senatrice Alberti Casellati sulla netta differenza tra l'opzione di formalizzare l'atto da cui trae origine l'unione civile o, invece, la scelta opposta di ricondurlo all'autonomia privata tra gli stipulanti. Osserva anche, che non possono essere sottovalutati gli effetti indiretti sulla spettanza e sull'esercizio dei diritti dei coniugi nell'ambito dell'istituto matrimoniale, qualora si introducano norme in favore dei contraenti l'unione civile, senza valutarne attentamente ciascuna conseguenza applicativa. Ciò vale con particolare riguardo ai diritti, alle pretese prestazioni economiche e patrimoniali verso i terzi, nonché verso gli istituti di assistenza e previdenza pubblica.

Non essendovi altri senatori che intendono intervenire in discussione generale, il presidente PALMA rivolge ai relatori un invito a trarre, già dal complesso degli interventi che hanno avuto luogo nella seduta odierna, utili indicazioni circa le modalità di procedere nell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo. In particolare, si tratterà di valutare, una volta

conclusa la discussione generale, se individuare un testo base tra i disegni di legge in titolo, oppure predisporre un testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) ricorda che l'urgenza di esaminare e approvare una disciplina che regoli le convivenze tra le persone omosessuali deriva da una pronuncia della Corte costituzionale del 2010 e da una sentenza della Corte di cassazione del 2012. È proprio alla luce di questi rilevanti indirizzi giurisprudenziali che si era deciso di disgiungere l'esame tra i due gruppi di provvedimenti inizialmente sottoposti all'esame congiunto in Commissione. Da una parte si procede con l'esame dei disegni di legge che regolano le unioni di fatto, senza che assuma rilievo se esse riguardino coppie dello stesso sesso o eterosessuali; dall'altra parte, vanno considerati i disegni di legge che introducono l'istituto del matrimonio tra persone dello stesso sesso, oppure ne regolano l'unione con una disciplina specifica. Egli ritiene che sia prioritario l'esame di questo secondo gruppo di provvedimenti e cioè dei disegni di legge nn. 15, 204 e 393.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene che si debba offrire una lettura in parte diversa alla pronuncia della Corte costituzionale cui si riferisce il senatore Lo Giudice e invita a tenere conto del fatto che i disegni di legge n. 14 e 909, illustrati dai relatori nel corso della seduta odierna, disciplinano in modo indifferenziato e unitario le unioni civili tra persone omosessuali ed eterosessuali.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) rileva che il disegno di legge n. 239, di sua iniziativa, introduce una normativa volta a garantire diritti e interessi nell'ambito di alcune particolari condizioni di convivenza tra persone eterosessuali, che meritano grande attenzione da parte del legislatore. Ritiene, inoltre, che anche in sede di programmazione dei lavori della Commissione non si debba dare per scontata l'urgenza o l'indifferibilità di offrire una disciplina alle convivenze tra persone dello stesso sesso, trascurando quindi la indubbia rilevanza delle norme contenute nel citato disegno di legge n. 239.

La seduta termina alle ore 17,05.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 4 dicembre 2013

Sottocommissione per i pareri

9^a Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,30

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(1143) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010:* parere favorevole;

alla 5^a Commissione:

(1174) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione,* approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 10^a Commissione:

(320) *DI BIAGIO ed altri. – Disciplina delle attività subacquee e iperbariche:* parere favorevole;

alla 13^a Commissione:

(119) *D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette;*

(1004) *DE PETRIS. – Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette:* rimessione alla sede plenaria.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 4 dicembre 2013

Plenaria

130^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Giorgetti.*

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1149) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio

(Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1, al comma 1 – nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011 – prevede che gli enti che attuano la sperimentazione concernente, tra l'altro, l'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 242 e 243 del Testo unico sugli enti locali concernenti l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari ed il loro assoggettamento ad appositi controlli. I commi 2 e 3 recano disposizioni per garantire gli obiettivi del piano di rientro, in corso di approvazione, dal disavanzo accertato delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario nella Regione Campania. Sono attribuiti (comma 2) al Commissario straordinario compiti di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento, fissazione delle tariffe e definizione della dotazione di personale. Al comma 4, si sopprime il Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni

alle regioni in situazione di squilibrio finanziario. Al comma 5, si autorizza il Commissario straordinario del Governo del comune di Roma ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto per l'accertamento definitivo del debito, le eventuali ulteriori partite debitorie rinvenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008. Al comma 6, si consente al comune di Roma Capitale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, di incrementare la misura dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF. Il comma 7 attribuisce, per il 2013, al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese di EXPO 2015, mentre il comma 8 proroga al 31 dicembre 2016 l'efficacia della norma che consente assunzioni di personale a tempo determinato per le medesime opere. Il comma 9 destina 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, utilizzando le risorse di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, relativo ai trasferimenti alle Regioni in attuazione del federalismo amministrativo, nonché 5,5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per il 2015, utilizzando le risorse del Fondo per la riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle seguenti finalità: contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata nel territorio di Roma capitale; attuare gli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, «Patto per Roma» e dal programma di lavoro ivi contenuto «Raccolta differenziata». Il comma 10 destina al completamento dei lavori di sistemazione idrogeologica dei versanti di frana nel comune di Assisi due milioni di euro per il 2014. Esso modifica, inoltre, l'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 195 del 2009, che, riguardo agli interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, introduce la possibilità di nominare commissari straordinari, estendendo di tre anni il termine entro il quale possono essere nominati i suddetti commissari delegati. Il medesimo comma 10 dispone, poi, la compensazione degli effetti finanziari, derivanti dall'attuazione sia del comma 9, lettera a) – relativo ad una parte del finanziamento per la situazione di crisi nella gestione dei rifiuti nella provincia di Roma – sia del presente comma, mediante utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. Il comma 11 dispone l'assegnazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato nel giudizio civile instaurato davanti al tribunale di Milano contro la società SYNDIAL (sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2013), per gli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone. Ai commi da 12 a 14, si consente agli enti con più di 60.000 abitanti, che abbiano adottato misure di riduzione dei costi dei servizi e di razionalizzazione di organismi e società partecipati, i cui costi incidono sul bi-

lancio dell'ente, di raggiungere l'equilibrio entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e degli organismi partecipati e, comunque, entro tre anni. Il comma 15 modifica la disciplina, a regime, sulle somme degli enti ed aziende sanitari che non possono essere oggetto di esecuzione forzata. I commi 16 e 17 prevedono alcuni obblighi per le amministrazioni pubbliche, con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali. Il comma 18 prevede che, nelle società non quotate controllate da enti locali e nelle aziende speciali, il primo rinnovo dell'organo interno di controllo avvenga, limitatamente ai revisori dei conti indicati del soggetto pubblico, tramite estrazione da un apposito elenco in cui sono inseriti, a richiesta, i soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Il comma 19 consente l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento che disciplina le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, in base della disciplina recata dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 88 del 1992. Il comma 20 individua, per l'anno 2013, le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province, confermando – in caso di mancata delibera in Conferenza Stato-città ed autonomie locali – i criteri già adottati per l'anno 2012; si rimette ad un decreto interministeriale la ricognizione delle somme da ripartire. Si stabilisce, altresì, che le riduzioni previste per effetto della *spending review* siano effettuate secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al decreto. Relativamente all'articolo 2, i commi 1 e 2 autorizzano spese per il ristoro, parziale, dei danni subiti da imprese nella realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, a seguito di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare la realizzazione delle opere. Il comma 3 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di trasferire ad ANAS S.p.A., in via di anticipazione, le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio, per consentire alla società di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione. Il comma 4 autorizza il proseguimento della regolazione dei rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria (Rete ferroviaria italiana S.p.A.), sulla base del Contratto di programma 2007-2011, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma – parte investimenti 2012-2016, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento. Il comma 5 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario per ferrovia svolti nella regione Sicilia e ai servizi interregionali, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale. Il comma 6 dispone il

pagamento diretto, da parte della Regione Valle d'Aosta a Trenitalia S.p.A., del corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari di interesse locale svolti nella Regione dalla predetta Società, escludendo il corrispettivo annuo dal patto di stabilità interno, fino alla piena attuazione del trasferimento alla regione autonoma Valle d'Aosta delle funzioni di programmazione ed amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto ferroviario, di interesse regionale e locale. I commi 7 e 8 concernono la cosiddetta carta acquisti. Il comma 7 reca uno stanziamento in materia, pari a 35 milioni di euro per il 2013. Ai fini della copertura finanziaria relativa a tale stanziamento, si riduce in misura corrispondente la dotazione, per il 2013, del fondo destinato ad interventi in favore delle varie categorie di soggetti all'interno delle quali sono stati definiti i contingenti per l'applicazione della disciplina previgente in materia pensionistica. I commi da 9 a 11 recano norme di semplificazione per il trasferimento di immobili pubblici. In particolare, il comma 9 è diretto a semplificare il trasferimento ai comuni degli alloggi costruiti per i profughi rimuovendo l'ostacolo della preventiva pubblicazione di un bando da parte dei comuni; il comma 10, al fine di semplificare la procedura di alienazione in blocco di immobili pubblici, esonera lo Stato e gli altri enti pubblici dalle dichiarazioni di conformità catastale, mentre il comma 11 agevola il completamento di tali operazioni immobiliari con riguardo all'acquisizione dell'attestato di prestazione energetica. I commi da 12 a 15 sono diretti ad assicurare il mantenimento del c.d. Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 1993. Viene, quindi, disciplinata la composizione del Comitato (formato dal direttore generale del Tesoro e da quattro esperti di riconosciuta indipendenza), prevedendo, altresì, la durata dell'incarico – triennale – e la sua gratuità. Il comma 16 fa confluire nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo le risorse non impegnate giacenti sulle contabilità speciali individuate dal medesimo articolo 11, comma 9, nonché presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale del settore dei beni culturali, al fine del successivo utilizzo a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche che versano in una situazione di carenza di liquidità. Il comma 17 attribuisce un finanziamento di 13 milioni di euro, per il 2014, in favore della società Italia Lavoro S.p.A. (mediante assegnazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), come contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali di struttura. Il comma 18 consente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di modificare le aliquote di accisa e di imposta di consumo sui prodotti da fumo e loro succedanei, nella misura massima dello 0,7 per cento, al fine di riequilibrare l'incidenza dei rispettivi carichi fiscali. Ai commi 19 e 20, si modifica la disciplina che consente ai comuni delle isole minori, ovvero a quelli nel cui territorio insistono isole minori, di istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco, già destinata a finanziare interventi

in materia di turismo, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e relativi servizi pubblici locali: in particolare, si incrementa la misura massima dell'imposta (portata a 2,50 euro ed aumentabile sino a 5 euro) e si ampliano le finalità a cui può essere destinata agli interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Per quanto concerne i profili di carattere finanziario, all'articolo 1, commi da 2 a 4, in merito al piano di rientro del trasporto pubblico locale in Campania, andrebbe innanzitutto assicurato che agli oneri della struttura di supporto commissariale si possa farvi fronte con le risorse indicate dalla disposizione, senza che siano recati pregiudizi alla altre finalità cui le risorse indicate al comma 2 sono destinate. In merito al comma 5, concernente i rapporti finanziari tra Roma Capitale e la Gestione Commissariale, si osserva che l'ampliamento della massa «passiva» ammessa alla gestione stralcio sembra determinare l'ampliamento dell'esposizione posta a carico della medesima gestione stralcio, cui dovrà prima o poi farsi fronte con risorse pubbliche. In merito ai commi 9 e 10, relativamente all'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sui trasferimenti alle Regioni in attuazione del federalismo amministrativo, andrebbero fornite ulteriori delucidazioni circa la disponibilità delle predette risorse e se le stesse, essendo già destinate ad altre finalità, non possano pregiudicare la realizzazione degli obiettivi già previsti a legislazione vigente. Analogamente, andrebbe chiarito se l'utilizzo delle risorse del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente sulle stesse per l'attualizzazione dei contributi pluriennali. Passando all'articolo 2, in merito ai commi 1 e 2, si rileva che, in ordine al capitolo 1496, andrebbe assicurato che tali somme non debbano per intero essere corrisposte a Poste Italiane S.p.A., sulla base della legislazione vigente e delle agevolazioni tariffarie effettivamente concesse. Occorrono, pertanto, chiarimenti al fine di verificare in concreto se si tratti di un'autorizzazione di spesa effettivamente riducibile senza intervenire sul fattore legislativo a monte e, quindi, se si tratti di risorse utilizzabili a copertura. In merito al comma 18, si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere che lo schema del decreto, corredato di relazione tecnica, sia sottoposto per il parere alle Commissioni parlamentari competenti in materia finanziaria. Ciò al fine di consentire al Parlamento una verifica del rispetto della clausola di invarianza finanziaria. Per tutti gli altri aspetti di quantificazione e copertura, fa rinvio alla Nota n. 22/2013 del Servizio del bilancio.

Si riserva, infine, di formulare ulteriori rilievi nel prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1174) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice CHIAVAROLI (*NCD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1 incrementa il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati per l'anno 2013 (comma 1) ed istituisce (comma 2) un Fondo immigrazione per l'anno 2013 – da ripartire, secondo le modifiche apportate dalla Camera, tenendo conto anche delle esigenze di accoglienza delle donne immigrate in stato di gravidanza e di quelle dei comuni maggiormente esposti all'afflusso di stranieri – per il quale viene prevista una apposita relazione al Parlamento entro il 31 marzo 2014 (comma *2-bis* inserito dalla Camera). Le somme dei fondi non utilizzate nell'esercizio in corso possono esserlo nell'anno successivo (comma 3). La copertura finanziaria è rinvenuta a valere sul Fondo rimpatri, sulle entrate dell'INPS derivanti dalla regolarizzazione degli immigrati e mediante riduzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura (comma 4). I fondi destinati all'adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione (CIE) sono esclusi da eventuali atti di esecuzione forzata (comma *4-bis* inserito dalla Camera). Il comma *4-ter* – inserito dalla Camera – concerne il finanziamento dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP).

L'articolo 2, comma 1, dispone, per l'anno 2013, un'integrazione della quota spettante a ciascun comune del Fondo di solidarietà comunale per un importo complessivo di 125 milioni di euro. Le relative risorse attribuite a ciascun comune non sono considerate tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per l'anno 2013 (comma 2). Il comma 3 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1205 milioni di euro per l'anno 2013 in termini di saldo netto da finanziare. Il comma 4 quantifica in 1 milione di euro a decorrere dal 2014 gli oneri in termini di minori interessi attivi, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Il comma *4-bis*, introdotto dalla Camera, reca una novella all'articolo *6-bis* del decreto-legge n. 43 del 2013, recante una deroga al patto di stabilità interno per l'anno 2013, in relazione ai fondi stanziati per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dal sisma del 2002 in Molise, per un importo complessivo pari a 15 milioni di euro. Il comma *4-ter* del medesimo articolo 2, inserito dalla Camera, attribuisce per l'anno 2013 agli enti locali – ad ulteriore integrazione di quanto ad essi già attribuito ai sensi del comma 1 con l'incremento del Fondo di solidarietà comunale – quota parte delle risorse derivanti dai diritti di segreteria versati da comuni e province e dai rimborsi dovuti da comuni e province per l'impiego dei segretari per supplenze e reggenze,

e rese disponibili mediante riassegnazione che non risultano necessarie nell'anno 2013 per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e le risorse derivanti dalle minori occorrenze di spesa connesse alla gestione dell'albo medesimo. Il comma 4-*quater*, inserito dalla Camera, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Il comma 4-*quinquies*, introdotto dalla Camera, prevede che la somma ricevuta da un ente territoriale a titolo di estinzione anticipata di un derivato – corrispondente al valore di mercato positivo che lo strumento presenta al momento dell'estinzione – possa essere destinata alla riduzione degli oneri finanziari oppure all'estinzione anticipata del debito dell'ente, anche con riferimento a quello maturato con riferimento ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui al decreto-legge n. 35 del 2013. Il comma 5 dell'articolo 2, recando alcune modifiche all'articolo 31 della legge di stabilità 2012 relativo alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali, inasprisce, per l'anno 2013, i vincoli del patto di stabilità interno, aumentando il contributo finanziario richiesto, nell'ambito del patto, a ciascun ente e sospendendo, al contempo, l'applicazione del sistema di virtuosità, ai fini della ripartizione degli obiettivi finanziari del patto tra gli enti medesimi. Il comma 6 consente, in presenza di alcune condizioni finanziarie, alle regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario di evitare le «massimizzazioni» delle aliquote dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF ovvero di destinare il relativo introito a determinate finalità extrasanitarie. Il comma 7, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, reca modifiche ed integrazioni al decreto-legge n. 35 del 2013, concernente il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, al fine di:

– definire la tempistica entro la quale procedere alla assegnazione dell'intero ammontare per il 2014 delle risorse della Sezione debiti non sanitari di regioni e province autonome. Tale ammontare sarà concesso entro il 31 marzo 2014, unitamente alle risorse non erogate nel 2013, per anticipazioni di liquidità richieste entro il 28 febbraio 2014 (lettera *a*));

– chiarire che sono ammessi anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive stanziato sul Fondo anticipazioni e a valere sulle risorse (già esistenti) per il 2014 sulla Sezione debiti non sanitari di regioni e province autonome e sulle risorse già ripartite tra le regioni per i medesimi debiti di cui sopra, con decreto ministeriale 14 maggio 2013, ma non ancora erogate. Sono inoltre considerati, ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidità, anche i debiti fuori bilancio relativi al trasposto pubblico regionale locale (lettera *b*));

– introdurre la previsione che, all'atto dell'estinzione da parte della Regione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni, ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata provvede all'immediata estinzione dei propri debiti (lettera *c*)).

Il comma 8 dell'articolo 2 introduce una modifica all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, mediante la quale si correggono i termini ivi previsti ai fini dell'applicazione dell'istituto della così detta «definizione agevolata» nei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile che proprio tale ultima disposizione ha esteso oltre le previsioni originarie. Il comma 8-*bis* dell'articolo 2, inserito dalla Camera, autorizza il Ministero dell'interno a non procedere ad assegnazioni finanziarie a favore di singoli enti locali, ovvero a recuperi o detrazioni di risorse a carico di singoli enti locali, nel caso in cui la somma complessiva sia inferiore a 12 euro.

L'articolo 2-*bis*, introdotto dalla Camera, consente alle amministrazioni dello Stato, alle regioni, agli enti locali ed agli organi costituzionali di recedere entro il 31 dicembre 2014, dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

L'articolo 3 reca le disposizioni volte a consentire, nel 2013, il rientro dallo scostamento dagli obiettivi di contenimento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni entro il limite del 3 per cento del PIL, definito in sede europea. A tal fine, il comma 1 dell'articolo in esame dispone che siano accantonate e rese indisponibili le disponibilità di competenza e di cassa relative alle missioni di spesa del bilancio dello Stato di ciascun Ministero, secondo quanto indicato nella tabella B allegata al decreto-legge, tali da assicurare, complessivamente, un miglioramento dell'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni nella misura di 595 milioni nel 2013. Restano escluse dagli accantonamenti, ai sensi del comma 2, gli stanziamenti di bilancio relativi allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla missione «Ricerca e innovazione», al Fondo per lo sviluppo e la coesione e alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015. Alla compensazione di tali effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto provvede, in quota parte, il successivo comma 4, attraverso l'utilizzo di 249 milioni nel 2014 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. Per tutti i capitoli di spesa interessati dagli accantonamenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, si dispone la sospensione, per l'anno 2013, della facoltà di disporre variazioni compensative di sola cassa previste dall'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012 (comma 3). Infine, il comma 5 stabilisce che le somme iscritte nel conto residui per l'anno 2013 sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio (così detto Fondo milleopere), previsto dall'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008, sono versate, per l'importo di 45 milioni, all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno. Per i profili di carattere finanziario, rinvia alla Nota n. 23 del 2013 del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice LEZZI (M5S) prospetta l'opportunità di procedere all'audizione del commissario straordinario alla revisione della spesa, dottor Carlo Cottarelli, al fine di acquisire informazioni sulle linee guida del programma di razionalizzazione della spesa pubblica.

Il presidente AZZOLLINI si riserva di attivare le necessarie iniziative.

La seduta termina alle ore 9,35.

Plenaria

131^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

indi del Vice Presidente
SANGALLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MILO (FI-PdL XVII), facendo riferimento all'emendamento approvato dalla Commissione durante l'esame della legge di stabilità e mirante a consentire l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto dell'isola di Budelli, rappresenta come a diversi senatori sia giunta una comunicazione del sindaco del comune de La Maddalena, che si è pronunciato criticamente sull'iniziativa, e chiedendo di poter utilizzare tali fondi per la bonifica ambientale di aree dell'isola de La Maddalena.

Il senatore URAS (Misto-SEL) precisa come la prelazione in questione dovrebbe essere attribuita all'Ente parco e come la proposta avanzata dai senatori sardi, ed approvata con ampia condivisione dalla Com-

missione, mantenga la propria validità. Scopo dell'impegno è infatti la fruizione pubblica del bene, di straordinario valore ambientale e turistico, suscettibile di determinare ricavi anche senza la realizzazione di alcun manufatto che turbi il prezioso ecosistema dell'isola di Budelli stessa. Ritiene che la gestione dell'isola da parte dell'Ente parco sia assai preferibile rispetto a quella di qualsiasi altra figura associativa privata, che utilizzerebbe l'isola solo con scopi di lucro destinati alla sua sopravvivenza. Conclude con un riferimento agli stanziamenti per l'alluvione in Sardegna: in questi giorni si è sviluppata una strumentale polemica sull'effettiva consistenza dei fondi a ciò destinati dalla legge di stabilità; si tratta, in parte, di somme già destinate dal CIPE alla regione Sardegna all'esito di una rimodulazione operata nel 2012. La perdurante opacità delle contabilità affidate ai commissari straordinari, unita al bizantinismo dei meccanismi di spesa demandati al CIPE, rischia di ingenerare pericolose incomprensioni e continue polemiche.

Il presidente AZZOLLINI conviene con il senatore Uras sulle argomentazioni critiche che ha avanzato rispetto alle tortuose procedure di spesa dei fondi affidati alla programmazione del CIPE. Circa la questione riferita all'acquisto dell'isola di Budelli, ritiene opportuno svolgere i necessari approfondimenti.

IN SEDE REFERENTE

(1149) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Prende la parola la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), richiamando in senso critico la norma del decreto che consente l'inserimento nella massa passiva della gestione commissariale dell'esposizione debitoria del comune di Roma anche di partite anteriori al 28 aprile 2008. Ritiene, in proposito, che si tratti di un segnale di lassismo contraddittorio rispetto agli sforzi eccezionali di rigore richiesti a tutti gli altri enti locali. Considera, in generale, negativa l'iniziativa, che rischia di scaricare i debiti dell'amministrazione del comune di Roma su tutti gli altri cittadini italiani. Aggiunge una ulteriore notazione critica sul finanziamento concesso alla società Italia Lavoro, che potrebbe essere qualificato come una violazione della normativa sulla concorrenza.

Il senatore LAI (*PD*) dichiara in premessa di condividere le spiegazioni fornite dal senatore Uras circa il sostegno all'acquisto dell'isola di

Budelli. Rassicura dunque i senatori che hanno voluto, oltre ai primi firmatari dell'emendamento, dare il proprio sostegno all'iniziativa, che si tratta senza dubbio di un'azione volta ad assicurare la fruizione pubblica dell'isola nel modo migliore. Conviene altresì con quanto ulteriormente affermato dal senatore Uras sulla necessità di fare massima chiarezza rispetto all'effettiva entità dei fondi disponibili per rimediare ai danni recati dall'alluvione, evento che ha avuto conseguenze assai diffuse ed effetti di particolare devastazione sul sistema infrastrutturale ancor prima che sulle proprietà private.

Preannuncia quindi un emendamento al decreto-legge in discussione sul problema della rimodulazione di quella parte dello Statuto di autonomia della Sardegna che, ad oggi, non consente una revisione delle aliquote regionali a tributi nazionali, ostacolando la messa in opera di attività già deliberate dalla regione e particolarmente urgenti in questo momento. Tutti questi elementi di chiarificazione ritiene siano fondamentali per l'instaurazione di un rapporto di fiducia tra Governo centrale e gli enti territoriali e le loro popolazioni.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) esprime un giudizio fortemente negativo sull'impianto generale del provvedimento, con particolare riferimento alla diffusa presenza di proroghe che sono l'indice di una incapacità manifesta a fornire soluzioni strutturali ai problemi contingenti. Le singole norme appaiono occasionali e prive di un criterio ispiratore razionale: cita l'esempio del comitato di esperti per le privatizzazioni, prorogato ulteriormente e senza un termine chiaro, per il quale viene prescritto un vincolo di genere incomprensibile per un organo tecnico e che vede la partecipazione di esperti del massimo livello inverosimilmente senza alcun compenso, con tutti i rischi che ciò comporta sul piano dell'imparzialità.

Il senatore MILO (*FI-PdL XVII*) osserva criticamente la contraddittorietà della norma sull'impignorabilità dei beni afferenti al Servizio sanitario nazionale, che considera un incomprensibile passo indietro rispetto al pagamento dei debiti pregressi della pubblica amministrazione. Ciò solleva anche forti interrogativi sull'effettivo operato dei commissari per il rientro del debito sanitario delle regioni che negli ultimi anni avrebbero dovuto evitare l'insorgenza di queste situazioni debitorie. Critica altresì il nuovo finanziamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, a pochi mesi dal precedente intervento e nella perdurante assenza dei prescritti piani organici di gestione. Altresì negativamente giudica la configurazione data all'imposta di sbarco per le isole minori, che sembra non tenere conto delle esigenze della comunità locale. Da ultimo considera non adeguata la norma sull'annullamento dei prodotti derivati sottoscritti dagli enti locali, e preannuncia un proprio incisivo emendamento al riguardo.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si unisce alle considerazioni finora avanzate sulla vicenda dell'isola di Budelli, ritenendo che l'iniziativa presa dal Senato debba avviare un percorso

non solo di tutela conservativa ma anche di valorizzazione sostenibile del patrimonio naturalistico, a beneficio, in primo luogo, delle comunità locali e auspica che ciò sia reso evidente anche agli abitanti della Sardegna, proprio al fine di evitare strumentalizzazioni propagandistiche da parte di chicchessia. Inviata, poi, ad una cautela di giudizio rispetto agli interventi a sostegno di Roma Capitale, ricordando che sulla città gravano oneri e vincoli superiori a quelli di un ordinario comune, a servizio della comunità nazionale; rileva peraltro che i residenti di Roma saranno comunque sottoposti ad un prelievo fiscale ulteriormente inasprito. Il Governo deve comunque farsi carico di tutte le necessità che impattino più direttamente sui servizi ai cittadini. Le critiche sull'erraticità degli interventi e sulla precarietà delle coperture, in astratto condivisibili, devono pertanto tener conto del contesto nel quale il Governo è chiamato a dare risposte immediate.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti lunedì 9 dicembre alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1174) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE, proponendo di svolgere la discussione generale sul provvedimento nel corso della seduta antimeridiana di domani, propone altresì la fissazione del termine per la presentazione di emendamenti alla giornata di venerdì 6 dicembre, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata domani, giovedì 5 dicembre 2013, alle ore 9, è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1190 e dei relativi emendamenti recante conversione in legge del decreto-legge n. 114 concernente la proroga delle missioni internazionali.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri è immediatamente convocata al termine della seduta in corso.

La seduta termina alle ore 16,25.

Sottocommissione per i pareri

2^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

SANGALLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 16,25.

(Doc. XXII, n. 3) CASSON ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

(Parere alla 11^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SANTINI (PD) illustra gli ulteriori emendamenti 2.100 e 3.100 trasmessi dalla Commissione e relativi al documento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, e propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione approva.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 4 dicembre 2013

Plenaria

50^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CARRARO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 14,30.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui fondi comuni monetari (n. COM (2013) 615 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII, n. 34*)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

In relazione alla proposta illustrata nella seduta di ieri dalla relatrice Longo interviene il senatore FORNARO (*PD*) il quale, dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro compiuto, suggerisce alla relatrice di modificare lo schema di risoluzione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri) inserendo due ulteriori osservazioni finalizzate ad introdurre la possibilità per i fondi comuni di investimento di assumere prestiti finalizzati a fronteggiare sfasamenti temporanei nella gestione della tesoreria entro il limite del 10 per cento del valore delle attività, nonché ad escludere dall'applicazione dell'articolo 13 le operazioni di acquisto con patto di rivendita che abbiano durata non superiore ai sette giorni. La seconda osservazione specifica un rilievo già in parte contenuto nella precedente proposta della relatrice. Propone infine una formulazione tecnicamente più adeguata dell'espressione, recata al punto 2, «sistema di gestione

del rischio» da sostituirsi con «procedura interna per la valutazione del rischio»

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) interviene chiedendo delucidazioni circa il carattere delle operazioni di durata inferiore ai sette giorni.

Il senatore FORNARO (*PD*) specifica il senso della propria proposta.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) concorda con la proposta di modifica del senatore Fornaro.

La relatrice Eva LONGO (*FI-PdL XVII*) modifica quindi il testo della proposta di risoluzione secondo i suggerimenti del senatore Fornaro.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale richiesto per deliberare, il presidente CARRARO pone ai voti la proposta di risoluzione (il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto della seduta) che è approvata all'unanimità.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (n. COM (2013) 266 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 35)

Riprende l'esame sospeso nella seduta ieri.

Il senatore FORNARO (*PD*) interviene sulla proposta di risoluzione illustrata nella seduta di ieri dal relatore Molinari, proponendo di aggiungere, alla seconda osservazione in tema di tutela del depositante, una specificazione relativa alla fattispecie del cambio del conto corrente non richiesto dal cliente, in occasione di cessione di sportelli da una banca all'altra.

Il relatore MOLINARI (*M5S*) accoglie il suggerimento e modifica la proposta di risoluzione.

Non essendoci ulteriori richieste di interventi, il presidente CARRARO, previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di risoluzione, come modificata dal relatore (pubblicata in allegato al resoconto della seduta) che è approvata all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(1058) *Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Causi ed altri; Zanetti; Capezzone ed altri; Migliore ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 ottobre scorso.

Il presidente CARRARO avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Ha quindi la parola la senatrice BELLOT (*LN-Aut*), la quale si sofferma innanzitutto sull'emendamento 1.2, richiamando l'attenzione sull'attuale necessità di affrontare la questione della separazione tra banche commerciali e banche d'affari. Dà successivamente conto delle proposte emendative 1.3, 1.9, 1.15 e 1.16, con particolare riferimento ai principi di chiarezza e semplicità della delega.

Il senatore VACCIANO (*M5S*) illustra l'emendamento 1.10, volto a subordinare il completamento del processo di accorpamento delle agenzie fiscali agli esiti di un'analisi di impatto che il Governo deve predisporre circa il rapporto costi/benefici, l'efficacia e l'efficienza dell'operazione.

Le rimanenti proposte emendative riferite all'articolo 1 sono date per illustrate.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Intervenendo sull'emendamento 2.2, la senatrice BELLOT (*LN-Aut*) sottolinea la finalità di valorizzare lo strumento dell'autodichiarazione. Illustra quindi l'emendamento 2.3, relativo alla condivisione telematica di dati e documenti tra Agenzia delle entrate e comuni. Quanto agli emendamenti 2.4 e 2.5 pone in evidenza la finalità di supportare l'attività di controllo dei dati catastali da parte dei comuni. Osserva poi che la proposta 2.13 è tesa a reprimere la condotta omissiva dei funzionari comunali in rapporto a casi di abusivismo. In relazione all'emendamento 2.14 sottolinea l'opportunità di un riequilibrio del regime dell'imposta municipale propria con riferimento agli immobili di proprietà delle scuole paritarie. Rileva infine che finalità dell'emendamento 2.15 è garantire ai comuni risorse pari al gettito ICI del 2010.

Il senatore VACCIANO (*M5S*) illustra l'emendamento 2.10, volto a consentire una revisione dei valori catastali basata su dati attendibili e peraltro già disponibili, quali quelli in possesso dell'Osservatorio immobiliare.

Tutti gli altri emendamenti all'articolo 2 sono quindi dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 3.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*), nell'illustrare gli emendamenti 3.2 e 3.10, pone in evidenza l'opportunità di disporre di stime sul sommerso disaggregate in relazione a dimensioni e localizzazione degli operatori.

Tutti le rimanenti proposte emendative riferite all'articolo 3 sono date per illustrate.

In merito agli emendamenti all'articolo 4, ha la parola il senatore MOLINARI (*M5S*), il quale, nell'illustrare l'emendamento 4.6, rileva che la proposta è volta a destinare al bilancio dello Stato la quota dell'otto per mille dell'IRPEF relativa alle scelte non espresse.

Tutti i restanti emendamenti all'articolo 4 vengono quindi dati per illustrati.

In sede di illustrazione degli emendamenti all'articolo 5, il senatore VACCIANO (*M5S*) si sofferma sull'emendamento 5.1, volto a conformare la definizione di condotta abusiva per l'identificazione della fattispecie dell'abuso di diritto all'ordinamento comunitario.

Il senatore FORNARO (*PD*) illustra l'emendamento 5.6, volto ad assicurare che l'accertamento e la sanzione della condotta abusiva riguardino il soggetto che effettivamente consegue l'indebito risparmio d'imposta.

Il senatore OLIVERO (*SCpI*) rileva che il proprio emendamento 5.7 ha la medesima finalità della proposta 5.6.

I rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 5 sono quindi dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 6.

Sull'emendamento 6.1 interviene il senatore MOLINARI (*M5S*), il quale sottolinea l'opportunità di mettere a disposizione del contribuente uno sportello unico, con lo scopo di migliorare i rapporti con la Pubblica amministrazione.

I rimanenti emendamenti all'articolo 6 sono dati quindi per illustrati.

Sono quindi dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7, ad eccezione dell'emendamento 7.1, in merito al quale la senatrice

BELLOT (*LN-Aut*), interviene sollecitando l'introduzione di regimi fiscali semplificati per le piccole imprese.

Sull'emendamento 8.1 ha la parola il senatore VACCIANO (*M5S*), sottolineando l'opportunità di non consentire alcuna riduzione delle pene accessorie comminate per i reati fiscali, in linea con quanto già specificato dal disegno di legge in titolo riguardo alle pene principali.

I restanti emendamenti 8.2 e 8.3, nonché tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9 sono dati quindi per illustrati.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) dà conto dell'emendamento 10.1, mettendo in evidenza il fine di tale proposta, consistente nell'assicurare una tutela adeguata in sede giurisdizionale in favore del contribuente, specie per mezzo della terzietà del giudice tributario. Sottolinea la rilevanza dell'emendamento, nella prospettiva di una riforma del processo tributario, da adeguare ai principi di quello civile. Prosegue soffermandosi sulla proposta 10.8, volta ad assicurare: necessario livello di garanzia riguardo al sistema delle notifiche via posta elettronica certificata.

Il presidente CARRARO comunica che l'emendamento 10.2 è stato ritirato.

Le restanti proposte emendative riferite all'articolo 10 sono date per illustrate.

In sede di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11, la senatrice BELLOT (*LN-Aut*) illustra le proposte 11.2 e 11.4 ponendo in evidenza l'opportunità di prevedere forme di agevolazione nel regime IVA a favore di piccole aziende e imprenditoria giovanile.

Tutti i rimanenti emendamenti all'articolo 11 sono dati per illustrati.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) interviene sull'emendamento 12.1, finalizzato all'introduzione di un regime fiscale agevolato per le imprese aventi sede nelle zone di confine; successivamente i restanti emendamenti riferiti all'articolo 12 sono dati per illustrati.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) illustra l'emendamento 13.1, concernente l'armonizzazione della disciplina nazionale dell'imposta sul valore aggiunto con le previsioni sul diritto alla detrazione di cui alla direttiva n. 112 del 2006.

Le restanti proposte emendative riferite all'articolo 13 sono quindi date per illustrate. Sono altresì dati per illustrati gli emendamenti riferiti agli articoli 14 e 15.

Il presidente CARRARO, essendo conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti, comunica che l'esame degli stessi proseguirà nelle sedute della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Sentiti gli interventi sull'ordine dei lavori dei senatori Gianluca ROSSI (PD) e SCIASCIA (FI-PdL XVII), il PRESIDENTE propone di sconvocare la seduta già convocata alle ore 8,45 di domani e di anticipare alle ore 13,30 la seduta già convocata alle ore 14,30 della medesima giornata; in tale seduta la Commissione potrà avviare l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2013 (IMU-Banca d'Italia).

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,15.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 615 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 34)**

La Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento del Senato, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui fondi comuni monetari COM (2013) 615 def., e accertata la sua conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, adotta la seguente risoluzione.

Considerato:

che i fondi di mercato monetario rappresentano uno strumento di investimento a breve termine caratterizzato da elevata liquidità e da tendenziale bassa variabilità del valore di mercato;

che costituiscono un importante fonte di finanziamento a breve termine per gli intermediari bancari e finanziari, le imprese e le amministrazioni pubbliche che emettono titoli di debito;

che per caratteristiche proprie rappresentano uno strumento attraente per gli investitori, analoghi ad un deposito bancario e in alternativa ad essi;

che sono esposti comunque a richieste di riscatto, in condizioni di particolare pressione dei mercati e che quindi presentano profili di criticità sotto l'aspetto della difficoltà a garantire la promessa di liquidità e sono esposti al rischio di corsa ai riscatti;

che in assenza dei presidi prudenziali tipici dei depositi bancari possono essere fonte di rischio sistemico e di contagio all'interno del sistema bancario e finanziario, con la necessità di interventi pubblici e delle banche centrali;

che essi sono considerati parte del «sistema bancario ombra», inteso come ogni attività creditizia che opera e coinvolge entità e attività collocate fuori del sistema bancario tradizionale;

che appare opportuno quindi definire un contesto regolatorio di maggiore coerenza con gli obiettivi di tutela della stabilità e sostenibilità del settore creditizio e finanziario. In tale contesto si pone peraltro in maniera concreta la scelta tra un sistema di regole molto dettagliato e cogente, con il rischio implicito di rendere l'operatività del mercato meno fluida e efficace, e l'indicazione di principi basilari di tutela della stabilità del mercato e quindi della tutela dei risparmiatori in generale, lasciando maggiori margini discrezionali agli operatori stessi. A tali fini l'adozione del regolamento, e quindi di un sistema di regole immediatamente applli-

cabili in tutti i paesi senza disarmonie di recepimento, in grado di definire dettagliatamente la cornice entro cui opereranno i fondi, con consapevolezza del loro ruolo peculiare, appare più rispondente al secondo modello;

valutato quindi

che la proposta di regolamento si muove in una logica di ampia portata rispetto all'applicazione dello stesso, interessando anche soggetti ed entità finora esclusi dalla regolamentazione,

che prevede tra l'altro norme che aumentano la liquidità dei Fondi di mercato monetario, stabilendo un livello minimo di attività giornaliera e settimanali;

che fissa l'obbligo dei fondi

– ad investire solo in strumenti il cui emittente abbia ricevuto un alto rating di merito creditizio;

– mantenere percentuali sostanziali di strumenti di pronta liquidabilità

– di fare ricorso solo a determinati strumenti derivati

– a rispettare limiti di durata media di portafoglio e di diversificazione del rischio

che la proposta è estesa e analitica e che per certi aspetti rischia di ridurre drasticamente e senza un principio di ragionevolezza la discrezionalità delle scelte e quindi avere incidenza negativa sulla sostenibilità economica dell'offerta dei fondi monetari;

confermando l'impianto generale e volendo suggerire miglioramenti in grado di conferire maggiore flessibilità operativa dei Fondi e raggiungere gli obiettivi di stabilità e garanzie del sistema

esprime una valutazione positiva e favorevole con le seguenti osservazioni:

1. Per quanto riguarda l'oggetto e l'ambito di applicazione del regolamento, (articolo 1) appare opportuno valutare la possibilità di ridurre la portata dovendosi ritenere esclusi dalla applicazione i fondi che, per caratteristiche e per politica di gestione e modalità di offerta al pubblico, sono sostanzialmente estranei ai fondi comuni monetari, specificando che il regolamento si applica ai quei fondi che investono esclusivamente in attività a breve termine e che sono finalizzati all'obiettivo di offrire rendimenti in linea con i tassi del mercato monetario e di mantenere il valore dell'investimento.

2. In relazione alle disposizioni dell'articolo 8, introdurre la possibilità per i fondi comuni di investimento di assumere prestiti finalizzati a fronteggiare sfasamenti temporanei nella gestione della tesoreria entro il limite del 10 per cento del valore delle attività.

3. Escludere dall'applicazione dell'articolo 13 le operazioni di acquisto con patto di rivendita che abbiano durata non superiore ai 7 giorni.

4. Per quanto riguarda le procedure interne di valutazione della qualità creditizia dei titoli, (artt. 9 e 16-20) la Commissione ritiene che

sia preferibile non affidarsi meccanicamente e automaticamente ai giudizi espressi da una o più agenzie di rating, ma sia assicurata da parte del fondo un'accurata valutazione del rischio di credito cui il patrimonio gestito potrebbe esser esposto; tuttavia, ritiene che il gestore del Fondo, nel rispetto del principio di proporzionalità,

si doti di una procedura interna per la valutazione del rischio di credito degli strumenti del mercato monetario basato sulla valutazione delle caratteristiche rilevanti degli emittenti e degli strumenti stessi, in modo da attenuare l'affidamento automatico ai giudizi espressi dalle agenzie di *rating*.

La Commissione infine suggerisce di valutare una modifica agli artt. 8 e 11 consentendo ai Fondi di investire in fondi del medesimo tipo, anche per ampliare le possibilità di indebitamento temporaneo.

La Commissione fa proprie integralmente le osservazioni espresse dalla Commissione per gli affari europei in merito all'atto in titolo.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 266 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 35)**

La Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento del Senato, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base COM (2013) 266 def. e accertata la sua conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, adotta la seguente risoluzione.

La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio mira ad armonizzare il conto di pagamento, così che si possa garantire la creazione di un mercato unico dei conti bancari efficiente e competitivo e con un elevato grado di protezione dei consumatori, adeguato a consentire una crescita tramite la maggior inclusione economica.

In particolare, si tenta di perseguire : la finalità di armonizzazione della terminologia e della presentazione delle spese relative ai conti di pagamento (al fine di facilitare il confronto tra le diverse offerte reperibili sul mercato), l'istituzione di una procedura che favorisca il trasferimento del conto di pagamento, l'accesso ai servizi di pagamento di base.

Il rispetto del principio di sussidiarietà è giustificato dalla necessità di evitare frammentazioni del mercato unico derivanti da regolamentazioni non uniformi che possano dar luogo ad ostacoli all'ingresso sul mercato. La rimozione di ostacoli alla libera circolazione dei servizi di pagamento (passibili di determinare distorsioni della concorrenza nel settore dei servizi bancari al dettaglio ed ostacolare la competitività, la crescita e l'occupazione), il raggiungimento di un livello omogeneo di protezione dei consumatori e la riduzione dei costi sono elementi in grado di incidere positivamente sulla competitività complessiva del mercato unico.

In merito al principio di proporzionalità, il provvedimento sembra congruo agli obiettivi che intende raggiungere.

L'European Banking Industry Committee, organo delle associazioni bancarie europee, si è espresso criticamente rispetto alla proposta di direttiva in oggetto, contestandone il rispetto del principio di sussidiarietà.

Il testo in esame prevede un'unica delega *ex art.* 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea alla Commissione, all'art. 3, par. 4, «*per stabilire una terminologia standardizzata a livello UE per i servizi di pagamento, che sia comune almeno a una maggioranza di Stati membri*» e che comprenda «*termini e definizioni comuni per i servizi comuni*».

Si tratta di una delega a tempo indeterminato, soggetta a revoca o obiezione da parte di Parlamento europeo o Consiglio. Per garantire omogeneità ed uniformità ai formati del documento informativo sulle spese e del riepilogo sulle spese, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione, per la redazione dei quali sarà assistita dal Comitato bancario europeo.

Entro cinque anni dalla sua entrata in vigore la direttiva in questione sarà soggetta a revisione.

L'articolo 1, nel determinare oggetto e ambito di applicazione del provvedimento, specifica che esso si applica ai prestatori di servizi di pagamento situati nell'Unione ed ai conti di pagamento detenuti dai consumatori: i conti detenuti da imprese sono esclusi dal suo campo di applicazione.

Per quanto concerne le spese connesse ad un conto di pagamento (capo II, artt. 3-8), l'atto prevede che prima della stipulazione di un contratto, al consumatore deve essere fornito, in ogni momento e gratuitamente, su un supporto durevole in locali aperti al pubblico e in formato elettronico su siti Internet:

- un documento informativo sulle spese, completo di elenco dei servizi di pagamento più rappresentativi soggetti a spese, a livello nazionale, e le spese corrispondenti per ciascun servizio;

- un glossario, «*redatto in modo chiaro e non ambiguo e in un linguaggio non tecnico*»;

L'articolo 5 disciplina la fornitura al consumatore, almeno una volta l'anno, di un riepilogo delle spese, che contenga tra l'altro la spesa unitaria addebitata per ogni servizio, l'importo totale nel periodo di riferimento delle spese per ogni servizio fornito e per la totalità dei servizi.

L'articolo 7 dispone che i consumatori debbano avere accesso ad almeno un sito Internet di confronto delle spese imposte sui servizi di pagamento a livello nazionale, che fornisca loro informazioni «*adeguate*».

Norme specifiche sono finalizzate a tutelare la completa informazione del consumatore in ambito contrattuale e commerciale e nel caso di conti inclusi in un pacchetto.

Per quanto riguarda il trasferimento di un conto di pagamento (capo III, artt. 9-13), l'articolo 9 assicura a tutti i consumatori che abbiano il conto di pagamento presso un prestatore situato nell'Unione la possibilità di trasferire il conto medesimo, anche in un altro Stato membro. L'articolo 10 descrive dettagliatamente, anche nelle scadenze temporali, l'articolata procedura prevista per il servizio di trasferimento, il mancato rispetto della quale può, ai sensi dell'articolo 12, dare vita a risarcimento da parte del prestatore di servizi di pagamento ove ne scaturiscano perdite finanziarie per il consumatore. L'eventuale addebito di spese per il consumatore è disciplinato dall'articolo 11.

Un'informativa sul servizio di trasferimento deve essere messa a disposizione dei consumatori gratuitamente ed in qualsiasi momento, su un supporto durevole nelle agenzie dei prestatori di servizio di pagamento aperte al pubblico e in formato elettronico sui propri siti Internet.

In materia di conto di pagamento di base (capo IV, artt. 14-19), l'articolo 15, incarica gli Stati membri di assicurare che i consumatori residenti legalmente nell'Unione (non quindi necessariamente cittadini) abbiano il «*diritto di aprire e usare il conto di pagamento con caratteristiche di base*», prodotto che deve essere offerto da almeno un prestatore di servizi di pagamento sul territorio nazionale, non unicamente mediante funzioni di banca *on-line* «*a titolo gratuito o per una spesa ragionevole*», senza l'obbligo di acquisto di servizi accessori. Nel contempo, ai sensi dell'art. 19, «*gli Stati membri assicurano che vengano adottate le misure per informare l'opinione pubblica sull'esistenza del conto di pagamento di base*» e sulle sue caratteristiche, con contestuale obbligo per gli istituti bancari di informare a loro volta i consumatori.

Elementi ostativi all'apertura del conto possono essere la circostanza che il consumatore sia già titolare di un conto di pagamento sul territorio nazionale o il mancato soddisfacimento delle condizioni relative alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. In nessun caso è consentita la discriminazione dei consumatori residenti legalmente nell'Unione in ragione della cittadinanza o del luogo di residenza.

L'articolo 16 disciplina le caratteristiche del conto di pagamento con caratteristiche di base, elencando i servizi da consentire, il numero minimo di operazioni da fornire con l'addebito di un'eventuale spesa, la possibilità di operare *on-line*.

Ai sensi dell'articolo 16, in questo tipo di conto non è consentito alcun tipo di scoperto. L'articolo 17 disciplina le spese ad esso associate, tra le quali la nozione di «*spesa ragionevole*», che viene definita in funzione dei livelli di reddito nazionali, della media delle spese applicate ai conti di pagamento nello Stato membro, del totale dei costi connessi alla fornitura del conto di pagamento con caratteristiche di base e dei prezzi al consumo nazionali. L'art. 18 disciplina il rapporto contrattuale, con particolare riferimento alla risoluzione unilaterale da parte del prestatore di servizi di pagamento.

Gli Stati membri, oltre ad individuare le autorità competenti chiamate a garantire e sorvegliare l'osservanza delle norme in via di adozione, dovranno assicurare che i consumatori abbiano accesso a procedure di reclamo e ricorso extragiudiziale delle controversie «*efficaci ed efficienti*». A loro spetterà inoltre comminare misure e sanzioni amministrative «*efficaci, proporzionate e dissuasive*» applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto interno adottate per il recepimento della direttiva, il cui termine è fissato dall'articolo 28 in un anno dall'entrata in vigore del testo.

Ai sensi dell'articolo 26, infine, gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione precise informazioni ai fini di una valutazione dell'operatività del sistema che si propone di instaurare.

Tutto ciò considerato, la Commissione esprime una valutazione favorevole con le seguenti osservazioni:

1. L'intenzione alla base della proposta di direttiva in esame, oltre ad essere pienamente condivisibile per gli aspetti diretti alla tutela del consumatore e quelli di ispirazione solidaristica dell'inclusione economica, entrambi frutto di una moderna concezione evolutiva di una società democratica, è passibile di avere una positiva ricaduta sull'andamento dell'economia di mercato.

Ricordando che il conto di pagamento può essere sottoscritto non solo presso le banche ma attraverso tutti gli istituti di pagamento, come, ad esempio, le catene di supermercati, gli operatori telefonici o i distributori di benzina, con un effetto di stimolo sulla domanda che tale strumento, se concretamente ed attentamente implementato, potrebbe tendenzialmente avere.

2. La valutazione favorevole è motivata dalla consapevolezza che l'ordinamento interno italiano già prevede una serie di disposizioni a maggior tutela del depositante (compresa la fattispecie del cambio conto non richiesto dal cliente, in occasione di cessione di sportelli da una banca all'altra) e che gli obblighi degli intermediari appaiono già sufficientemente delineati ai fini della proposta in esame.

La Commissione auspica altresì che il recepimento della direttiva costituisca l'occasione per incrementare tali possibilità con specifico riferimento alla portabilità dei servizi, tenendo conto dell'esperienza dei Paesi nei quali è previsto un ampio coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e degli utenti, da applicare a tutti i soggetti che esercitano attività di carattere bancario e di erogazione del credito.

La Commissione fa, infine, integralmente proprie le osservazioni e i rilievi espressi sull'atto dalla 14^a Commissione del Senato.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1058

Art. 1.

1.1

FUCKSIA, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti,» aggiungere le seguenti: «anche ai fini deflattivi,» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che salvaguardino, comunque, le tutele del contribuente».

1.2

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) Il previsione di un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari, al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale ed in particolar modo a favore delle piccole e medie imprese. A tal fine il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui ai successivi punti, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere qualsivoglia attività legata alla negoziazione di valori mobiliari in genere. I decreti legislativi si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare qualsiasi attività legata alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, sancendo così la separazione tra le funzioni delle banche commerciali da quelle delle banche d'affari;

2) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le

società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

3) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;

4) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di attuazione della presente delega, durante il quale le banche possano risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge».

1.3

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) prevedere, quando il Governo modifica o introduce nuove disposizioni tributarie, una relazione da trasmettere al Parlamento e alle competenti Commissioni parlamentari contenente l'impatto di gettito, gli effetti distributivi sui contribuenti e le implicazioni in termini di finanza locale».

1.4

VACCIANO, MOLINARI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) revisione delle obbligazioni tributarie a carico dei membri delle famiglie con l'introduzione di forme di esclusione dalla tassazione dei costi destinati obbligatoriamente e per legge all'acquisto di beni e servizi a favore dei membri delle famiglie e l'applicazione di coefficienti familiari per la determinazione del carico fiscale complessivo che tengano conto di ogni altra agevolazione».

1.5

FAVERO, PEZZOPANE

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) revisione delle obbligazioni tributarie a carico dei membri della famiglia con l'introduzione di forme di esclusione dalla tassazione dei costi sostenuti per l'acquisto di beni e servizi necessari a soddisfare i bisogni primari dei membri della famiglia e l'applicazione di coefficienti familiari per la determinazione del carico fiscale complessivo».

1.6

SANTINI

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) revisione delle obbligazioni tributarie a carico dei membri della famiglia con l'introduzione di forme di esclusione forfetaria dalla tassazione dei costi destinati obbligatoriamente per legge all'acquisto di beni e servizi a favore dei membri della famiglia e l'applicazione di coefficienti familiari per la determinazione del carico fiscale complessivo».

1.7

GASPARRI

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) revisione delle obbligazioni tributarie a carico dei membri della famiglia con l'introduzione di forme di esclusione forfetaria dalla tassazione dei costi destinati obbligatoriamente per legge all'acquisto di beni e servizi a favore dei membri della famiglia e l'applicazione di coefficienti familiari per la determinazione del carico fiscale complessivo».

1.8

DALLA ZUANNA, ROMANO, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) revisione delle obbligazioni tributarie a carico dei membri della famiglia con l'introduzione di forme di esclusione forfetaria dalla tassazione dei costi destinati obbligatoriamente per legge all'acquisto di

beni e servizi a favore dei membri della famiglia e l'applicazione di coefficienti familiari per la determinazione del carico fiscale complessivo».

1.9

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) esclusione della possibilità di aumento della misura degli acconti d'imposta al fine di considerare le norme modificate.

1.10

MOLINARI, VACCIANO

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Entro lo stesso termine, il Governo effettua una analisi di impatto della delega che valuti i costi/benefici anche dal punto di vista dell'efficacia ed efficienza ed alla luce di analoghe esperienze maturate negli altri paesi europei in ragione della futura Unione economica fiscale, riferendone alle Commissioni parlamentari competenti per materia, anche in relazione ad eventuali modifiche normative. Nelle more, l'attuazione dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, disposta dall'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sospesa».

1.11

Gianluca Rossi

Al comma 4, dopo le parole: «n. 135», inserire le seguenti: «e successive modificazioni».

1.12

OLIVERO

Al comma 4, sopprimere le parole: «anche in relazione ad eventuali modifiche normative».

1.13

PEZZOPANE

Al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: «anche in relazione ad eventuali modifiche normative».

1.14

PEZZOPANE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 23-*quater*, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento" sono soppresse;

b) le parole: "tale trattamento" sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento economico"».

1.15

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. In particolare, i decreti legislativi di cui al comma precedente devono rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le norme devono essere basate sui principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività;

b) deve essere garantita la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco;

c) la disciplina dell'obbligazione fiscale riduce quanto più possibile lo sforzo del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali;

d) la sanzione fiscale si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione».

1.16

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme per stabilizzare le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni».

Art. 2.**2.1**

MONTEVECCHI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 1 sostituire l'alinea con la seguente:

«1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, una revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati su tutto il territorio nazionale, in ottemperanza all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modifiche dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita, applicando i seguenti principi e criteri direttivi:»

Conseguentemente, alla lettera b), sopprimere le parole: «dei terreni edificabili accatastati come agricoli» nonché sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) procedere alla modifica delle norme vigenti che regolano il sistema catastale dei fabbricati al [me di realizzare la completa distinzione fra l'ambito tecnico descrittivo e quello estimativo;».

2.2

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) valorizzare lo strumento dell'autodichiarazione da parte del contribuente o del professionista da lui delegato».

2.3

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) attivare nuove procedure di accatastamento che prevedano una condivisione telematica dei dati e documenti tra l’Agenzia delle entrate e gli Uffici urbanistici dei Comuni».

2.4

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «speciali catastali» aggiungere le seguenti: «facilitare e supportare concretamente l’attività dei Comuni, Unioni di Comuni od Associazioni di Comuni per lo svolgimento di funzioni associate, nella cooperazione con l’Agenzia delle Entrate mediante il rafforzamento delle attività svolte dagli enti locali aventi valenza catastale-fiscale, sulla base delle norme vigenti come previsto dall’art. 3 – comma 5 della legge 23/12/1996 n.662 C 336, art. 1 della legge 311/2004, dall’art. 34-quinques della legge 80/2006».

2.5

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «potenziare e semplificare l’accessibilità dei Comuni, dei professionisti e dei cittadini ai dati catastali e della pubblicità immobiliare, attraverso l’integrazione dei dati immobiliari e l’interoperabilità dei sistemi informativi pubblici locali, regionali e centrali in materia catastale e territoriale».

2.6

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base dei dati rilevati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dove disponibili».

2.7

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) considerare come non si valutino come fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni».

2.8

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 1, lettera h), numero 1.2) dopo la parola: «mercato» aggiungere le seguenti: «rilevato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dove possibile» e dopo la parola: «localizzazione» aggiungere «, la classe energetica».

2.9

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 1, lettera i), numero 1) dopo le parole: «redditi da locazione medi» aggiungere le seguenti: «rilevati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dove possibile» e dopo la parola: «localizzazione» aggiungere le seguenti: «la classe energetica».

2.10

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 1, lettera i), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base dei dati rilevati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dove possibile».

2.11

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) prevedere che la regolarizzazione catastale sia applicabile ai soli immobili realizzati in conformità con la normativa urbanistica ed edilizia vigente, secondo le prescrizioni del regolatore generale ed in zona compatibile con la destinazione urbanistica, escludendo gli immobili abusivi non regolarizzabili dal punto di vista urbanistico, e quelli realizzati in aree a rischio sismico o idrogeologico».

2.12

BITONCI, BELLOT

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) prevedere agevolazioni fiscali, con riferimento all'imposta municipale propria, a favore dei terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli».

2.13

BELLOT, BITONCI

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) ad adottare specifiche sanzioni pecuniarie per i responsabili dei servizi delle Amministrazioni Comunali che, senza giustificato motivo, pur a conoscenza con relativa documentazione di situazioni di abusivismo, non dovessero segnalare agli appositi organi competenti tali situazioni ovvero non avessero provveduto ad intervenire così come previsto dalla normativa di settore».

2.14

BITONCI, BELLOT

Al comma 3, lettera l), dopo le parole: «equivalente (ISEE)», aggiungere le seguenti: «prevedendo altresì una riforma del regime dell'imposta municipale propria gravante sugli immobili di proprietà o in uso alle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sede di asili nido, scuola per l'infanzia e scuola prima-

ria che svolgono un servizio pubblico e che consideri adeguatamente, nel regime di detrazioni ed esenzioni, il ruolo svolto da questi Istituti».

2.15

BITONCI, BELLOT

Al comma 3, lettera o) aggiungere, in fine, le parole: «stabilendo altresì come tale modalità determini, per le risorse a favore dei Comuni e riferibili alle compensazioni IMU, una invarianza di gettito rispetto al valore finanziario del gettito ICI 2010».

2.16

Gianluca Rossi

Al comma 3, lettera p) sostituire le parole: « la messa in sicurezza degli immobili» con le seguenti: «la realizzazione di opere di adeguamento degli immobili alla normativa in materia di sicurezza».

2.17

FUCKSIA, SCIBONA, CIOFFI, BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 3, lettera p), in fine, sostituire le parole: «degli immobili» con le seguenti: «la salubrità, l'eliminazione delle barriere architettoniche e la loro riqualificazione energetica ed architettonica – ambientale degli immobili, e, in quest'ultimo caso, se rientrante in piani o programmi comunali di riqualificazione del territorio».

2.18

BELLOT, BITONCI

Al comma 3 dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

«s-bis) prevedere come l'omesso o tardivo adempimento delle operazioni di riclassamento e di revisione degli estimi, ai fini della responsabilità amministrativa rilevi danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente».

2.19

BELLOT, BITONCI

Al comma 3, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

«s-bis) prevedere che l'omesso o tardivo adempimento delle operazioni di riclassamento e di revisione degli estimi rilevi ai fini della responsabilità amministrativa per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente».

Art. 3.**3.1**

Gianluca Rossi

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento» con le seguenti: «della disciplina sia attuativa sia dell'accertamento».

3.2

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) valutare in forma disaggregata le stime dell'economia non osservata per settori economici e per tipologia di contribuenti, distinguendo i grandi contribuenti, le imprese di medie dimensioni, le imprese di piccole dimensioni, i lavoratori autonomi e le persone fisiche, valutando anche gli effetti del contrasto di interessi come strumento per ridurre l'evasione fiscale».

3.3

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «annuale», aggiungere le seguenti: «e pubblicate sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate, precisando chiaramente il numero e la tipologia delle azioni svolte, suddivise per tipologia di settore e per Regione».

3.4

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere che le azioni svolte per il contrasto all'evasione fiscale siano pubblicate sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate, indicando il numero, la tipologia e la regione dove l'azione si è svolta».

3.5

GASPARRI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «livello nazionale» inserire le seguenti: «, delle associazioni familiari».

3.6

FAVERO, PEZZOPANE

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «livello nazionale», aggiungere le seguenti: «, delle associazioni familiari».

3.7

SANTINI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «livello nazionale» inserire le seguenti: «, delle associazioni familiari».

3.8

DALLA ZUANNA, ROMANO, DI BIAGIO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «livello nazionale» inserire le seguenti: «, delle associazioni familiari».

3.9

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, lettera d), numero 1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e diffondere altresì i dati dei controlli e delle verifiche su tutto il territorio nazionale, in modo da monitorare soprattutto i territori dove minore è lo propensione a pagare le imposte».

3.10

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole: «valutare l'ampiezza», aggiungere le seguenti: «, la localizzazione».

3.11

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) La commissione di cui al precedente comma ha anche il compito di effettuare uno studio sugli squilibri territoriali dell'evasione e sulla propensione al pagamento delle imposte, al fine di riequilibrare il recupero di gettito».

3.12

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) istituire uno strumento specifico per verificare arricchimenti illeciti ai danni dell'erario da parte di chi ricopre, o abbia ricoperto negli ultimi venti anni, cariche pubbliche elettive o incarichi di rilievo nelle Pubbliche Amministrazioni, basato su un confronto del patrimonio del soggetto con tutti i redditi, di qualunque natura, percepiti e dichiarati, e prevedere la pubblicazione dei relativi accertamenti sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate;».

Art. 4.**4.1**

GASPARRI

Al comma 1, alla fine del periodo, dopo le parole: «livello nazionale» inserire le seguenti: «, delle associazioni familiari».

4.2

DALLA ZUANNA, ROMANO, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo le parole: «livello nazionale» inserire le seguenti: «, delle associazioni familiari».

4.3

FAVERO, PEZZOPANE

Al comma 1, dopo le parole: «livello nazionale», aggiungere le seguenti: «, delle associazioni familiari».

4.4

SANTINI

Al comma 1, dopo le parole: «livello nazionale» inserire le seguenti: «delle associazioni familiari».

4.5

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 2, dopo la parola: «svantaggiate,» aggiungere le seguenti: «anche sulla base delle risultanze dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),».

4.6

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il Governo, assicura con gli stessi decreti legislativi di cui all'articolo 1, la razionalizzazione e la riforma dell'istituto della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in modo tale da far sì che la quota relativa alle scelte non espresse dai contribuenti rimanga in capo al bilancio dello Stato».

4.7

CARRARO

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese», inserire le seguenti: «, nonché parte dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa pubblica corrente secondo le modalità e nei limiti stabiliti annualmente in un apposito rapporto allegato al disegno di legge di bilancio».

4.8

PEZZOPANE

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese», inserire le seguenti: «, nonché parte dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa pubblica corrente secondo le modalità e nei limiti stabiliti annualmente in un apposito rapporto allegato al disegno di legge di bilancio».

4.9

BELLOT, BITONCI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese», inserire le seguenti: «, nonché parte dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa pubblica corrente secondo le modalità e nei limiti stabiliti annualmente in un apposito rapporto allegato al disegno di legge di bilancio».

4.10

BITONCI, BELLOT

Al comma 3, dopo le parole: «del Fondo medesimo», aggiungere le seguenti parole: «ovvero alla riduzione progressiva del cuneo fiscale delle imprese».

Art. 5.**5.1**

MOLINARI, VACCIANO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguente:

«a) definire la condotta abusiva come un puro artificio o una serie artificiosa di costruzioni che sia stata posta in essere allo scopo di eludere l'imposizione e che comporti un indebito vantaggio fiscale;».

5.2

VACCIANO, MOLINARI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) definire la condotta abusiva come uso di strumenti giuridici idonei essenzialmente ad ottenere un risparmio d'imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione;».

5.3

VACCIANO, MOLINARI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) escludere la configurabilità di una condotta abusiva se l'operazione o la serie di operazioni è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali ed oggettive;».

5.4

VACCIANO, MOLINARI

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) Disciplinare il regime della prova ponendo a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare il disegno abusivo ed i relativi vantaggi fiscali indebitamente conseguiti, lasciando in capo al contribuente l'onere di allegare l'esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustifichino il ricorso agli strumenti giuridici utilizzati;».

5.5

VACCIANO, MOLINARI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «e le eventuali modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché la loro mancata conformità a una normale logica di mercato».

Conseguentemente, in fine, sostituire le parole: «a tali strumenti;», con le seguenti: «agli strumenti giuridici utilizzati;».

5.6

FORNARO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis). Considerato che condizione dell'antigiuridicità della condotta abusiva è che il risparmio di imposta si concretizzi in capo al soggetto che pone in essere la condotta, l'accertamento tributario e l'applicazione del conseguente regime sanzionatorio dovranno essere solo in capo al soggetto che consegue l'indebito risparmio d'imposta».

5.7

MARAN, OLIVERO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) effettuare l'accertamento tributario ed applicare il conseguente regime sanzionatorio in capo al soggetto che consegue l'indebito

risparmio d'imposta, anche in deroga alle regole ordinariamente applicabili».

5.8

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis). Prevedere una elencazione delle fattispecie di condotta abusiva così come emerse dalla casistica giurisprudenziale;».

Art. 6.

6.1

MOLINARI, VACCIANO, FUCSIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «favorendo l'istituzione di uno sportello unico del contribuente che faciliti i rapporti con la P.A.».

6.2

BELLOT, BITONCI

Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis). Stabilendo che, per tutte le tipologie di rateizzazione, gli interessi dovuti sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti al saggio legale;

e-ter). Stabilendo che, anche nel caso in cui l'inadempimento dei termini la decadenza dal beneficio della rateizzazione, la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 deve essere commisurata all'importo delle rate non versate e non anche a quello dei tributi che rimangono ancora da pagare sulla base del piano di ammortamento;

e-quater). Prevedendo che le norme più favorevoli emesse in sede di svolgimento della delega debbano trovare applicazione anche alle rateizzazioni in corso, per il quale il contribuente non sia decaduto dal beneficio della rateizzazione».

6.3

Gianluca Rossi

Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis). Prevedendo limiti e condizioni alla prestazione di garanzie fideiussorie per la rateizzazione del debito, tenuto conto, in particolar modo, dei versamenti effettuati sul conto fiscale nel decennio precedente alla data di pagamento della prima rata».

6.4

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 6 dopo la parola: «garantirne», aggiungere le seguenti: «la semplificazione delle procedure e».

6.5

Gianluca Rossi

Al comma 6, sostituire le parole: «di una migliore tutela», con le seguenti: «della tutela»; sostituire le parole: «che non producono», con le seguenti: «nei casi in cui non producano».

Art. 7.**7.1**

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis). All'introduzione, per le piccole imprese, di tre regimi fiscali:

- 1) un regime contabile semplificato;
 - 2) un regime fiscale per le attività imprenditoriali marginali con una tassazione forfetaria e ridotti adempimenti;
 - 3) un regime fiscale che comporti una tassazione sostitutiva del reddito per le imprese di minori dimensioni e presenti elementi di premialità per le nuove iniziative produttive».
-

7.2

Gianluca Rossi

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis). All'armonizzazione e alla semplificazione dei termini di approvazione e conseguente pubblicizzazione di modelli, *software* applicativi e modellistica in genere garantendo la conoscibilità degli stessi con una tempistica adeguata all'assolvimento dei relativi adempimenti da parte dei contribuenti».

7.3

Gianluca Rossi

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis). Alla omogeneizzazione dei criteri di computo dei termini e delle relative scadenze fiscali».

7.4

Gianluca ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis). All'istituzione di un credito d'imposta a favore delle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l'espletamento degli adempimenti amministrativi finalizzati ad attività di controllo fiscale».

7.5

CARRARO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis). All'istituzione di un credito d'imposta a favore delle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l'espletamento degli adempimenti amministrativi finalizzati ad attività di controllo fiscale».

7.6

BELLOT, BITONCI

Al comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) all'istituzione di un credito d'imposta a favore delle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l'espletamento degli adempimenti amministrativi finalizzati ad attività di controllo fiscale».

Art. 8.**8.1**

VACCIANO, MOLINARI

Al comma 1, dopo le parole: «non possono comunque essere ridotte le pene minime», aggiungere le seguenti: «e quelle accessorie».

8.2

BITONCI, BELLOT

Al comma 1, dopo le parole: «all'effettiva gravità dei comportamenti» aggiungere le seguenti: «distinguendo tra il caso in cui l'infedeltà della dichiarazione derivi dalla mancata indicazione di elementi attivi di imposta o base imponibile e il caso in cui discenda invece dal disconoscimento di componenti negativi, deduzioni o detrazioni indicate in dichiarazione dal contribuente, purché non fittizi».

8.3

VACCIANO, MOLINARI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; le modalità di applicazione in ambito tributario delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136».

Art. 9.**9.1**

CARRARO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «procedere alla revisione delle modalità di accertamento a mezzo indagini finanziarie prevedendo che i prelevamenti rilevano come ricavi o compensi, fermo restando la possibilità di prova contraria, per la parte che eccede quanto serve a garantire il tenore di vita del contribuente e della sua famiglia».

9.2

PEZZOPANE

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, procedere alla revisione delle modalità di accertamento a mezzo indagini finanziarie prevedendo che i prelevamenti rilevano come ricavi o compensi, fermo restando la possibilità di prova contraria, per la parte che eccede quanto serve a garantire il tenore di vita del contribuente e della sua famiglia».

9.3

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «procedere alla revisione delle modalità di accertamento a mezzo indagini finanziarie prevedendo che i prelevamenti rilevano come ricavi o compensi, fermo restando la possibilità di prova contraria, per la parte che eccede quanto serve a garantire il tenore di vita del contribuente e della sua famiglia».

9.4

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo la gratuità delle transazioni non superiori a 500 euro sia per il consumatore finale, sia per gli esercenti commerciali».

9.5

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «e prevedere disincentivi all'utilizzo del contante».

9.6

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «e prevedere disincentivi all'utilizzo del contante» con le parole: «salvaguardando l'uso del denaro contante per tutte le transazioni non superiori a 3.000 euro».

9.7

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «nonché incentivi all'utilizzo della moneta elettronica» con le parole: «ed introducendo agevolazioni, sotto forma di parziali deduzioni o detrazioni, per chi sostiene costi e spese mediante ricorso a mezzi di pagamento tracciabili».

9.8

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo altresì una specifica disciplina di deroga ai limiti per l'utilizzo del denaro contante nelle Case da gioco autorizzate, esercitate direttamente o indirettamente da enti pubblici, sulla base dei livelli medi previsti negli altri paesi europei confinanti».

9.9

MALAN

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) prevedere l'introduzione di sistemi di tassazione delle attività transnazionali, ivi comprese quelle connesse alla raccolta pubblicitaria, basati su adeguati meccanismi di stima delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale. La decorrenza degli effetti delle dispo-

zioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione della presente lettera è coordinata con il recepimento, negli Stati membri dell'Unione europea, della disciplina armonizzata stabilita dall'Unione europea o dagli organismi internazionali».

Art. 10.

10.1

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente», aggiungere le seguenti: «assicurando la terzietà dell'organo giudicante, la cui struttura organizzativa deve rispondere solo al Ministro di grazia e giustizia».

10.2

DE POLI

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «anche personalmente», aggiungere le seguenti: «... ed ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie».

10.3

DE PIETRO, VACCIANO

Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere in fine le seguenti parole: «ed ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie».

10.4

MARINELLO

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «anche personalmente», aggiungere le seguenti: «e l'ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie».

10.5

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «anche personalmente», aggiungere le seguenti: «e l'ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie».

10.6

OLIVERO

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «anche personalmente», aggiungere le seguenti: «e l'ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie».

10.7

FORNARO, RUSSO

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «anche personalmente» aggiungere le seguenti: «e l'ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie;».

10.8

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: «, purché ne sia assicurata la prova dell'avvenuta visualizzazione;».

10.9

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis). Prevedere una revisione delle modalità di calcolo degli interessi di mora applicati nelle procedure di riscossione, al fine di uniformarli, se più onerosi, a quelli applicati alle somme dovute dall'Amministrazione al contribuente a titolo di rimborso ove quest'ultimo sia intempestivo».

10.10

PEZZOPANE

Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: «del gruppo stesso», aggiungere le seguenti: «e delle società iscritte all'albo di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nate per scorporo di ramo di azienda di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248».

10.11

CALEO

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 6) con il seguente: «6) assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti».

10.12

BITONCI, BELLOT

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 6) con il seguente: «6) assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti».

10.13

GENTILE

Al comma 1, lettera c), numero 6), sopprimere le parole: «con lo strumento del ruolo» e dopo la parola «partecipate» inserire le seguenti: «, con società sottoposte a controllo pubblico, con i soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

10.14

OLIVERO

Al comma 1, lettera c), numero 6), prima delle parole: «con lo strumento del ruolo», inserire la seguente: «anche».

10.15

FORNARO, PEZZOPANE

Al comma 1, lettera c), numero 6), prima delle parole: «con lo strumento del ruolo», inserire la seguente: «anche».

10.16

CASSANO

Al comma 1, lettera c), numero 6), prima delle parole: «con lo strumento del ruolo», inserire la seguente: «anche».

10.17

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI

Al comma 1, lettera c), numero 6), sopprimere le parole da: «ovvero avvalendosi» a «Equitalia».

10.18

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:
«8-bis) prevedere la pubblicazione obbligatoria delle attività svolte in termini di somme riscosse, rateizzazioni attuate, pignoramenti disposti».

Art. 11.**11.1**

MOSCARDELLI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) introduzione delle norme per la ridefinizione delle regole di determinazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle società secondo i seguenti principi e criteri direttivi: razionalizzare e semplificare, mantenendo fermo il modello della dipendenza parziale del reddito imponibile dall'utile civilistico, la trama delle regole tributarie che, imponendo una grande mole di variazioni in aumento ed in diminuzione, appesanti-

scono la gestione degli adempimenti gravanti sul mondo delle imprese ed annacquano, al contempo, l'interesse ad una tassazione rispettosa del fondamentale principio della capacità contributiva.».

11.2

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, alla lettera b), dopo la parola: «dovuto» aggiungere le seguenti: «e l'esclusione dall'imposta sul valore aggiunto per i contribuenti, anche organizzati in forma societaria, il cui volume di affari annuale è inferiore a quarantamila euro, stabilendone altresì l'indetraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti».

11.3

MOSCARDELLI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) eliminazione, quanto alla perdita di periodo sofferta dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti, del limite quantitativo all'utilizzo ed introduzione, limitatamente ai casi in cui il riporto in avanti non consente l'integrale assorbimento delle perdite pregresse, dell'istituto del riporto all'indietro circoscrivendolo temporalmente;

d-ter) istituzione di un regime unitario per la perdita di periodo sofferta dagli imprenditori individuali e dai lavoratori autonomi che, a prescindere dal regime contabile adottato e fatto salvo il caso dei soggetti che si avvalgono di regimi fiscali sostitutivi, consenta la compensazione orizzontale nel periodo d'imposta in cui si patisce la perdita ed il riporto in avanti senza limiti di tempo nell'ipotesi in cui il reddito complessivo di periodo risulti incapiante;

d-quater) ridefinizione, quanto al riporto della perdita di periodo sofferta da società ed enti partecipanti ad operazioni di fusione e scissione, della verifica di operatività di cui all'articolo 172, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con l'individuazione di parametri meglio capaci di intercettare condotte elusive o abusive e di escludere, al contempo, l'indiscriminata inibizione del suddetto riporto».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere, il seguente:

«1-bis. Nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo chiarisce che l'utilizzo della perdita di periodo va consentito, an-

che in sede di accertamento, a prescindere dall'esercizio di qualsivoglia opzione».

11.4

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) adozione di un regime di determinazione forfetaria delle imposte dirette e dell'IVA per i giovani di età inferiore ai trentacinque anni che intraprendono attività d'impresa o lavoro autonomo, anche in forma societaria, il cui volume d'affari annuale non ecceda i cinquanta-mila euro».

11.5

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) eventuale armonizzazione della base imponibile delle imposte italiane con quelle previste per le medesime tipologie di redditi negli altri paesi europei».

11.6

SANTINI

Al comma 2, dopo le parole: «attività produttive (IRAP)» aggiungere le seguenti: «, individuando il numero, comunque non inferiore a tre, di lavoratori subordinati a tempo pieno direttamente utilizzati nell'attività produttiva e funzionali al conseguimento di ricavi e compensi, al di sopra del quale si considera realizzato il presupposto dell'assoggettamento ad Irap».

11.7

BONFRISCO

Al comma 2, dopo le parole: «attività produttive (IRAP)» aggiungere le seguenti: «, individuando il numero, comunque non inferiore a tre, di lavoratori subordinati a tempo pieno direttamente utilizzati nell'attività

produttiva e funzionali al conseguimento di ricavi e compensi, al di sopra del quale si considera realizzato il presupposto dell'assoggettamento ad Irap».

11.8

OLIVERO

Al comma 2, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «individuando il numero, comunque non inferiore a tre, di lavoratori subordinati a tempo pieno direttamente utilizzati nell'attività produttiva e funzionali al conseguimento di ricavi e compensi, al di sopra del quale si considera realizzato il presupposto dell'assoggettamento ad Irap».

11.9

BITONCI, BELLOT

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo inoltre la progressiva estensione della deducibilità dell'IRAP dal reddito d'impresa e professionale, al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione».

11.10

BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) identificazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione non inferiore a 12.000 euro;

b) concentrazione dei regimi di favore fiscale essenzialmente su natalità, lavoro, giovani;

c) previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti sempre più favorevole o eguale, mai peggiore del precedente».

11.0.1

GENTILE

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica dell'articolo 5, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - T.U.I.R.)

1 Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazioni agli utili, fatti salvi i casi di cui all'articolo 14, comma 4, legge n. 537 del 1993 per i quali tali redditi sono da attribuirsi esclusivamente al percettore del provento illecito conseguente al compimento di un atto doloso intenzionalmente diretto alla lesione di un altrui diritto."».

Art. 12.**12.1**

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) introduzione di un regime fiscale agevolato per le imprese con sede nelle zone di confine, al fine di prevenire la delocalizzazione delle stesse all'estero».

12.2

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, lettera c), inserire, in fine, le parole: «e alla revisione dell'aliquota IRES per le piccole imprese, al fine di prevederne il dimezzamento per queste ultime».

12.3

BITONCI, BELLOT

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) presentazione di una garanzia fideiussoria di adeguato valore all'atto dell'apertura di una nuova partita iva da parte di soggetti extra UE»;

12.4

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) introduzione, per le nuove iniziative imprenditoriali messe in atto da giovani di età non superiore a trentacinque anni, di un regime fiscale agevolato con aliquota inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alle vigenti e di una contribuzione previdenziale ridotta per le prime annualità, con la possibilità di compensare nelle annualità successive la differenza contributiva.».

12.5

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) revisione del regime fiscale e del regime di deducibilità dei beni strumentali d'impresa, al fine di armonizzare la normativa nazionale con quella comunitaria.».

12.6

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) riduzione dell'aliquota IRES per le piccole imprese; all'onere si provvede mediante una contemporanea riduzione delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato.».

12.7

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) promozione e sostegno per la occupazione dei giovani con età inferiore ai trentacinque anni, prevedendo altresì, allo scopo di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro, una riduzione degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro e senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.».

12.8

PANIZZA, BERGER

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) revisione del sistema di imposizione relativo agli atti di disposizione della piccola proprietà contadina, tenendo conto della peculiare rilevanza dello stesso per l'attività imprenditoriale agricola, da tutelare e incentivare tramite agevolazioni che neutralizzino gli effetti derivanti dall'attuazione del federalismo fiscale municipale.».

Art. 13.**13.1**

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) armonizzazione della disciplina dell'applicazione separata dell'imposta di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla disciplina del diritto alla detrazione previsto dalla direttiva del 2006 n. 112/CE. A tal fine il Governo è delegato ad adottare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, le opportune modifiche di coordinamento alle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.».

13.2

CASSANO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) armonizzazione della disciplina dell'applicazione separata dell'imposta di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 alla disciplina del diritto alla detrazione previsto dalla direttiva del 2006 n. 112/CE. A tal fine il Governo è delegato ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento ad altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.».

13.3

Gianluca ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) agevolazione dei trasferimenti d'azienda a titolo oneroso mediante riduzione dell'imposizione indiretta e previsione della perdita del beneficio in caso di successivo trasferimento prima che siano decorsi cinque anni.».

13.4

OLIVERO

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) agevolazione dei trasferimenti d'azienda a titolo oneroso mediante riduzione dell'imposizione indiretta e previsione della perdita del beneficio in caso di successivo trasferimento prima che siano decorsi cinque anni.».

13.5

BELLOT, BITONCI

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) agevolazione dei trasferimenti d'azienda a titolo oneroso mediante riduzione dell'imposizione indiretta e previsione della perdita

del beneficio in caso di successivo trasferimento prima che siano decorsi cinque anni.».

13.6

CARRARO

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) agevolazione dei trasferimenti d'azienda a titolo oneroso mediante riduzione dell'imposizione indiretta e previsione della perdita del beneficio in caso di successivo trasferimento prima che siano decorsi cinque anni.».

13.7

CASSANO

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) adeguamento, nell'ambito del regime del gruppo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla lettera b) del precedente comma 1, della disciplina delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, per evitare che nei confronti dei soggetti che optano per il suddetto regime si produca un aggravio impositivo.».

13.8

VACCIANO, MOLINARI

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) adeguamento, nell'ambito del regime del gruppo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla lettera b) del precedente comma 1, della disciplina delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, per evitare che nei confronti dei soggetti che optano per il suddetto regime si produca un aggravio impositivo.».

Art. 14.**14.1**

BELLOT, BITONCI, CANDIANI

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) adottare iniziative volte a dare attuazione agli impegni assunti con la conversione del decreto-legge n. 158 del 2012 al fine di rendere più efficace e incisiva l'azione di contrasto al GAP e ai fini dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d'azzardo patologico garantendo loro le medesime prestazioni previste per gli alcol/tossicodipendenti».

14.2

CANDIANI, BELLOT, BITONCI

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«escludendo altresì dalle gare per il rilascio di concessioni in materia di giochi le persone fisiche e giuridiche condannate per reati gravi anche in via non definitiva».

14.3

CANDIANI, BELLOT, BITONCI

Al comma 2, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) introduzione di sanzioni di importo minimo pari a 5.000 euro, e fino ad un massimo di 20.000 euro nel caso di recidiva, per gli esercenti che vendano giochi con vincite a premi ai minori di anni 18, e la chiusura temporanea, dei luoghi di gioco per gli esercenti che vendano giochi con vincite a premi ai minori di anni diciotto».

14.4

CANDIANI, BELLOT, BITONCI

Al comma 2, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) definizione di adeguate forme di sostegno alle azioni a carattere informativo e preventivo sviluppate dagli Enti locali sui rischi connessi al gioco d'azzardo;».

14.5

CARRARO

Al comma 2, sostituire la lettera z), con la seguente:

«z) rafforzamento del monitoraggio, controllo e verifica circa il rispetto e l'efficacia delle limitazioni vigenti in materia di divieto di pubblicità per i giochi con vincita in denaro, anche ai fini della revisione della disciplina in materia, con particolare riguardo all'obiettivo della tutela dei minori;».

14.6

CARRARO

Al comma 2, lettera z), sopprimere le parole: «di divieto».

14.7

CARRARO

Al comma 2, sostituire la lettera aa), con la seguente:

«aa) introduzione del divieto di pubblicità nelle fasce protette delle trasmissioni radiofoniche e televisive per i giochi con vincita in denaro qualora la programmazione sia prevalentemente destinata ai minori;».

14.8

CANDIANI, BELLOT, BITONCI

Al comma 2, dopo la lettera aa), inserire la seguente:

«aa-bis) rafforzamento di misure di controllo e di prevenzione a tutela dei minori e delle altre persone vulnerabili affette da ludopatia, garantendo e riducendo le possibilità di accesso da parte dei minorenni, attraverso campagne informative di prevenzione».

14.9

CANDIANI, BELLOT, BITONCI

Al comma 2, dopo la lettera aa), inserire la seguente:

«aa-bis) promozione e finanziamento di programmi di informazione e sensibilizzazione sull'uso responsabile del denaro e sui rischi collegati al gioco d'azzardo da realizzare nelle scuole e con il coinvolgimento delle famiglie al fine di aiutarle nell'attività educativa».

14.10

CANDIANI, BELLOT, BITONCI

Al comma 2, dopo la lettera aa), inserire la seguente:

«aa-bis) rafforzamento del sistema esistente di tracciabilità del denaro, definendo uno specifico conto dedicato con annesso registro delle scommesse e dei concorsi pronostici dove annotare gli importi della raccolta delle giocate, delle vincite e della relativa differenza».

14.15

CASSANO

Al comma 2, sostituire la lettera bb), con la seguente:

«bb) previsione di divieto della pubblicità riguardante il gioco *on line*, realizzata da soggetti che non conseguono concessione statale di gioco».

14.16

CASSANO

Al comma 2, lettera bb), sostituire le parole: «una limitazione massima» con le seguenti: «un divieto».

14.17

TARQUINIO

Al comma 2 sopprimere la lettera ff).

14.18

GAETTI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 2, sopprimere la lettera ff).

14.19

MARINELLO

Al comma 2, lettera ff), sostituire i numeri da 1) a 4) con i seguenti:

«1) Promuovere l'istituzione dell'Unione Ippica Italiana associazione senza fini di lucro, sottoposta alla vigilanza e al controllo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali rappresentativa dei proprietari e degli allevatori di cavalli da corsa e delle società di gestione degli ippodromi con previsione che la disciplina degli organi di governo della stessa sia improntata a criteri di paritetica rappresentanza e che nella struttura organizzativa sia ricostituita la figura degli Enti Tecnici rappresentativi di tutte le componenti associative del comparto e degli altri soggetti della filiera ippica;

2) previsione che l'Unione Ippica Italiana provveda in particolare:

a) alla definizione e l'aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e della connessa programmazione televisiva secondo gli atti predisposti dagli Enti Tecnici;

b) alla pianificazione e la gestione del fondo annuale per lo sviluppo e la promozione del settore ippico;

c) alla ripartizione del fondo annuale di dotazione tra spese di funzionamento dell'Unione, spese funzionali allo svolgimento dell'attività ippica, spese per la promozione del prodotto ippico, premi delle corse nella misura non inferiore al 50 per cento delle entrate totali dell'Unione

e con il minimo garantito di 200 milioni di euro, nonché alla remunerazione e al funzionamento degli ippodromi di interesse nazionale e locale come stabilito dal MIPAAF;

d) all'erogazione dei premi vinti al traguardo, in tempi prestabiliti certi, da proprietari e allevatori, nonché alla remunerazione degli ippodromi secondo quanto previsto dalle convenzioni e dal MIPAAF, nonché all'erogazione delle spettanze delle categorie professionali e delle associazioni di categoria;

e) al coordinamento e all'esecuzione dell'attività di *marketing* e di promozione del prodotto ippico;

f) alla gestione delle banche dati relative alle corse usufruendo dei servizi degli Enti Tecnici;

g) all'esecuzione di ogni servizio amministrativo e tecnico, ad eccezione dei controlli *antidoping* e della giustizia sportiva, funzionale allo svolgimento delle corse e alla raccolta delle scommesse, compresa la gestione del segnale televisivo, esclusi quelli di competenza degli ippodromi, in base ai criteri emanati dal MIPAAF;

h) al rilascio e alla revisione nonché al controllo periodico delle licenze degli operatori, alla sottoscrizione della clausola compromissoria da parte di tutti gli operatori del settore secondo gli atti predisposti dagli Enti Tecnici;

i) ai rapporti con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e con i concessionari per il riordino e l'ottimizzazione della raccolta delle scommesse ippiche.

3) previsione che gli Enti Tecnici provvedano:

a) alla definizione e aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici;

b) alla gestione delle banche dati relative alle corse;

c) al rilascio e alla revisione nonché al controllo periodico delle licenze degli operatori;

d) alla sottoscrizione della clausola compromissoria da parte di tutti gli operatori ippici;

e) alla stesura dei piani pluriennali per l'allevamento su proposta delle associazioni degli allevatori;

f) alla formulazione dei regolamenti tecnici;

g) alle azioni di verifica e vigilanza sulle strutture tecniche degli ippodromi e dei centri di allenamento a tutela della salute umana e animale;

h) alla riscossione di diritti di segreteria e multe previsti nei regolamenti.

Parte delle funzioni attribuite agli Enti Tecnici possono essere delegate alle Associazioni di categoria dei proprietari ed allevatori purché munite del riconoscimento giuridico dalle Prefetture di competenza con iscrizione nel registro delle persone giuridiche;

4) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico costituito dalle seguenti risorse:

a) la quota della raccolta delle scommesse su eventi a base ippica di pertinenza dell'Unione; la quota è versata mensilmente alla stessa Unione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza; l'Agenzia dei monopoli e delle dogane risponde dei versamenti all'Unione nei limiti di quanto ricevuto dai concessionari. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi applicativi della presente lettera u), dispone l'aggiornamento della convenzione di concessione prevedendo apposite penali e cause di revoca per il ritardato o mancato versamento delle quote di spettanza dell'Unione;

b) i proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi, *internet*, mobile, audio video, relativi alle immagini ippiche con qualsiasi mezzo tecnologico trasmesse o veicolate e ogni altro sfruttamento di immagine, modulate da apposito regolamento da sottoscrivere da parte degli operatori;

c) un contributo annuale, stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, a valere sulle maggiori entrate maturate annualmente, non superiore al 4 per cento del prelievo erariale unico maturato nell'anno precedente relativamente agli apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento;

d) un contributo mensile di importo pari alle imposte derivanti dalle attività di raccolta dei giochi pubblici effettuata nel mese all'interno degli ippodromi; il contributo è versato all'Unione entro 45 giorni dalla fine del mese a cui si riferisce; gli ippodromi potranno commercializzare alloro interno i giochi pubblici con vincita in denaro, oltre a quelli già previsti dalla legge, ferma la disponibilità da parte della società di gestione dell'ippodromo delle necessarie concessioni o di adeguati contratti con società concessionarie. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi applicativi della presente lettera u), definisce, nell'ambito di un indirizzo di efficienza operativa nella distribuzione dei giochi pubblici con vincita in denaro, i requisiti tecnici e di spazio del locale in cui è effettuata la vendita di tali prodotti, il numero degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, installabili presso ciascun ippodromo nonché le modalità tecniche per il calcolo delle imposte derivanti dalla vendita di tali giochi; il contributo è destinato dall'Unione al miglioramento degli impianti ippici, al monte premi e ai piani allevatoriali;

e) un contributo mensile di importo pari alle imposte derivanti dalle scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche; il contributo è versato all'Unione entro 45 giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dal-

l'entrata in vigore dei decreti legislativi applicativi della presente lettera u), definisce le categorie di eventi virtuali assimilabili alle corse ippiche. Il contributo è destinato dall'Unione al miglioramento degli impianti ippici, al monte premi e ai piani allevatoriali;

f) proventi da *simulcasting* in entrata ed uscita con l'estero;

g) i proventi derivanti dall'introduzione dell'imposta sulle giocate ippiche *online* stabilito dal MEF di concerto con il MIPAAF, ritenendo il settore ippico «servizio generale di interesse economico»;

5) previsione che qualora le risorse scaturenti dalle voci del precedente numero 4) non fossero sufficienti alla realizzazione di tutte le funzioni dell'Unione, le stesse verranno integrate fino ad un importo massimo pari al 3,50 per cento della quota parte delle entrate erariali ed *extra* erariali derivanti dai giochi con vincita di denaro e fino al raggiungimento di un fabbisogno totale minimo di 400 milioni di euro annui;

6) attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell'organizzazione dell'attività del controllo *antidoping* e il funzionamento della giustizia sportiva di primo e secondo livello, prevedendo l'obbligatorietà della clausola compromissoria per tutti componenti del settore definendone i contenuti essenziali».

14.20

MARINELLO

Al comma 2, lettera ff), sostituire i numeri da 1) a 4) con i seguenti:

«1) Promuovere l'istituzione dell'Unione Ippica Italiana, associazione senza fini di lucro, sottoposta alla vigilanza e al controllo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali rappresentativa dei proprietari e degli allevatori di cavalli da corsa e delle società di gestione degli ippodromi con previsione che la disciplina degli organi di governo della stessa sia improntata a criteri di paritetica rappresentanza e che nella struttura organizzativa siano costituite le Consulte Tecniche, organismi rappresentativi di tutte le componenti associative della filiera ippica chiamate ad esprimere parere vincolante su alcune materie di loro competenza, in particolare sui piani pluriennali per l'allevamento, sulla definizione e l'aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e sul regolamento delle corse;

2) previsione che al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali spetti l'organizzazione dell'attività del controllo *antidoping* e il funzionamento della giustizia sportiva di secondo livello definendo i contenuti essenziali della clausola compromissoria obbligatoria per tutti i componenti del settore;

3) attribuzione all'Unione Ippica Italiana ,anche in collaborazione con l'Amministrazione finanziaria, di funzioni , fra l'altro, di organizza-

zione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, riservando al montepremi delle corse il 50 per cento delle entrate totali dell'Unione ed erogando in tempi prestabiliti certi i premi vinti al traguardo a proprietari e allevatori, le spettanze delle categorie professionali e delle associazioni di categoria;

4) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico alimentato dalle seguenti risorse:

a) quota della raccolta delle scommesse ippiche versata mensilmente all'Unione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza;

b) i proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi, internet, mobile, audio video, relativi alle immagini degli eventi ippici con qualsiasi mezzo tecnologico trasmesse o veicolate;

c) quota della raccolta dei giochi pubblici effettuata all'interno degli ippodromi versata all'Unione entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza e destinata al miglioramento degli impianti ippici, al monte premi e ai piani allevatoriali;

d) quota del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali versata all'Unione entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza e destinata al miglioramento degli impianti ippici, al monte premi e ai piani allevatoriali;

e) i proventi derivanti dall'introduzione dell'imposta sulle giocate ippiche *on-line* stabilito dal MEF di concerto con il MIPAAF, ritenendo il settore ippico "servizio generale di interesse economico";

t) i contributi erariali previsti per legge a garanzia del montepremi e delle provvidenze all'allevamento (d.l. 185/2008-legge 02/2009) fino all'anno 2017 compreso e comunque fino all'attuazione del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche;

5) previsione del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche nel cui ambito si preveda una percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite».

14.21

GAETTI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 2, lettera ff), sostituire i numeri da 1 a 4) con i seguenti:

«1) assegnazione in esclusiva dell'offerta di scommesse ippiche su tutto il territorio nazionale, mediante gara pubblica, a un soggetto che non abbia interessi diretti o indiretti alla distribuzione e gestione di altri tipi di scommesse;

2) riduzione del prelievo fiscale sulle scommesse ippiche effettuate dentro e fuori dagli ippodromi. In ogni caso detto prelievo non può essere

superiore al prelievo fiscale applicato ad altri tipi di scommesse offerte sul territorio nazionale;

3) unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi;

4) valutare nell'ambito del riordino della disciplina delle scommesse ippiche, anche la quota fissa estesa agli eventi ippici.

5) stabilire nell'ambito del riordino della disciplina delle scommesse ippiche, l'accettazione della giocata con un appropriato periodo temporale antecedente, rispetto all'inizio dell'evento sportivo ippico».

14.22

GAETTI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 2, lettera ff), apportare le seguenti modifiche:

a) al numero 1), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «della Lega» con le seguenti: «dell'Unione»;

b) ai numeri 2) e 3), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «alla Lega» con le seguenti: «all'Unione».

14.23

GAETTI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 2, lettera ff), numero 2), sopprimere le parole: «e dai giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi».

14.24

GAETTI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 2, lettera ff), sostituire il numero 3), con il seguente:

«3) attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo delle corse ippiche, nonché alla Lega ippica italiana, anche in collaborazione con l'amministrazione finanziaria, di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico;».

Art. 15.**15.1**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 15. - (*Fiscalità energetica e ambientale*). – 1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy*, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità basate sul contenuto di CO₂ dei prodotti commercializzati in sostituzione del sistema «*cap trade*» basato su emissioni nei territori dei singoli Stati, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale. Le nuove misure sono finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, a contrastare fenomeni di "*dumping ambientale*" e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici, in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili, in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169, del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente:

a) alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro;

b) a programmi ed azioni finalizzati alla decarbonizzazione, alla indipendenza energetica, alla riduzione della CO₂, alla sostenibilità;

c) al finanziamento:

1) dell'uso delle fonti rinnovabili e dei prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;

2) del risparmio energetico attraverso programmi di miglioramento dell'efficienza energetica;

3) delle tecnologie e dei sistemi di generazione di energia termica ed elettrica, anche a fini di mobilità e trasporto sostenibili, alimentati da fonti rinnovabili e da prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;

4) delle spese di investimento sostenute per la riduzione delle emissioni inquinanti e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate;

d) alla esenzione/riduzione delle accise e dell'IVA su:

1) siti civili, industriali, commerciali, agricoli, turistici, cantieri edili, stradali per la realizzazione di opere di ingegneria civile e lavori pubblici;

2) sistemi, impianti e tecnologie;

3) prodotti, processi e sistemi;

tutti realizzati, nelle fasi di fabbricazione, di esercizio e di smaltimento a fine vita, a basso contenuto di carbonio, ad elevato risparmio energetico, a ridotto consumo di acqua, ad alta riciclabilità;

e) alla esenzione/riduzione delle accise e dell'IVA su:

1) prodotti energetici ed elettricità utilizzati per la generazione combinata di calore e di energia;

2) consumo efficiente di energia generata da unità/impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento;

f) al finanziamento di campagne di informazione sull'impatto di prodotti e servizi sul clima quali ad es. la *carbon footprint* (CFP), la *water footprint*, aumentando la consapevolezza del consumatore verso prodotti a minor impatto ambientale, a ridotto contenuto di carbonio, a basso consumo di acqua, ad alta riciclabilità, oltre che nella fase di fabbricazione anche nella fase di esercizio e di smaltimento a fine vita;

g) alla adozione, nella valutazione ambientale del prodotto, di standard internazionali e norme quali la ISO 14067 fino alla etichettatura del prodotto.

2. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento, negli Stati membri dell'Unione europea, della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva.

3. Le misure fiscali di cui al comma 1 sono soggette a revisione entro il 30 novembre 2020 e, successivamente, con cadenza quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento».

15.2

PANIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (*Fiscalità energetica e ambientale*). – 1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy*, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità basate sul contenuto di CO₂ dei prodotti commercializzati in sostituzione del sistema "*cap trade*" basato su emissioni nei territori dei singoli Stati, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale. Le nuove misure sono finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, a contrastare fenomeni di "dumping ambientale" e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici, in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, nonché alla revisione del finanziamento dei

sussidi alle fonti di energia rinnovabili, in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169, del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente:

a) alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro;

b) a programmi ed azioni finalizzati alla decarbonizzazione, alla indipendenza energetica, alla riduzione della CO₂, alla sostenibilità;

c) al finanziamento:

1) dell'uso delle fonti rinnovabili e dei prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;

2) del risparmio energetico attraverso programmi di miglioramento dell'efficienza energetica;

3) delle tecnologie e dei sistemi di generazione di energia termica ed elettrica, anche a fini di mobilità e trasporto sostenibili, alimentati da fonti rinnovabili e da prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;

4) delle spese di investimento sostenute per la riduzione delle emissioni inquinanti e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate;

d) alla esenzione/riduzione delle accise e dell'IVA su:

1) siti civili, industriali, commerciali, agricoli, turistici, cantieri edili, stradali per la realizzazione di opere di ingegneria civile e lavori pubblici;

2) sistemi, impianti e tecnologie;

3) prodotti, processi e sistemi tutti;

realizzati, nelle fasi di fabbricazione, di esercizio e di smaltimento a fine vita, a basso contenuto di carbonio, ad elevato risparmio energetico, a ridotto consumo di acqua, ad alta riciclabilità;

e) alla esenzione/riduzione delle accise e dell'IVA su:

1) prodotti energetici ed elettricità utilizzati per la generazione combinata di calore e di energia;

2) consumo efficiente di energia generata da unità/impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento;

f) al finanziamento di campagne di informazione sull'impatto di prodotti e servizi sul clima quali ad es. la carbon *footprint* (CFP), la water *footprint*, aumentando la consapevolezza del consumatore verso prodotti a minor impatto ambientale, a ridotto contenuto di carbonio, a basso consumo di acqua, ad alta riciclabilità, oltre che nella fase di fabbricazione anche nella fase di esercizio e di smaltimento a fine vita;

g) alla adozione, nella valutazione ambientale del prodotto, di standard internazionali e norme quali la ISO 14067 fino alla etichettatura del prodotto.

2. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento, negli Stati membri dell'Unione europea, della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva.

3. Le misure fiscali di cui al comma 1 sono soggette a revisione entro il 30 novembre 2020 e, successivamente, con cadenza quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento».

15.3

CERONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – 1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy*, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità, nei settori non regolati dalla Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità Europea, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011)169 del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla *green economy*, e al finanziamento delle tecnologie a basso contenuto di carbonio, nonché alla revisione del finanziamento dei incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili e alle misure di sostegno ai programmi di efficienza energetica. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva.

2. Le nuove forme di fiscalità di cui al comma 1 devono tener conto anche dei criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici nonché degli oneri di sistema elettrico previsti dall'ar-

articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 in applicazione dell'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, relativamente alle imprese a forte consumo di energia».

15.4

OLIVERO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – 1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy*, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità, nei settori non regolati dalla Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità Europea, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169 del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla *green economy*, e al finanziamento delle tecnologie a basso contenuto di carbonio, nonché alla revisione del finanziamento dei incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili e alle misure di sostegno ai programmi di efficienza energetica. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva.

2. Le nuove forme di fiscalità di cui al comma 1 devono tener conto anche dei criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici nonché degli oneri di sistema elettrico previsti dall'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 in applicazione dell'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 relativamente alle imprese a forte consumo di energia».

15.5

Gianluca Rossi

Al comma 1, sostituire le parole: «preservare e a garantire l'equilibrio ambientale» con le seguenti: «orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili».

15.6

GIROTTI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE, CASTALDI

Al comma 1 dopo le parole: «ossido di azoto e di zolfo» aggiungere le seguenti: «distinguendo tra la tassazione dell'energia legata alle emissioni dei gas a effetto serra e la tassazione dell'energia basata sul contenuto energetico dei prodotti» nonché dopo le parole: «in conformità» aggiungere le seguenti: «del raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni entro il 2020, per l'Italia fissati nella percentuale del 13 per cento, di cui alla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e».

15.7

Gianluca Rossi

Al comma 1, sostituire le parole: «e al finanziamento delle tecnologie a basso contenuto di carbonio» con le seguenti: «alla diffusione e innovazione delle tecnologie e prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili».

15.8

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo è delegato ad adottare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, sistemi di incentivi fiscali per le aziende, che convertono il proprio sistema produttivo e commerciale, al fine di incentivare la distribuzione di prodotti con il metodo del "vuoto a rendere"».

15.9

CONSIGLIO, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le misure di cui al presente articolo non devono incidere sulle tariffe elettriche a carico degli utenti finali».

15.0.1

TARQUINIO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Credito di imposta)

1. In considerazione delle politiche e delle misure finanziarie previste nel ambito dell'accordo di partenariato 2014-2020, il Governo è delegato ad introdurre, con successivi decreti legislativi, una completa revisione della disciplina in rente i diversi crediti di imposta, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale, finalizzate a promuovere:

- a) la realizzazione di nuovi investimenti, con particolare riferimento alle aree meno sviluppate del paese;
- b) la realizzazione di investimenti innovati e con alto contenuto tecnologico/innovativo;
- c) la creazione di nuova occupazione;
- d) la riconversione industriale di aree oggetto di crisi industriali complesse;
- e) il processo di trasferimento tecnologico tra il mondo della ricerca e quello delle imprese;

2. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di approvazione dell'accordo di partenariato 2014-2020.

3. I decreti legislativi di attuazione del comma 1, sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, sentito il Ministro della Coesione Territoriale.

4. Dall'attuazione del comma 1 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

15.0.2

TARQUINIO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

(Misure per il settore agricolo)

1. Al fine di rafforzare la competitività del settore agricolo e per promuovere lo sviluppo del comparto agroalimentare il Governo, nell'ambito delle risorse già stanziare per il settore a legislazione vigente, è delegato ad introdurre, con successivi decreti legislativi, una completa revisione dei regimi fiscali in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale, finalizzate a promuovere:

- a) la realizzazione di nuovi investimenti, con particolare riferimento alle aree meno sviluppate del paese;
- b) la realizzazione di investimenti innovativi e con alto contenuto tecnologico/innovativo;
- c) la creazione di nuova occupazione;
- d) il processo di trasferimento tecnologico tra il mondo della ricerca e quello delle imprese agricole ed agroalimentari;
- e) processo di fusione e di concentrazione di micro, piccole e medie aziende;
- f) introdurre regimi fiscali semplificati per il settore agricolo e agroalimentare;
- g) la promozione di politiche incentivanti per favorire il sistema delle assicurazioni contro i rischi e le calamità .

2. I decreti legislativi di attuazione del comma 1, sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche agricole e Forestali.

3. Dall'attuazione del comma 1 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 4 dicembre 2013

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 36

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,15

AUDIZIONE INFORMALE DEL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ONOREVOLE GIOVANNI LEGNINI, IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO SULLE PREROGATIVE DEL NUOVO ISTITUTO PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ARTISTI INTERPRETI ESECUTORI (IMAIE)(N. 62)

Plenaria

54^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Simonetta Giordani e per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il PRESIDENTE avverte che sarà svolta per prima l'interrogazione di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il sottosegretario Simonetta GIORDANI risponde all'interrogazione n. 3-00465 del presidente Marcucci sui ritardi nell'elaborazione delle linee guida per l'espletamento della selezione pubblica per il riconoscimento della professione di restauratore, precisando che la risposta sarà alquanto articolata, tenuto conto della necessità di dar conto con precisione delle attività e delle iniziative succedutesi. Ricorda quindi che la legge 14 gennaio 2013, n. 7, ha apportato significative modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Precisa peraltro che il Segretario generale ha tempestivamente affidato ad un Gruppo di lavoro (denominato «Qualifiche professionali in materia di restauro») il compito di curare gli adempimenti necessari ad avviare la procedura di selezione pubblica per l'attuazione della legge; durante le riunioni del Gruppo di lavoro, che si avvale di professionalità che fin dal 2009 si sono occupate della complessa problematica insita nell'attuazione dell'articolo 182, è tuttavia emersa la difficoltà di trovare una soluzione mediante la sola interpretazione della norma.

Sottolinea, in particolare, che i dodici settori specialistici, elementi sostanziali nella futura attività lavorativa dei restauratori, sono stati introdotti dalla legge n. 7 del 2013 senza alcuna specifica in merito alle modalità della loro attribuzione e hanno al contempo aggravato la procedura, considerata la conseguente necessità di dover effettuare dodici prove distinte in sede di qualificazione. Segnala, inoltre, il verificarsi di uno scollamento tra i dodici settori per i quali si acquisisce la qualifica di restauratore e i sei percorsi formativi professionalizzanti in cui si articola il l'insegnamento per il restauratore.

Rileva poi che la legge, rinviando all'allegato A del regolamento di cui al decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 86, crea un ampliamento dell'accesso, dando la possibilità di acquisire la qualifica di restauratore anche a coloro che hanno svolto attività non fondamentali e tipizzanti, ed evidenzia che ulteriori problemi sono sorti per l'individuazione, tra i documenti attestanti l'attività svolta, degli «atti concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice», in quanto si tratta di atti che non sono presenti negli archivi degli organi che svolgono la tutela, fatta eccezione per i casi di esecuzione diretta dei lavori.

Si sofferma in ultima analisi sul problema dell'inquadramento *ope legis* dei restauratori interni, atteso che la nuova norma, per effetto dell'inclusione dei 12 settori, sembra essere di difficile applicazione ai restauratori interni inquadri nei ruoli di restauratore.

Rileva inoltre che le medesime difficoltà di interpretazione della norma sono state evidenziate anche dalle associazioni di settore che hanno chiesto di essere ascoltate dal Gruppo di lavoro. Comunica in proposito che gli auditi hanno presentato varie ipotesi interpretative, convergendo tutti sull'unicità della qualifica professionale di restauratore di beni culturali e ipotizzando una attribuzione nell'ambito del settore o dei settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato solo ai fini dell'attività professionale. Si sono peraltro dichiarati concordi sul fatto che detta attribu-

zione dovrebbe derivare dalle specificità presenti nel percorso formativo di ogni singolo concorrente. Tutte le associazioni hanno, inoltre, ribadito l'opportunità di risolvere le criticità in via interpretativa, ma con grande attenzione per evitare l'insorgere di contenziosi che potrebbero nuovamente bloccare la procedura.

Tiene comunque a precisare che, all'esito degli approfondimenti svolti dal Gruppo di lavoro sui temi emersi nel corso delle audizioni, è risultato evidente come la questione dell'applicazione degli elenchi riferiti ai dodici settori di competenza non fosse risolvibile in via interpretativa e occorresse quindi una modifica della legge. Sul punto il Sottosegretario rammenta che l'emendamento inserito nel decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (articolo 3-*quinquies*), ha ribadito la presenza dei dodici settori di competenza, definendo in particolare la durata dei periodi di lavoro necessari per avervi accesso. Puntualizza dunque che attraverso tale chiarimento, indispensabile per la definizione delle linee guida e della modulistica connessa, il Gruppo di lavoro ha potuto riprendere i lavori per definire l'articolazione da dare all'*iter* che dovrà essere seguito per la presentazione dei documenti, per la loro validazione e per l'accesso alle prove di idoneità.

Sostiene quindi che la procedura unica deve necessariamente articolarsi in diverse fasi e solo al termine di queste gli interessati verranno contemporaneamente inseriti negli elenchi specifici. Riferisce poi che, al momento, l'Amministrazione sta definendo le linee guida per l'espletamento dell'indicata procedura, che andranno pubblicate con decreto ministeriale e che consentiranno di chiarire meglio la normativa e di precisare le fasi procedurali e la documentazione da produrre.

Precisa comunque che linee guida, modulistica e procedure non potevano essere predisposte in assenza di una norma (poi intervenuta, appunto, con l'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge n. 91) chiarificatrice delle modalità di assegnazione dei settori che di fatto costituiscono un elemento di notevole complessità per tutta la procedura. In fase di esame di idoneità dovranno infatti essere previste dodici prove specifiche da svolgere in tempi diversi per consentire la partecipazione di coloro che intendono acquisire l'iscrizione in settori diversi.

In conclusione, rende noto che il Ministero sta provvedendo anche alle formalità e agli accordi istituzionali necessari per l'adozione dei decreti relativi allo svolgimento delle prove, con l'obiettivo di rispettare il termine del 30 giugno 2015, previsto dal novellato articolo 182, per la conclusione della selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di restauratore.

Il presidente MARCUCCI (*PD*) si dichiara soddisfatto della risposta. Ricordando il suo personale impegno, in qualità di correlatore insieme al senatore Asciutti, all'atto dell'approvazione della legge n. 7 del 2013, osserva tuttavia che il Governo fu, in quella occasione, pienamente coinvolto tanto che il testo definitivo fu totalmente condiviso dal sottosegretario Cecchi, tecnico di indiscussa competenza. Non può quindi non sorpren-

dere che siano ora sorte tutte le difficoltà interpretative richiamate dal Sottosegretario nella risposta all'interrogazione. Egli richiama perciò l'attenzione del Ministero sulle resistenze da tempo manifestate, da parte di gruppi ristretti di interessi costituiti, alla piena applicazione della legge, che ora potrebbero averne nuovamente intralciato l'*iter*. Rivolge dunque un'accurata raccomandazione al Governo affinché si impegni a risolvere tutte le difficoltà e conduca finalmente a regime una risorsa così importante per il Paese come quella dei restauratori.

Nell'esprimere compiacimento per l'approvazione, in occasione dell'esame del decreto-legge «valore cultura», di una norma chiarificatrice, si augura che si tratti dell'ultimo intervento necessario e che ora il Ministero possa portare in porto definitivamente il provvedimento. Al riguardo, sollecita l'Esecutivo a dimostrare una forte determinazione, viste le condizioni emergenziali in cui ormai il Paese si ritrova, e ad approvare tutti gli atti applicativi della legge n. 7 anche in anticipo rispetto alle scadenze previste.

Si riserva comunque di monitorare la situazione e di presentare nuovi atti di sindaco ispettivo laddove le risposte del Governo non siano sufficientemente tempestive.

Si passa alle interrogazioni di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde all'interrogazione n. 3-00414 del senatore Bocchino sulla carenza di personale ATA in molti istituti scolastici, sottolineando che la situazione verificatasi nella procedura per il conferimento delle supplenze al personale ATA nell'anno scolastico 2012-2013 e gli inconvenienti che ne sono derivati sono noti al Ministero e che sono in corso i necessari approfondimenti volti a individuare i possibili correttivi.

Ricorda peraltro che, in base a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 430 del 13 dicembre 2000, i posti di personale ATA non conferiti mediante incarichi a tempo indeterminato sono coperti con il conferimento di supplenze annuali (fino al 31 agosto) o di supplenze temporanee (fino al termine dell'attività didattica). Per individuare gli aventi diritto si utilizzano le graduatorie permanenti e gli elenchi predisposti su base provinciale e, in caso di esaurimento degli stessi, le graduatorie «di circolo e d'istituto», che sono invece utilizzate in via esclusiva per il conferimento delle supplenze di durata inferiore (cosiddette supplenze brevi).

Fa presente poi che, come ricordato dagli interroganti, nell'anno scolastico 2012-2013 l'assegnazione delle supplenze al personale ATA, in particolare ai profili di assistente amministrativo e assistente tecnico, è stata condizionata dalla disciplina relativa ai docenti non idonei all'insegnamento per motivi di salute, introdotta dall'articolo 14, commi 13, 14 e 15, del decreto-legge n. 95 del 2012. Le disposizioni in questione prevedevano infatti il transito obbligatorio dei suddetti docenti nei ruoli ATA, in ciò distinguendosi dalla disciplina precedente che prevedeva

forme di mobilità volontaria. Segnala al riguardo che il transito non è concretamente avvenuto perché non è stato emanato il decreto che avrebbe dovuto disciplinarne le modalità.

Riferisce dunque che in questa situazione il Ministero, per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico, ha dato indicazione agli Uffici scolastici regionali di autorizzare le scuole in cui vi fosse la necessità dei profili di assistente amministrativo e tecnico ad effettuare il conferimento delle supplenze in via temporanea, in attesa della designazione dell'avente diritto. Conseguentemente, i relativi contratti sono stati assegnati sulla base delle graduatorie di istituto e non di quelle provinciali e hanno esaurito i loro effetti con il termine dell'attività didattica. Riconosce comunque che ciò ha comportato un minor reddito e il riconoscimento di un minor periodo di servizio per coloro che si trovavano in posizione utile per il conferimento della supplenza annuale nelle graduatorie provinciali.

Comunica quindi che, al fine di circoscrivere gli effetti negativi sulla posizione lavorativa degli interessati e di evitare o limitare il contenzioso, il Ministero ha ritenuto opportuno segnalare agli Uffici scolastici regionali la possibilità di riconoscere, nella fase di conciliazione, gli effetti giuridici dei contratti di supplenza annuale.

Nel precisare che gli inconvenienti descritti sono circoscritti alle supplenze conferite nell'anno scolastico 2012-2013, precisa che, per scongiurare il reiterarsi della medesima situazione per l'anno scolastico 2013-2014, con nota del 26 agosto 2013, la competente Direzione generale del Ministero ha invitato agli Uffici scolastici regionali a individuare gli aventi titolo alla supplenza conferita fino alla designazione dell'avente diritto attraverso lo scorrimento delle graduatorie permanenti della provincia e non più dalle graduatorie di istituto.

Assicura conclusivamente che le questioni illustrate non riguarderanno gli anni scolastici successivi, in quanto l'articolo 15 del decreto-legge n. 104 del 2013 ha abrogato, a far data dal 1° gennaio 2014, la disposizione di cui all'articolo 14, comma 13, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 che disponeva il transito obbligatorio dei docenti inidonei all'insegnamento nei ruoli ATA.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*) prende atto con soddisfazione che il Ministero ha ben chiare le problematiche sviluppatesi con riferimento all'anno scolastico 2012-2013 e manifesta compiacimento per le misure compensatorie con le quali si verrà incontro alle esigenze degli interessati. Ricorda tuttavia che il danno subito dal personale ATA è di natura sia giuridica che economica. Si dichiara perciò insoddisfatto della risposta, in quanto l'impegno del Governo è di compensare solo il danno giuridico patito. Al contrario, ritiene che occorrerebbe riparare anche al danno economico, tanto più che esso non è dipeso in alcun modo dagli interessati, bensì dai ritardi della politica circa la condizione dei docenti dichiarati inidonei all'insegnamento. Al riguardo, rammenta l'esame in Commissione di un disegno di legge avviato all'inizio della legislatura, il cui *iter* è stato tuttavia assai lento, fino a quando la norma non è entrata – peraltro in una

formulazione diversa da quella ipotizzata in Commissione – nel decreto «istruzione». Sollecita perciò l'Esecutivo a compensare interamente il danno subito dal personale ATA.

Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde poi all'interrogazione n. 3-00458 del senatore Tocci sulla procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario. Al riguardo, fa presente che la prima tornata dell'abilitazione scientifica nazionale, introdotta dalla legge n. 240 del 2010, si conclude proprio in questi giorni, essendo scaduto il 30 novembre il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni giudicatrici. Segnala al riguardo che si è trattato di un impegno notevole per gli uffici del Ministero, a causa della novità e complessità della procedura e dell'alto numero dei candidati, almeno in parte riconducibile all'interruzione dei concorsi universitari per quattro anni. Precisa comunque che quelli segnalati nell'interrogazione sono alcuni dei problemi sorti nel corso della procedura, sui quali il Ministero non mancherà di svolgere un'approfondita riflessione, anche in vista di eventuali correzioni della disciplina.

Sottolinea peraltro che la complessità della procedura ha determinato le successive proroghe del termine di conclusione dei lavori. Pur riconoscendo che in questo modo vi è stata una parziale sovrapposizione tra la prima e la seconda tornata, nega che ciò potesse giustificare uno spostamento del termine di presentazione delle domande relativo alla seconda tornata, perché era comunque esclusa la coincidenza tra i candidati dell'una e dell'altra. Rammenta, infatti, che secondo la legge n. 240 sono esclusi dalla procedura di valutazione coloro che nel biennio precedente hanno partecipato alla procedura senza conseguire l'abilitazione.

Riferisce dunque che si è ritenuto di escludere una proroga del termine per la presentazione delle domande per la seconda tornata anche per mantenere la cadenza annuale dell'abilitazione, prevista dalla normativa vigente. Sebbene la proroga sia stata decisa, in via eccezionale, per la prima tornata, rileva che ricorrervi anche per la seconda avrebbe rischiato di prolungare la logica dell'eccezione.

Per quanto riguarda le questioni inerenti ai criteri di valutazione dei candidati e, in particolare, al criterio della mediana e alla scelta delle banche dati delle pubblicazioni, rilevanti ai fini del calcolo delle mediane stesse, assicura che il Ministro è ben consapevole dell'estrema difficoltà di definire e applicare simili criteri. Non a caso, precisa il Sottosegretario, il compito di calcolare le mediane relative ai docenti in servizio è stato affidato all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR) e della ricerca con il decreto ministeriale n. 76 del 2012. In proposito, rende noto che l'Agenzia ha individuato le banche dati più diffuse e affidabili e che la richiesta di verificare i codici identificativi delle pubblicazioni relative a quelle banche dati, rivolta dal Ministero ai candidati, è stata una misura di garanzia per i candidati stessi.

In ordine al criterio della mediana, puntualizza poi che il Ministero ha più volte chiarito (anche con la circolare citata nell'interrogazione) che il superamento degli indicatori numerici non è sufficiente per il conseguimento dell'abilitazione, in quanto la valutazione complessiva deve fondarsi anche sull'analisi di merito della produzione scientifica da parte delle commissioni.

Rivendica infine, al di là delle complessità del sistema dell'abilitazione scientifica nazionale e delle difficoltà insorte in fase di prima applicazione, l'importanza di aver fatto ripartire il sistema di reclutamento dei docenti universitari e di aver concluso la prima tornata di abilitazione in un tempo ragionevole.

Il senatore TOCCI (PD) si dichiara soddisfatto. Ribadisce tuttavia che la mancata conclusione della prima tornata all'atto dell'indizione della seconda ha creato notevoli incertezze fra i candidati, anche se coloro che non avevano superato la prima non potevano partecipare alla seconda. La mancata conoscenza dei risultati della prima tornata ha infatti reso equivoca la partecipazione alla seconda.

Lamenta poi il continuo scarico di responsabilità fra ANVUR e Ministero, osservando che quest'ultimo deve assumersi l'intera responsabilità del lavoro istruttorio svolto dall'Agenzia.

Quanto all'utilizzo del criterio della mediana, deplora l'entusiasmo da taluni manifestato, senza considerarne le anomalie. Né può giudicarsi sufficiente, prosegue, la circolare interpretativa successivamente emanata dal Ministero, con la quale si dava indicazione di contemperare il criterio della mediana anche con una valutazione di merito. Tale circolare, lungamente sollecitata a livello parlamentare, è infatti arrivata tardivamente ed ha sostanzialmente rappresentato un modo surrettizio per modificare il criterio deterministico contenuto nel decreto originario. In questo modo, la discrasia tra circolare e decreto rischia di dare adito ad un folto contenzioso.

Per quanto riguarda la rivendicazione del Ministero di aver fatto ripartire i concorsi, ricorda che essi erano fermi da molti anni e che la legge di riforma risale al 2010. Non ritiene pertanto che l'avvio dei nuovi concorsi rappresenti una *performance* particolarmente brillante tanto più che le conseguenti abilitazioni ancora non sono state attribuite.

Coglie invece con soddisfazione l'impegno del Governo a svolgere una riflessione sulle nuove modalità concorsuali, atteso che una verifica dell'efficacia dei provvedimenti legislativi è tanto indispensabile quanto purtroppo inusuale.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(1174) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Poiché nessuno chiede di intervenire nel dibattito, la relatrice DI GIORGI (PD) illustra uno schema di parere favorevole con condizione, pubblicato in allegato al presente resoconto, rammentando che la cosiddetta «manovrina d'autunno» reca una correzione dei conti pubblici in corso d'anno, attraverso un taglio lineare della spesa pubblica (con la lodevole eccezione dei settori di competenza) ed una prima *tranche* di vendite di immobili pubblici. In particolare, il Governo ritiene di recuperare 635 milioni dai tagli ai Ministeri, 525 dalla vendita degli immobili e la restante parte, fino ad un totale di 1,6 miliardi, dalla rimodulazione del patto di stabilità interno.

Ribadisce perciò la proposta di esprimere un parere favorevole sul provvedimento, che esclude dai tagli i settori di riferimento, a condizione tuttavia che non vengano ridotte le risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura.

Il PRESIDENTE prende atto del parere proposto dalla relatrice, osservando tuttavia che la condizione ivi contenuta non è di stretta competenza della Commissione.

La relatrice DI GIORGI (PD) insiste nel mantenerla, quale indicazione politica.

La senatrice BIGNAMI (M5S) chiede di specificare che la distribuzione del Fondo immigrazione tenga conto non solo delle donne immigrate in stato di gravidanza, ma anche di quelle con bambini piccoli.

Il PRESIDENTE richiama nuovamente la Commissione a rispettare i propri ambiti di competenza.

Conviene il senatore BOCCHINO (M5S), il quale – limitandosi a considerazioni di stretta pertinenza – osserva che, nei decreti citati nell'ultima premessa del parere illustrato dalla relatrice, sono comunque presenti alcune decurtazioni di spesa a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sia pure introdotte nel corso dell'esame parlamentare. Ancorché tali riduzioni siano rivolte a coprire oneri di carattere diverso, sempre rientranti nell'ambito del Ministero, osserva che si tratta della indisponibilità del Ministero dell'economia di garantire risorse ag-

giuntive per le esigenze del sapere. Chiede quindi alla relatrice di espungere dal parere l'ultima premessa e di cancellare, dalla penultima, il riferimento a Expo 2015, che non rientra negli ambiti di competenza.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) osserva che le modeste riduzioni di spesa a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca contenute nei decreti citati si risolvono comunque a vantaggio dei settori di competenza. Non ritiene perciò opportuno sopprimere la premessa, ritenendo fondamentale dare atto al Governo di aver preservato i settori del sapere e della cultura dai tagli operati su tutti gli altri Dicasteri.

Previa dichiarazione di astensione del senatore BOCCHINO (*M5S*) a nome del suo Gruppo e dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza il parere favorevole con condizione proposto dalla relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, concernente il regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (n. 42)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore CONTE (*NCD*), il quale ricorda anzitutto che il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) è un organo consultivo che la legge n. 508 del 1999, di riforma delle Accademie e dei Conservatori, ha istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il compito di formulare pareri e proposte sugli schemi di regolamento attuativi della legge medesima, sui regolamenti didattici degli istituti dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), sul reclutamento del relativo personale docente, nonché sulla programmazione dell'offerta formativa. Esso svolge quindi per l'AFAM le funzioni che il Consiglio universitario nazionale (CUN) svolge per il sistema universitario.

Il relatore rileva poi che tale organo, la cui composizione e il cui funzionamento sono stati disciplinati con il decreto ministeriale 16 settembre 2005, n. 236, è stato di fatto costituito per la prima volta con il decreto ministeriale 16 febbraio 2007. Poiché la durata in carica dei suoi membri era prevista per un triennio, in assenza di un rinnovo a partire dal 2009 si sono pertanto rese necessarie delle proroghe, che sono puntualmente intervenute fino a tutto il 2010, indi al 2011 e infine al 2012. Dopo il 31 dicembre 2012, tuttavia, l'organo non è stato più prorogato, sicché è decaduto.

Alla luce degli importanti compiti propositivi e consultivi ad esso affidati, richiamati anche dal parere del Consiglio di Stato, il relatore pone quindi l'accento sull'urgenza di procedere alla sua ricostituzione e riferisce che, con l'occasione, il Ministero ritiene opportuno procedere altresì ad un aggiornamento della sua composizione, onde tener conto della nuova organizzazione didattica dell'AFAM conseguente alla riforma degli ordinamenti degli studi, ora di livello universitario. Occorre infatti adeguare le rappresentanze, sottolinea il relatore, che non devono più essere per categorie di personale, bensì per competenze scientifiche riferite ai nuovi settori.

Egli comunica indi che il Ministero ha comunque ritenuto di mantenere invariato il numero di 34 componenti, nonostante il suggerimento del Consiglio di Stato di ridurlo, allo scopo di garantire la più ampia rappresentanza possibile dei nuovi settori artistico-disciplinari. Proprio a tal fine è stato del resto ridotto da 6 a 4 il numero degli esperti designati dal Ministero. Fra le altre modifiche, il relatore segnala poi – oltre alla semplificazione delle procedure – l'eliminazione dei rappresentanti in seno al CUN e la rappresentanza assicurata agli istituti autorizzati a rilasciare i titoli ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005. Quanto alla eliminazione della rappresentanza del CNAM in seno al CUN, rileva che essa è espressamente prevista dall'articolo 3 della legge n. 508; tuttavia, osserva che detta disposizione sembra essere stata implicitamente abrogata dalla legge n. 18 del 2006 la quale, nel riordinare il CUN, non ha più previsto una rappresentanza del CNAM al suo interno. È prevista invece la partecipazione del presidente del CNAM, o di un suo delegato, alle sedute del CUN e viceversa, ma senza diritto di voto.

Entrando nel dettaglio dell'articolato, il relatore osserva anzitutto che esso sono tiene conto, a differenza della relazione introduttiva, delle modifiche che il Ministero intende apportare a seguito del parere reso dal Consiglio di Stato, le quali attengono prevalentemente al coordinamento formale del testo. In particolare, nella versione definitiva, anziché ricorrere alla forma della «novella» ai singoli articoli del decreto n. 236 del 2005, il Ministero redigerà una stesura aggiornata del decreto, introducendo nei singoli articoli tutte le modifiche apportate. È comunque in corso di trasmissione alle Camere, per una migliore comprensione del testo, anche la versione aggiornata dell'articolato.

Soffermandosi sui singoli articoli, egli riferisce indi che l'articolo 1 definisce l'oggetto dell'intervento, e cioè la modifica al decreto n. 236 del 2005.

L'articolo 2 abroga esplicitamente la summenzionata norma che disponeva l'elezione di due rappresentanti del CNAM in seno al CUN, peraltro da intendersi già abrogata implicitamente.

L'articolo 3 è quello che modifica la composizione del Consiglio, pur mantenendo invariato il numero complessivo di 34 membri. Al riguardo, il relatore sintetizza così le principali modifiche introdotte: sono aumentati da 26 a 30 i rappresentanti della componente docente, non docente e stu-

dentescas, mentre sono ridotti da 6 a 4 gli esperti designati dal Ministero; è eliminata la distinzione fra docenti di prima e seconda fascia in coerenza con la contrattazione collettiva nazionale. Peraltro, la somma dei rappresentanti dei docenti di prima e seconda fascia delle Accademie di belle arti statali, nella precedente versione, era pari a 6 (4+2), mentre ora diventano 8; è aumentato da 5 a 9 il numero dei rappresentanti dei docenti di conservatorio, fra cui sono computati anche i rappresentanti dei pianisti accompagnatori. In questo caso, egli rileva un aumento netto di 3 rappresentanti, atteso che nella precedente versione i rappresentanti dei docenti di conservatorio erano 5, cui si aggiungeva un rappresentante dei pianisti accompagnatori; anziché un rappresentante del personale docente delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, sono ora previsti due rappresentanti degli istituti autorizzati a rilasciare i titoli ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005. Il successivo articolo 5 chiarisce che in questo caso l'elettorato attivo e passivo è riferito ai direttori degli istituti; gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) ottengono due rappresentanti del personale docente, di cui uno per l'indirizzo del *design* e uno per quella della comunicazione (prima ce n'era uno solo); scompare il rappresentante del personale docente degli Istituti musicali pareggiati; quanto alla rappresentanza studentesca, essa risulta ridotta di due unità, in quanto sono accorpate, ciascuna in una unità, le rappresentanze degli studenti delle Accademie di belle arti statali e legalmente riconosciute (prima erano due) e quella degli studenti dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati (anche in questo caso, prima erano due). Il Consiglio di Stato ha tuttavia sollevato perplessità in ordine a tale riduzione, osservando che in tal modo si ridimensiona il ruolo dei principali destinatari dei servizi dell'AFAM. Il Ministero, nella relazione introduttiva, offre peraltro una spiegazione solo per il secondo accorpamento, connesso alla riforma in corso che dovrebbe portare ad una sostanziale integrazione fra Conservatori e Istituti musicali pareggiati.

Inoltre, è aumentata da 3 a 4 anni la durata in carica dei componenti e se ne preveda la possibile conferma, ancorché solo per un secondo mandato consecutivo.

Infine, si dispone che le sedute del Consiglio siano valide se interviene almeno la maggioranza dei componenti in carica. In proposito, il relatore segnala tuttavia che tale norma, dettata al fine di consentire il funzionamento dell'organo anche in caso di mancata designazione di alcuni componenti, ha suscitato qualche critica da parte del Consiglio di Stato, che ha paventato un eccessivo abbassamento del *quorum* strutturale e ha perciò suggerito di stabilire un *quorum* fisso, ad esempio pari ad un terzo dei membri del Consiglio.

L'articolo 4 esclude dai candidati alla Presidenza dell'organo i rappresentanti dei docenti delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute e degli Istituti musicali pareggiati, non più presenti nella nuova composizione del Consiglio.

L'articolo 5 detta norme in materia di elettorato. Fra le più significative, il relatore segnala la previsione di due distinti collegi elettorali, uno per il settore delle arti visive e del *design* e l'altro per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo, ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli istituti autorizzati a rilasciare i titoli ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005. Inoltre, per l'elezione dei rappresentanti del personale docente degli ISIA e dell'Accademia di arte drammatica, l'elettorato attivo e passivo è attribuito, oltre che ai docenti con contratto a tempo indeterminato, anche a quelli con contratto annuale. In questo caso, tuttavia, per l'elettorato passivo è necessario che essi abbiano svolto almeno un anno di insegnamento presso le istituzioni AFAM.

L'articolo 6 disciplina le modalità e le procedure per l'individuazione delle candidature, prevedendo fra l'altro che, qualora nelle liste dell'elettorato passivo delle Accademie di belle arti statali e dei Conservatori risultino iscritti meno di 30 docenti a tempo indeterminato, le candidature debbano essere sottoscritte da almeno 10 docenti appartenenti all'area specifica.

L'articolo 7 disciplina le procedure di voto.

L'articolo 8 modifica le norme in tema di scrutinio degli eletti.

L'articolo 9 reca disposizioni di coordinamento.

L'articolo 10 introduce invece una disposizione nuova, secondo cui il CNAM è validamente costituito anche solo con l'elezione dei rappresentanti dei docenti. Al riguardo, il Consiglio di Stato ha tuttavia segnalato che si introduce così una evidente differenziazione fra le categorie che compongono l'organo, distinguendosi – al di fuori di qualunque fondamento legislativo – fra componenti «assolutamente necessari» ed altri, in sostanza solo facoltativi.

Il relatore riferisce indi che, su indicazione del Consiglio di Stato, il Ministero inserirà, nella versione definitiva del regolamento, un articolo 11 che aggiornerà i rinvii interni all'articolo 12 del decreto n. 236 del 2005, in tema di rappresentanza studentesca, alla luce delle modifiche apportate dall'articolo 3 alla composizione del Consiglio.

L'ultimo articolo (che ora è l'11 e poi diventerà il 12) sostituisce infine l'Allegato al decreto n. 236, aggiornando i settori disciplinari delle Accademie di belle arti e dei Conservatori.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'esame dell'affare assegnato sulle prerogative del nuovo Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE) (atto n. 62), ha svolto oggi l'audizione del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole Legnini,

il quale ha consegnato una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1174

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessò che il provvedimento reca misure urgenti in materia di:

- immigrazione, che si tenta di fronteggiare anzitutto con un incremento dei fondi, il cui utilizzo è soggetto peraltro ad una relazione presentata alle Camere da parte del Ministero dell'interno,
- finanza degli enti territoriali, sulla quale si interviene con contributi ulteriori e con disposizioni specifiche nei casi di disavanzo sanitario;

considerato che il provvedimento è volto a consentire, in conformità ai parametri dell'Unione europea, il contenimento del *deficit* del bilancio 2013 entro un valore non superiore al 3 per cento del PIL;

quanto al contenuto generale dell'articolato, preso atto che:

- l'articolo 1 incrementa di 20 milioni di euro, per l'anno 2013, il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ed istituisce un Fondo immigrazione, con una dotazione di 190 milioni di euro per l'anno 2013 da ripartire, secondo le modifiche apportate dalla Camera, tenendo conto anche delle esigenze di accoglienza delle donne immigrate in stato di gravidanza e di quelle dei comuni maggiormente esposti all'afflusso di stranieri;

- il medesimo articolo 1, al comma 4-*ter*, finanzia l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP);

- l'articolo 2 reca disposizioni in tema di finanza degli enti territoriali, prevedendo fra l'altro una integrazione delle disponibilità del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, non considerate tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno;

- l'articolo 2-*bis* attribuisce la facoltà alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali, nonché agli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, di recedere entro il 31 dicembre 2014, dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

rilevato che nel testo non ci sono norme di stretta attinenza, salvo l'esclusione dei settori di riferimento dalla norma di copertura finanziaria recata dall'articolo 3, in base al quale si stabilisce un accantonamento di risorse per ciascun Ministero secondo importi indicati nella tabella B allegata al decreto;

manifestata dunque soddisfazione per il fatto che sono escluse dalle suddette limitazioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nella missione «Ricerca e innovazione», che è trasversale a numerosi Dicasteri, e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e all'Expo 2015;

giudicato positivamente che, anche in questo caso, come nei decreti-legge «del fare», «valore cultura», «scuola» e IMU (prima rata), si preservano dai tagli di spesa settori cruciali per il Paese, segno di una maggiore attenzione rispetto al passato verso comparti che potrebbero offrire un contributo di lungo periodo allo sviluppo;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a condizione che non siano ridotte le risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e che gli oneri attualmente coperti attraverso il ricorso a detto Fondo siano compensati con altri capitoli di bilancio.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 37

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 16,25 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 4 dicembre 2013

Plenaria

42^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore FILIPPI (*PD*), in relazione all'esame dell'atto del Governo n. 40, assegnato alle Commissioni riunite 8^a e 10^a per l'espressione del prescritto parere, segnala l'opportunità di raccordarsi con le Commissioni omologhe della Camera dei deputati. Ricorda infatti che per questo parere è prevista una procedura «rafforzata», nel senso che, qualora i pareri espressi dalle Commissioni competenti dei due rami del Parlamento abbiano identico tenore, il Governo, se non intende adeguarsi, deve motivarne le ragioni con un'apposita relazione e presentarsi alle Camere per un nuovo parere.

Per questa ragione, data anche la grande rilevanza del provvedimento, ritiene necessario che vi sia, per quanto possibile, la più ampia condivisione con le Commissioni omologhe della Camera dei deputati. In proposito, si potrebbe anche valutare la possibilità di svolgere congiuntamente le audizioni di approfondimento richieste nella seduta odierna delle Commissioni riunite 8^a e 10^a.

Il PRESIDENTE si riserva di verificare con il Presidente della 10^a Commissione la possibilità di procedere nel senso richiesto dal senatore Filippi.

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*) ricorda che nel corso dell'audizione svoltasi lo scorso 8 ottobre dinanzi agli Uffici di Presidenza congiunti della 8^a Commissione del Senato e della IX Commissione della Camera dei deputati, integrati con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, i compo-

nenti dell’Autorità di regolazione dei trasporti avevano annunciato che la stessa Autorità avrebbe provveduto rapidamente a definire tempi e modalità per l’assunzione del personale necessario per il completamento della struttura organizzativa, attraverso procedure di selezione rigorose e trasparenti.

Invece ancora non si hanno notizie dell’avvio delle suddette procedure, né dei criteri in base ai quali le stesse dovrebbero essere svolte. Trattandosi di un aspetto essenziale per il corretto funzionamento dell’Autorità e al fine di evitare che siano assunte decisioni non adeguate, chiede che la Commissione possa ascoltare nuovamente, in tempi rapidi, i componenti dell’organo, per acquisire notizie in merito.

Il senatore BORIOLI (*PD*) ricorda che, in seguito alle modifiche apportate dal Parlamento al disegno di legge di conversione, il decreto-legge n. 78 del 2013, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena, ha previsto che, entro il 31 dicembre 2013, il Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie debba riferire alle Commissioni parlamentari competenti in ordine agli interventi attuati. In considerazione dell’approssimarsi della scadenza, ritiene necessario acquisire notizie al riguardo, eventualmente anche attraverso un’apposita audizione del Commissario straordinario.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) chiede che la Commissione possa ascoltare il Direttore generale della Società LTF (Lyon Turin Ferroviaire), ingegner Marco Rettighieri, in merito allo stato di avanzamento dei lavori per l’alta velocità sulla linea ferroviaria Torino-Lione.

Il presidente MATTEOLI concorda sull’opportunità di convocare in audizione quanto prima i componenti dell’Autorità di regolazione dei trasporti, in merito alle questioni segnalate dal senatore Stefano Esposito. Si impegna quindi ad assumere le necessarie intese per organizzare la procedura informativa.

Concorda altresì con la richiesta del senatore Borioli: sottolinea il grave stato in cui versano tuttora molte carceri italiane e le condizioni disumane in cui si trovano, conseguentemente, molti detenuti. Come giustamente ricordato stamani anche dal Capo dello Stato, per risolvere questa emergenza occorrono atti di clemenza mirati, oltre che interventi decisi sul fronte delle infrastrutture.

Infine, si impegna a verificare la possibilità di svolgere anche l’audizione richiesta dal senatore Scibona prima dell’interruzione dei lavori per la pausa natalizia o, eventualmente, alla ripresa dell’attività nel prossimo mese di gennaio.

Prende atto la Commissione.

Il senatore PAGNONCELLI (*FI-PdL XVII*) comunica che, per sopraggiunti impegni istituzionali, non sarà in grado di partecipare alle prossime sedute della Commissione. Chiede pertanto di essere sostituito nel-

l'incarico di relatore sul disegno di legge n. 1149, al fine di consentire alla Commissione di esprimere in tempo utile il parere alla Commissione bilancio, in considerazione dei tempi ristretti a disposizione.

Il presidente MATTEOLI, ringraziando il senatore Pagnoncelli per la sua disponibilità, designa come nuovo relatore per il disegno di legge n. 1149 la senatrice Cantini.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina di Rodolfo Giampieri a Presidente dell'Autorità portuale di Ancona (n. 16)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BORIOLI (*PD*) illustra la proposta di nomina, richiamando il *curriculum* del signor Rodolfo Giampieri, designato dal Governo per l'incarico di Presidente dell'Autorità portuale di Ancona. Sottolinea che il candidato ha i requisiti richiesti, avendo ricoperto numerosi incarichi in ambito imprenditoriale, tra i quali quello di Presidente della Camera di commercio di Ancona e di Coordinatore dell'Osservatorio logistica delle Marche, organismo costituito d'intesa tra Regione Marche, Provincia di Ancona, Comuni di Ancona e Iesi, Interporto Marche SpA ed Autorità portuale di Ancona.

Come previsto dalla legge, la suddetta candidatura ha inoltre acquisito le intese tra gli enti pubblici interessati (in particolare la Regione Marche) e il Governo. Per tali ragioni, propone di esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina in titolo.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) esprime perplessità sul candidato individuato dal Governo, osservando che il suo profilo non sembra corrispondere ai requisiti di professionalità ed esperienza prescritti dalla legge per il presidente di un'autorità portuale. Ad esempio, il candidato sembra aver svolto le sue esperienze professionali soprattutto nel settore mobiliare, né il titolo di studio posseduto appare in linea con le competenze specifiche necessarie per l'incarico.

Alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato sul Presidente dell'Autorità portuale di Cagliari, che ha ribadito la necessità di specifici requisiti di professionalità ed esperienza, ritiene che, come avvenuto in molti casi analoghi, anche in questo caso non siano rispettate le condizioni previste dalla legge.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) osserva che, come già evidenziato in un'altra occasione, la sentenza del Consiglio di Stato richiamata dal senatore Cioffi presenta aspetti molto problematici. In primo luogo, essa contraddice una giurisprudenza consolidata, confermata da

una precedente sentenza emessa dallo stesso Consiglio di Stato su una questione analoga. Inoltre, se si volessero applicare in maniera generalizzata le conclusioni della sentenza in ordine ai requisiti previsti per il presidente di un'autorità portuale, in Italia pochissimi soggetti corrisponderebbero a tale profilo, pur trattandosi di persone che, nella maggior parte dei casi, stanno svolgendo egregiamente il loro lavoro.

Il senatore FILIPPI (*PD*) evidenzia che le perplessità del senatore Cioffi attengono ad un problema concreto, che andrebbe però risolto intervenendo sulle norme della legge n. 84 del 1994 che regolano la procedura di nomina dei presidenti delle autorità portuali. Nella valutazione dei requisiti del presidente di un'autorità portuale, occorre ricordare che ha un ruolo di coordinamento e di rappresentanza, mentre la valutazione degli aspetti tecnico-giuridici spetta al segretario generale dell'autorità, per il quale sono richieste specifiche competenze di tipo tecnico. Nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 120 e 370, di riforma della suddetta legge, la Commissione potrebbe farsi carico di rivedere la questione, per eliminare alcune incertezze interpretative in ordine ai requisiti e ai compiti sia del presidente sia del segretario generale dell'autorità portuale.

Per quanto riguarda la proposta di nomina in esame, ritiene che essa rispecchi i requisiti di legge e abbia altresì rispettato la procedura che prevede l'intesa fra gli enti territoriali e il Governo. Per tale ragione, condivide la proposta di parere del relatore.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore, in ordine alla nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Ancona. Partecipano alla votazione i senatori BLUNDO (*M5S*), BORIOLI (*PD*), CANTINI (*PD*), CARDINALI (*PD*), CERVELLINI (*Misto-SEL*), CIAMPOLILLO (*M5S*), CIOFFI (*M5S*), COMPAGNONE (*GAL*), DAVICO (*LN-Aut*), Stefano ESPOSITO (*PD*), FILIPPI (*PD*), GIBIINO (*FI-PdL XVII*), MATTEOLI (*FI-PdL XVII*), NACCARATO (*NCD*), PAGNONCELLI (*FI-PdL XVII*), RANUCCI (*PD*), Maurizio ROSSI (*SCpI*), SCIBONA (*M5S*), SONEGO (*PD*) e VILLARI (*FI-PdL XVII*).

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 14 voti favorevoli, 5 contrari e 1 astenuto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1174) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore SONEGO (*PD*) illustra il provvedimento in titolo, che reca misure volte al riequilibrio della finanza pubblica in conformità ai parame-

tri fissati dall'Unione europea, disposizioni in materia di finanza regionale e degli enti locali nonché norme volte a fronteggiare le esigenze connesse all'eccezionale flusso di stranieri sul territorio nazionale. Esso giunge in Senato dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati ed è stato assegnato all'8^a Commissione in sede consultiva per l'espressione del parere, sulle parti di propria competenza, alla 5^a Commissione, alla quale il disegno di legge è stato deferito in sede referente.

Il decreto-legge si suddivide in 5 articoli. L'articolo 1 contiene disposizioni in materia di immigrazione; l'articolo 2 è relativo alle disposizioni in tema di finanza degli enti territoriali; l'articolo 2-*bis* regola la facoltà di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di locazione; l'articolo 3 reca ulteriori disposizioni finanziarie per consentire il rientro entro il limite dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni definito in sede europea; l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.

Per quanto riguarda le disposizioni che incidono su materie di interesse per la Commissione segnala innanzitutto l'articolo 2, comma 7, lettera *b*). In via generale, tale comma interviene sul decreto-legge n. 35 del 2013, concernente il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, con la finalità di fornire chiarimenti dopo la rimodulazione e l'integrazione delle risorse del Fondo anticipazioni liquidità per il pagamento dei debiti degli enti territoriali operata con il più recente decreto-legge n. 102 del 2013.

In particolare, la lettera *b*) del comma 7 chiarisce che devono essere considerati anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio con i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidità a valere sia sulle risorse finanziarie aggiuntive stanziare sul Fondo dall'articolo 13, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 102, sia sulle risorse esistenti per il 2014 della Sezione debiti non sanitari delle Regioni e delle Province autonome nonché ai fini dell'erogazione delle risorse già assegnate con il decreto del Ministro delle finanze del 14 maggio scorso. Per quanto riguarda la competenza della Commissione, segnala che una modifica apportata dalla Camera dei deputati ha esteso, per le regioni, l'applicazione di tale previsione anche ai debiti relativi al trasporto pubblico locale, inseriti nei piani di ristrutturazione del debito di cui all'articolo 25, comma 11-*quinqies* del decreto-legge n. 69 del 2013. Tali debiti possono essere considerati, ai fini della predetta assegnazione delle anticipazioni di liquidità, a condizione che siano stati riconosciuti in bilancio alla data di entrata in vigore della disposizione in commento.

Rileva poi che ulteriori disposizioni di interesse per la Commissione sono contenute all'articolo 3 del provvedimento. Al fine di assicurare complessivamente un miglioramento dell'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni nella misura di 595 milioni di euro nel 2013, il comma 1 dell'articolo dispone che siano accantonate e rese indisponibili le risorse di competenza e di cassa relative alle missioni di spesa del bilancio dello Stato di ciascun Ministero quantificate nella tabella B allegata

al decreto-legge. Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'accantonamento ammonta a 50,7 milioni di euro.

Il comma 2 del medesimo articolo indica gli stanziamenti di bilancio esclusi dagli accantonamenti: tra questi figurano quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente MATTEOLI propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del Presidente è quindi posta in votazione e approvata.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MATTEOLI avverte che la seduta di domani, giovedì 5 dicembre, già convocata alle ore 8,30, avrà luogo alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 4 dicembre 2013

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 35

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DELL'ASSESSORE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI DELLA REGIONE SICILIA SULLE PROBLEMATICHE ATTINENTI AI CONTRIBUTI SUL LAVORO AGRICOLO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'AGGRAVARSÌ DELLA SITUAZIONE NELLA REGIONE SICILIA

Plenaria

28^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1174) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente FORMIGONI (*NCD*), in sostituzione della relatrice designata Saggese – che non può partecipare all’odierna seduta – introduce l’esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, precisando che, poiché esso sarà discusso in Assemblea martedì prossimo, occorre esprimere oggi il parere.

Riferisce quindi alla Commissione rilevando che il decreto reca, all’articolo 1, disposizioni in materia di immigrazione nonché, agli articoli 2 e 3, una serie di norme finalizzate al riequilibrio della finanza pubblica. Dopo aver sottolineato l’esigenza di raggiungere gli obiettivi di contenimento dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, si sofferma sull’articolo 3, che detta disposizioni volte a consentire nel 2013 il rientro dallo scostamento dai citati obiettivi entro il limite del 3 per cento del PIL, definito in sede europea.

Rileva inoltre che le risorse necessarie per tale scopo sono quantificate in 1,6 miliardi di euro, per reperire i quali il Governo ha individuato diverse misure. Tra queste, anche in merito ai profili di competenza della Commissione, menziona la previsione di accantonamenti indisponibili delle spese relative alle missioni di spesa dei singoli Ministeri, prevista dal suddetto articolo 3, secondo importi indicati nella tabella B allegata al decreto-legge.

Segnala in particolare che l’accantonamento complessivo, per competenza e cassa, risultante dalla citata tabella B, è di 985,3 milioni di euro, suddivisi per singoli Dicasteri, tra i quali il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su cui grava un accantonamento di 2,5 milioni di euro.

L’intervento previsto a carico del Dicastero appare comunque, a suo avviso, decisamente contenuto rispetto alla somma complessiva, trattandosi appunto di 2,5 milioni di euro rispetto al totale di 985,3 milioni di euro, per cui non sembra incidere in modo significativo sul bilancio del Ministero.

Poiché nessuno chiede di intervenire nel dibattito, il presidente relatore FORMIGONI (*NCD*) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Previe dichiarazioni di astensione, a nome dei rispettivi Gruppi, da parte dei senatori CANDIANI (*LN-Aut*) e DONNO (*M5S*), verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI comunica che in occasione dell'audizione, svolta oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dell'assessore delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana sulle problematiche attinenti ai contributi sul lavoro agricolo, con particolare riferimento all'aggravarsi della situazione in Sicilia, sono state consegnate delle documentazioni che saranno disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1174**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che il provvedimento reca, agli articoli 1 e 2, disposizioni in materia di immigrazione nonché una serie di norme finalizzate al riequilibrio della finanza pubblica;

tenuto conto che l'articolo 3 detta disposizioni volte a consentire nel 2013 il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni entro il limite del 3 per cento del PIL, definito in sede europea;

considerato altresì che il medesimo articolo 3 prevede che siano accantonate e rese indisponibili le spese relative alle missioni di spesa dei singoli Ministeri, onde permettere un miglioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di 595 milioni di euro per il 2013;

rilevato che detti accantonamenti ammontano complessivamente a 985,3 milioni di euro, suddivisi per singoli Dicasteri;

ritenuto che l'accantonamento a carico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pari a 2,5 milioni di euro, è decisamente contenuto rispetto alla somma complessiva, tenuto conto del complesso delle finalità perseguite dal provvedimento,

esprime, sui profili di competenza, parere favorevole.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 36

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 4 dicembre 2013

Plenaria

49^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1149) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio
(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, illustra il provvedimento in titolo e preannuncia una proposta di parere favorevole, con le eventuali osservazioni che potrebbero emergere nel corso del dibattito.

Non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

(1174) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, rilevando che, per quanto attiene alle parti di competenza della Commissione, non vi sono particolari rilievi. Preannuncia pertanto una proposta di parere favorevole, con le eventuali osservazioni che potrebbero emergere nel corso del dibattito.

Non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 4 dicembre 2013

Plenaria

40^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente PARENTE avverte che la Presidenza del Senato ha disposto la riassegnazione in sede deliberante del Documento XXII, n. 3, «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», di cui la Commissione aveva concluso l'esame in sede referente nella seduta di ieri.

L'ordine del giorno della seduta pomeridiana della Commissione, convocata per le ore 15, è pertanto integrato con la discussione di tale Documento.

La seduta termina alle ore 9,15.

Sottocommissione per i pareri

4^a Seduta

Presidenza del Presidente
PAGANO

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(1078) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012

(705) DI BIAGIO. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, firmato a Roma in data 8 maggio 2012: parere favorevole.

Plenaria

41^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

SACCONI

indi della Vice Presidente

PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Dell'Aringa.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE DELIBERANTE

(Doc. XXII, n. 3) CASSON ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Il PRESIDENTE ricorda che l'esame del Documento si è già concluso in sede referente nella seduta di ieri. Propone pertanto di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte, ivi compresa l'acquisizione dei pareri, nonché di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

La Commissione concorda.

Presente il prescritto numero di senatori, la Commissione, con distinte e successive votazioni, approva all'unanimità i singoli articoli.

Si passa alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) è favorevole all'istituzione della Commissione d'inchiesta, ma riterrebbe che essa avrebbe maggiore forza ove venisse ripristinato il Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro adottato nel 1981. Le successive modifiche lo hanno, a suo avviso, indebolito, e ciò rischia di diminuire l'efficacia dell'azione della Commissione, oltre a sminuire la dignità del lavoratore.

Il presidente SACCONI evidenzia che la ricostituzione della Commissione d'inchiesta rappresenta un'occasione preziosa, che prescinde dai contenuti e dagli strumenti della sicurezza sul lavoro. Quanto alle modifiche all'originario testo unico del 1981, esprime una valutazione diametralmente opposta a quella formulata dal senatore Barozzino, rivendicando peraltro la paternità delle modifiche in questione.

Il senatore ICHINO (*SCpI*) dichiara il pieno favore del suo Gruppo, evidenziando tuttavia il rischio che l'iniziativa si riduca ad una sorta di emblema dell'attenzione del Parlamento nei confronti della problematica. Osserva altresì che è emersa da tempo l'inadeguatezza degli organici degli ispettorati del lavoro e la correlazione esistente tra infortuni sul lavoro e lavoro nero. Il potenziamento dei servizi ispettivi è dunque destinato ad avere grande efficacia ai fini della prevenzione. Ribadisce a tal fine la possibilità di ovviare attraverso lo strumento della mobilità interna della pubblica amministrazione, ricorrendo alla disposizione di cui all'articolo 33 del Testo unico sul pubblico impiego.

La senatrice GATTI (*PD*) esprime soddisfazione per l'istituzione della Commissione, sottolineando l'importanza che il Parlamento crei un organismo destinato a tenere viva, alta e vigile l'attenzione sul fenomeno. Evidenzia la particolare portata della disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *i*), che attribuisce alla Commissione anche il compito di accertare la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro, richiamando i commi 78 e 79 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità, in materia di indennizzo del danno biologico e rivalutazione delle indennità destinate ai superstiti da incidenti mortali. Con l'occasione, avanza perplessità con riferimento ad una possibile centralizzazione del servizio ispettivo – che non potrebbe che passare attraverso la revisione dell'articolo 117 della Costituzione – ventilata nel corso del dibattito di ieri dal presidente Sacconi. Segnala infine che la Commissione d'inchiesta è finalizzata altresì a verificare le difformità con le quali nelle varie regioni si dà applicazione al Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, sottolineando la necessità di una unità nazionale anche in questa materia.

Il senatore PAGANO (*NCD*) ribadisce il convinto sostegno del suo Gruppo nei confronti dell'istituzione della Commissione, destinata ad assumere un ruolo di grande utilità e delicatezza.

A giudizio della senatrice FUCKSIA (*M5S*) il rilievo dell'istituenda Commissione sarà ancor maggiore se essa indagherà sui profili sanzionatori e sulle diversità esistenti tra le varie regioni e i comportamenti delle diverse ASL. L'adozione di direttive nazionali univoche non può a suo avviso che facilitare gli interventi sul territorio. Ritiene che nelle esperienze passate la Commissione abbia benissimo lavorato in materia di infortuni, muovendosi in modo meno efficace sulle tematiche connesse alle malattie professionali, specie se misconosciute; in questo settore molto potrà fare l'istituenda Commissione, con ricadute positive sul SSN. Precisa inoltre che sovente le disposizioni contenute nel testo unico, lungi dal favorire la sicurezza, finiscono anzi per ostacolarla, risolvendosi in formali adempimenti burocratici. Auspica pertanto che il lavoro della Commissione d'inchiesta consenta altresì di perseguire uno snellimento di procedure ed obblighi.

La senatrice MUSSOLINI (*FI-PdL XVII*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, auspica che il lavoro della Commissione si svolga a tutto campo, anche in aree oggi di triste attualità, come la cosiddetta «Terra dei fuochi». Auspica inoltre che i sopralluoghi vengano effettuati senza preavvisi di sorta, per consentirne il valore di autentica ispezione e potenziale strumento di deterrenza.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) riprende brevemente la parola per sottolineare il fondamentale ruolo svolto ai fini ispettivi dagli RLS, che vanno tuttavia posti nelle condizioni di poter svolgere un lavoro efficace nelle migliori condizioni.

Il sottosegretario DELL'ARINGA conferma l'apprezzamento nei confronti dell'iniziativa, soffermandosi sulla necessità di stimolare un'autentica crescita culturale delle aziende e dei lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza. All'interno delle aziende vanno infatti create quelle condizioni che consentono di percepire l'attenzione alla sicurezza come un *plus*, e non come un costo aggiuntivo per l'azienda medesima.

Il presidente SACCONI auspica che l'istituenda Commissione possa consentire un approfondimento adeguato delle situazioni patologiche esistenti nel mercato del lavoro, di cui ribadisce la caratterizzazione duale, con *enclave* evidenti di ipersregolazione difficili da sradicare, perché caratterizzate da vari profili, non ultimo quello di ordine pubblico. Peraltro, la tragedia di Prato ha evidenziato che anche in contesti apparentemente strutturati possono sussistere zone franche. Come emerso nel corso della discussione, un eccesso di adempimenti rischia talora di rendere l'attenzione nei confronti dei profili di tutela meramente formale, ed è anche

su questi aspetti che la Commissione dovrà indagare. Nella scorsa legislatura si registrò un'utile dialettica tra Governo e Commissione, nel corso della quale sembrò maturare l'idea dell'opportunità di un accentramento delle competenze regolatorie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Se da un lato la omogeneità della regolazione ne rende più agevole il rispetto, occorre tuttavia affrontare con efficacia anche situazioni che omologhe non sono, perché eccezionalmente negative.

Pone quindi ai voti il testo del documento nel suo complesso, con il nuovo titolo «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».

La Commissione approva.

Il PRESIDENTE ringrazia conclusivamente tutti i Gruppi, il cui unanime accordo ha consentito la riassegnazione del Documento in sede deliberante e la rapidità di svolgimento dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(1051) SACCONI ed altri. – *Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre scorso.

Il presidente relatore SACCONI (*NCD*) ricorda il dibattito precedentemente svolto e fa presente che all'interno del disegno di legge di stabilità è stato approvato un emendamento che istituisce un fondo *ad hoc* finalizzato all'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili dell'impresa e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti. Egli sottopone altresì alla Commissione l'opportunità di modificare in via emendativa il testo in esame, dandogli un'impronta immediatamente prescrittiva, eventualmente esaminando la possibilità che le risorse contenute nel predetto fondo possano risultare direttamente utilizzabili dal disegno di legge.

Il senatore ICHINO (*SCpI*) riterrebbe pericoloso andare ad incidere su un emendamento inserito nel disegno di legge di stabilità. Giudica invece opportuno riflettere sulla portata di un disegno di legge a carattere ordinamentale.

Anche a giudizio della senatrice Rita GHEDINI (*PD*) l'istituzione del fondo *ad hoc* avvenuta con un emendamento al disegno di legge di stabilità rappresenta un successo indiscutibile. A maggior ragione mette in guardia dalla tentazione di ridefinire le risorse ivi stanziare, collegandole

ad un disegno di legge in corso di approvazione, ipotesi che in passato ha dato luogo sovente ad insuccessi parlamentari. Per queste ragioni, preferirebbe lasciare intatto il fondo in questione. Non ha invece obiezioni formali in ordine alla possibilità di adottare disposizioni di dettaglio, ferma restando la necessità di mantenere un elevato grado di condivisione sulla materia, che potrebbe consentire un rapido *iter* di esame parlamentare. La questione va tuttavia a toccare un tema delicato, quale quello della definizione delle regole in materia di rappresentanza e rappresentatività. Occorrerà dunque ponderare se e quali valutazioni il Governo stia conducendo al riguardo.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) giudica riduttivo dare priorità all'esame del disegno di legge n. 1051; ritiene aberrante discutere di democrazia economica senza affrontare i temi della democrazia partecipata e rivendica che i due filoni dovrebbero procedere congiuntamente.

La senatrice CATALFO (*M5S*) rimarca che presso l'omologa Commissione della Camera dei deputati si sta esaminando il delicato tema della rappresentanza e della rappresentatività, ritenendo indispensabile evitare sovrapposizioni. Sollecita altresì lo svolgimento di audizioni delle parti sociali, attesa la diversità dei modelli possibili.

Il presidente relatore SACCONI (*NCD*) osserva che il Governo si è più volte pronunciato a favore del disegno di legge in materia di informazione e consultazione dei lavoratori e in senso assolutamente contrario ad una disciplina legislativa in materia di rappresentanza. In questo senso, la corrispondente Commissione della Camera dei deputati sta svolgendo un'ampia opera a carattere ricognitivo. Osserva altresì che il disegno di legge in esame rappresenta un elenco di strumenti a disposizione della negoziazione. Anticipa che sottoporrà prossimamente alla Commissione una possibile ipotesi di modifica del testo.

La senatrice MUSSOLINI (*FI-PdL XVII*) mette in guardia da possibili sovrapposizioni col lavoro che si sta svolgendo alla Camera dei deputati in tema di rappresentanza e rappresentatività.

Il presidente relatore SACCONI (*NCD*) assicura che ovviamente il testo che intende proporre non darà luogo ad alcun tipo di sovrapposizione tecnica.

Il senatore ICHINO (*SCpI*) segnala che sovente le audizioni assumono caratteristiche di pura ritualità, ritenendo più proficua l'acquisizione di memorie scritte da parte di alcuni soggetti individuati, con eventuale integrazione a mezzo di contributi orali, ove necessario.

Dissente la senatrice CATALFO (*M5S*), che, in relazione alla particolare delicatezza del tema, ritiene che tutte le parti sociali debbano avere la

possibilità di rappresentare direttamente la loro opinione alla Commissione e che la Commissione debba disporre di tempi di approfondimento adeguati, acquisendo anche studi di carattere comparato.

Concorda il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*).

Conclusivamente, il presidente relatore SACCONI (*NCD*), nel confermare che sottoporrà alla Commissione le proprie proposte di modifica, preannuncia che sul tema potranno svolgersi audizioni da parte dei rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative dei lavoratori e delle imprese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1174) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole con raccomandazioni)

La relatrice GATTI (*PD*), premesso che il disegno di legge di conversione è stato approvato, con modifiche, dalla Camera dei deputati, illustra le disposizioni del decreto-legge n. 120 di interesse della Commissione. Dà quindi conto dell'articolo 1, che incrementa di 20 milioni di euro per il 2013 la dotazione del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e istituisce uno specifico Fondo, avente una dotazione finanziaria di 190 milioni di euro per il 2013, per le esigenze del Ministero dell'interno relative all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale. Segnala che una quota – pari a 70 milioni di euro – della copertura finanziaria inerente a tali oneri è reperita mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'INPS delle somme incassate in attuazione delle procedure di regolarizzazione relative ai lavoratori extracomunitari.

I commi 1 e 2 del successivo articolo 3, insieme con l'allegata tabella B, dispongono per il 2013 una riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese del bilancio dello Stato: per lo stato di previsione del Ministero del lavoro, la riduzione è pari a 3,4 milioni di euro.

Conclusivamente, la relatrice propone di esprimere un parere favorevole, per quanto di competenza.

La senatrice MUSSOLINI (*FI-PdL XVII*) avanza perplessità con riferimento alla riduzione disposta nel provvedimento d'urgenza all'articolo 1 comma 4 a carico del cosiddetto Fondo antiusura. Ciò a maggior ragione in quanto dal provvedimento non emerge alcun ruolo proattivo dell'Europa in termini di contrasto all'immigrazione.

Anche la senatrice CATALFO (*M5S*) giudica assurda la riduzione ai danni del fondo antiusura.

La senatrice BENCINI (*M5S*) chiede chiarimenti in ordine alla quota della copertura finanziaria del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e del Fondo per le esigenze relative all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale attraverso il versamento da parte dell'INPS delle somme incassate in attuazione delle procedure di regolarizzazione relative ai lavoratori extracomunitari.

La relatrice GATTI (*PD*) precisa che si tratta di somme già incassate e non utilizzate. Sottolinea altresì l'avvenuta modifica delle modalità con cui si è affrontata la questione dell'afflusso eccezionale di stranieri sulle coste italiane, evidenziando il particolare apporto di Frontex. Conviene comunque con la necessità che l'Europa si faccia carico del problema in via generale. Ritene inoltre che nel parere possa altresì auspicarsi un aumento dei fondi appostati per il 2014 sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, che risultano ancora insufficienti. Concorda poi sull'opportunità di sottolineare il ruolo spettante all'Europa in materia dei flussi migratori. Illustra pertanto una proposta di parere in tal senso (testo allegato al resoconto della seduta).

La senatrice MUSSOLINI (*FI-PdL XVII*) concorda con tale proposta, ritenendo non formale, ma anzi di particolare peso, il passaggio relativo al ruolo che l'Europa deve esercitare per affrontare l'emergenza dei flussi migratori che giungono sulle coste italiane.

La senatrice Rita GHEDINI (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo alla proposta della relatrice. Ricorda che il tema della necessità di una politica europea nel Mediterraneo costituisce un'istanza che il Governo ha rappresentato con forza, senza ricavarne piena soddisfazione, come evidenziato dallo stesso presidente Letta. Segnala altresì la necessità di un rafforzamento degli stanziamenti a disposizione del Fondo nazionale per l'accoglienza ai minori stranieri non accompagnati, per sostenere quei comuni che hanno obbligo di accoglienza. Pur concordando sull'opportunità di un richiamo alle responsabilità dell'Europa in materia di flussi migratori, sottolinea peraltro che, rispetto agli altri Paesi europei, l'Italia è tuttavia fanalino di coda con riferimento all'accoglienza dei rifugiati.

La senatrice CATALFO (*M5S*) insiste per un riferimento alla decurtazione subita dal Fondo antiusura.

Il senatore PAGANO (*NCD*) fa presente che la Commissione è chiamata a pronunciarsi sugli aspetti rientranti nella propria competenza e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo alla proposta della senatrice Gatti.

Presente il prescritto numero di senatori, la presidente PARENTE mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole con raccomandazioni, precedentemente illustrata dalla relatrice.

Con il voto contrario della senatrice MUNERATO (*LN-Aut*) e l'astensione del senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*), la Commissione approva.

(1058) Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge, precisando che esso non contiene disposizioni in materia di tassazione del reddito di lavoro dipendente, né di IRAP. Poiché ai fini IRAP il costo del lavoro è solo parzialmente deducibile e le misure introdotte per ridurre il cuneo fiscale sono rivolte soprattutto a favore delle assunzioni a tempo indeterminato, ciò penalizza fortemente le attività stagionali che, per natura, possono assumere solamente a tempo determinato.

Si sofferma quindi sull'articolo 11, che reca al comma 1 i principi e i criteri direttivi cui deve uniformarsi il Governo nell'introdurre norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi. In particolare, la lettera *b*) del comma prevede che con decreti legislativi di attuazione siano istituiti regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni. Per essi si dispone l'istituzione di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le nuove attività produttive; in tale ambito vanno comprese eventuali agevolazioni in favore dei soggetti che sostengono costi od oneri per il ricorso a mezzi di pagamento tracciabili, coordinandoli con analoghi regimi vigenti e con i regimi della premialità e della trasparenza previsti dall'articolo 10 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011. La lettera *c*) del comma contempla, quale principio di delega, la possibilità di prevedere forme di opzionalità in favore dei contribuenti. Da ultimo, la lettera *d*) prevede la semplificazione delle modalità di imposizione delle indennità percepite in ragione della cessazione del rapporto di lavoro, nonché di altre somme soggette a tassazione separata. Al riguardo, il relatore auspica che l'attuale sistema venga superato da una tassazione unica e secca (per esempio tassazione secca con due aliquote definitive in funzione dell'entità della somma). Il comma 2 attribuisce al Governo il compito di definire l'autonoma organizzazione ai fini dell'assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'IRAP.

Il relatore dà quindi conto dei contenuti e delle finalità dell'articolo 2 e dell'articolo 3, comma 1, lettera *d*), che prevede l'istituzione, presso il

Ministero dell'economia e delle finanze, di una Commissione per monitorare il contrasto all'evasione fiscale.

L'articolo 4, comma 1, concerne la possibilità di costituzione di una ulteriore Commissione per monitorare le disposizioni in materia di erosione fiscale. L'attività svolta dalla Commissione attiene alla redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali e sembrerebbe dover riguardare anche i redditi di lavoro dipendente e le agevolazioni connesse. Il comma 2 delega il Governo ad introdurre norme dirette a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono ingiustificate o superate. Il relatore riterrrebbe utile inserire nel provvedimento anche una esplicita norma in materia di tassazione del reddito di lavoro dipendente, che è collegato alla retribuzione corrisposta ai lavoratori per la maggiore produttività, competitività, innovazione e redditività delle imprese (cosiddetto «salario di produttività»). Il comma 3 destina le maggiori entrate provenienti dal contrasto all'evasione fiscale esclusivamente al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale; parte della dotazione di tale Fondo può essere destinata ad incentivi alle imprese, riducendone l'imposizione fiscale gravante sulle stesse.

Il relatore illustra quindi i contenuti degli articoli 7, 8 e 9. Infine, si sofferma sull'articolo 10, che delega il Governo ad emanare decreti in tema di riscossione dei tributi e tutela giurisdizionale del contribuente, e sull'articolo 12, il cui comma 1, lettera *b*) prevede anche una revisione della disciplina in materia di applicazione delle ritenute transfrontaliere al regime dei lavoratori all'estero e dei lavoratori transfrontalieri. Al riguardo, giudica sicuramente positiva una maggiore semplificazione degli adempimenti fiscali connessi al lavoro transfrontaliero, ma evidenzia che non viene specificato attraverso quali misure o direttrici dovrebbero essere attuate queste misure.

Si riserva conclusivamente di sottoporre una bozza di parere all'esito del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1174**

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Si auspica un aumento dei fondi appostati per il 2014 sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, considerandoli ancora insufficienti.

La Commissione inoltre reputa importante sottolineare il ruolo che l'Europa deve esercitare anche per affrontare l'emergenza dei flussi di migranti che arrivano sulle nostre coste.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 4 dicembre 2013

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 40

*Presidenza della Presidente
DE BIASI*

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,25

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONSULTA NAZIONALE
DELLE MALATTIE RARE*

Plenaria

66^a Seduta

*Presidenza della Presidente
DE BIASI*

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1149) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in sede di discussione generale, il relatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, redatta in conformità alle indicazioni scaturite dal dibattito.

In assenza di richieste di intervento per dichiarazione di voto, la PRESIDENTE accerta la presenza del prescritto numero di senatori e pone in votazione la proposta di parere appena illustrata.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(91) Ignazio MARINO ed altri. – *Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare*

(163) BIANCONI. – *Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999*

(258) SCILIPOTI. – *Incentivi per la ricerca e disposizioni per favorire l'accesso alle terapie nel settore delle malattie rare, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999*

(294) BARANI. – *Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare e della loro cura*

(487) DE POLI. – *Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, per l'istituzione di un fondo a ciò destinato nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie*

(513) DE POLI. – *Disposizioni a sostegno delle famiglie con bambini affetti da malattie rare*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 91, 163, 258, 294, 487 e 513, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 831 e 1068 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 settembre.

La PRESIDENTE avverte che sono stati assegnati alla Commissione i disegni di legge n. 831 (sen. D'Ambrosio Lettieri e altri) e n. 1068 (sen. Graniola), che, per la stretta attinenza di oggetto, saranno esaminati congiuntamente agli Atti Senato n. 91 e abbinati.

La Commissione prende atto.

Il relatore BIANCO (*PD*), illustra il disegno di legge n. 831.

Esso reca, agli articoli 1 e 2, rispettivamente, la definizione di malattia rara e di farmaco orfano.

L'articolo 3 dispone che le malattie rare siano inserite nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza e che le relative prestazioni siano poste a carico del Fondo sanitario nazionale e del Fondo nazionale per le politiche sociali. Il successivo articolo 4 dispone in ordine alle attività di diagnostica e di certificazione, svolte dai presidi regionali inclusi nella Rete na-

zionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare.

Gli articoli da 5 a 7 introducono la figura dell'autorizzazione temporanea di utilizzo (ATU), che può essere rilasciata per un farmaco orfano ancora privo dell'autorizzazione all'immissione in commercio. L'utilizzo temporaneo è autorizzato dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), a seguito di domanda presentata da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale operante in un'azienda ospedaliera. I farmaci orfani oggetto di autorizzazione temporanea possono essere utilizzati esclusivamente in ambiente ospedaliero e sono forniti gratuitamente ai pazienti.

L'articolo 8 prevede misure di defiscalizzazione in favore delle industrie che svolgano attività di ricerca in materia di malattie rare e di farmaci orfani.

Gli articoli da 9 a 13 istituiscono l'Agenzia nazionale per le malattie rare, con «compiti di indirizzo tecnico e programmatico nei settori sanitario e sociale di specifica rilevanza per i cittadini affetti da malattie rare e per le loro famiglie». Sono attribuiti all'Agenzia, tra l'altro, compiti di gestione del Fondo per le malattie rare, istituito dall'articolo 15, nonché di formulazione degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale per le malattie rare, previsto dall'articolo 16. L'articolo 14 istituisce un ulteriore organismo, il Centro nazionale per le malattie rare, con sede presso l'Istituto superiore di sanità, e ne stabilisce composizione e funzioni.

Disposizioni in materia di insegnamento, formazione ed informazione sono contenute nell'articolo 17.

L'articolo 18 è dedicato alla copertura finanziaria del provvedimento.

Il relatore, quindi, riferisce sul disegno di legge n. 1068.

L'articolo 1 definisce le malattie rare sulla base della disciplina di cui al D.M. n. 279 del 2001 e al regolamento (CE) n. 141/2000. Il disegno di legge fa altresì rinvio ad ogni variazione «migliorativa» eventualmente operata in sede comunitaria.

L'articolo 2 stabilisce il diritto delle persone affette da malattie rare di ottenere una serie di prestazioni, puntualmente elencate, a carico del Servizio sanitario nazionale: l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza, le cure per la diagnosi, per il trattamento e per la prevenzione degli aggravamenti, il potenziamento delle reti e delle strutture sanitarie coinvolte, l'adozione di soluzioni tecnologiche avanzate, la diffusione di pratiche assistenziali innovative, l'accesso gratuito ai trattamenti riabilitativi, l'erogazione di cure palliative, le azioni volte all'inserimento ed alla permanenza negli ambienti di vita e di lavoro.

Prevede, inoltre, che la revisione delle reti regionali debba tendere all'individuazione di centri di competenza con le caratteristiche di unità funzionali, volte ad individuare il più precocemente possibile la malattia e a definire il percorso socio-sanitario globale del paziente.

Demanda, infine, a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle modalità: di applicazione delle norme, relative alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale; di «coordinamento e standardizzazione» dell'organizzazione e delle informazioni raccolte dai registri istituiti dalle regioni; di adempimento del «debito informativo», a carico dei registri, verso il registro nazionale delle malattie rare.

L'articolo 3 riprende la definizione di farmaci orfani recata dal regolamento (CE) n. 141/2000, specificando che sono inclusi i medicinali destinati all'uso pediatrico, e dispone che i farmaci commercializzati in Italia, riconosciuti come farmaci orfani dall'Agenzia europea per i medicinali, siano forniti gratuitamente ai soggetti affetti dalle relative malattie e «possano» essere inseriti nella classe di medicinali esenti dalla compartecipazione alla spesa.

L'articolo 4 istituisce il Fondo nazionale per la ricerca, lo sviluppo e l'accesso ai medicinali orfani, destinato, tra l'altro, ad attività di studio e a programmi di somministrazione controllata di alcuni medicinali; sorveglianza su farmaci orfani e su altri trattamenti innovativi; informazione per i soggetti affetti da malattie rare e per le loro famiglie. L'articolo 4 demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalità relativi sia all'accesso al suddetto Fondo sia all'applicazione al campo in esame di misure di incentivo e di fonti di finanziamento già vigenti. Prevede, inoltre, la possibilità di costituzione di consorzi regionali o interregionali di ricerca (commi 6 e 7).

L'articolo 5 riguarda l'aggiornamento professionale. Gli operatori del Servizio sanitario nazionale devono riservare alle attività inerenti all'assistenza e presa in carico di persone affette da malattie rare una quota minima, pari al 10 per cento, dei crediti annui da maturare (relativi al programma di aggiornamento professionale); la stessa percentuale minima annua è posta – nell'ambito della formazione medica obbligatoria – con riguardo all'organizzazione e al funzionamento delle reti di assistenza per le malattie rare e alla presa in carico delle persone affette da tali malattie. Si attribuisce, inoltre, una maggiorazione del 50 per cento per i crediti di Educazione continua in medicina (ECM) maturati in corsi di formazione concernenti le malattie rare.

Il comma 3 dell'articolo 4 e l'articolo 6 riguardano la copertura finanziaria.

Il relatore osserva in conclusione che il testo non prevede un ruolo del Ministro della salute nella procedura di adozione del decreto previsto dal comma 4 dell'articolo 2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 1149**

La Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo;
visti, in particolare, il comma 15 dell'articolo 1, in tema di procedure esecutive nei riguardi di enti e aziende sanitari, e i commi 7 e 8 dell'articolo 2, in materia di carta acquisti;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– valuti la Commissione di merito l'opportunità di ampliare l'ambito applicativo della speciale disciplina di tutela dalle procedure esecutive, di cui al comma 15 dell'articolo 1, includendovi tutti gli enti, anche di natura privata, che erogano prestazioni sanitarie all'interno del Servizio sanitario nazionale;

– valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, nel comma 8 dell'articolo 2, un termine acceleratorio, di natura non perentoria, finalizzato a rendere sollecita l'individuazione del nuovo gestore del servizio concernente la carta acquisti.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 4 dicembre 2013

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 47

Presidenza del Presidente

MARINELLO

indi del Vice Presidente

DI BIAGIO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,10

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER
LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE – ISPRA IN MERITO ALL'ESAME
CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE N. 119, N. 1004 E N. 1034 IN MATERIA DI
AREE PROTETTE*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 48

Presidenza del Presidente

MARINELLO

indi del Vice Presidente

MARTELLI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,50

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR JOAO PEDRO STEDILE SULLE PROBLE-
MATICHE CONNESSE AL CONSUMO DEL SUOLO*

Plenaria**44^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 14,55.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti (n. COM (2013) 516 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Poiché non vi sono rilievi d'intervento, il presidente MARINELLO dichiara conclusa la discussione e, in qualità di relatore, dà lettura dello schema di risoluzione favorevole con osservazioni riportato in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Gaetano Benedetto a Presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo (n. 14)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 novembre.

Il presidente MARINELLO (*NCD*), relatore, propone di esprimere un parere favorevole alla nomina del dottor Gaetano Benedetto a presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo.

Si procede, quindi, alla votazione a scrutinio segreto, sul parere favorevole alla proposta di nomina.

Partecipano alla votazione i senatori BRUNI (*FI-PdL XVII*), CALEO (*PD*), DALLA ZUANNA (*SCpI*), IURLARO (*FI-PdL XVII*), LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), LUCIDI (*M5S*), MANASSERO

(PD), MANCUSO (NCD), MARINELLO (NCD), MARTELLI (M5S), MIRABELLI (PD), MORGONI (PD), MORONESE (M5S), NUGNES (M5S), DE PETRIS (Misto-SEL) (in sostituzione del senatore Piano), PICCOLI (FI-PdL XVII), PUPPATO (PD), SOLLO (PD) e VACCARI (PD).

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina del dottor Benedetto è approvata con tredici voti favorevoli e sei astenuti.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MARINELLO (NCD) comunica che, a seguito della rinuncia del senatore Iurlaro a svolgere le funzioni di relatore sull'atto comunitario n. 761, è nominato relatore sullo stesso provvedimento il senatore Laniece, al quale rivolge un saluto di benvenuto in Commissione e l'auspicio di una proficua collaborazione.

La Commissione prende atto.

Il senatore MARTELLI (M5S) propone di svolgere un sopralluogo conoscitivo presso il centro intermodale di Novara, poiché risulterebbe che tale infrastruttura di trasporto sia stata realizzata in un'area a forte rischio idrogeologico.

Il presidente MARINELLO fa presente che per poter aderire alla richiesta del senatore Martelli occorre prima individuare una sede procedurale nell'ambito della quale svolgere il sopralluogo proposto e che ciò potrebbe essere fatto in un prossimo Ufficio di Presidenza. A questo riguardo, ricorda che l'orientamento della Presidenza del Senato è stato, sin dall'inizio della Legislatura, nel senso di limitare al massimo le spese per i sopralluoghi e le missioni, in considerazione delle esigenze imposte dalla attuale situazione di crisi economica.

Il senatore CALEO (PD) sostiene la richiesta del senatore Martelli e sottolinea l'importanza dei sopralluoghi al fine di acquisire la necessaria consapevolezza delle condizioni di rischiosità che, nella diversità dei contesti, affliggono il territorio nazionale.

Il senatore IURLARO (FI-PdL XVII) ribadisce la necessità di svolgere sopralluoghi conoscitivi soprattutto nel caso di una Commissione che ha, tra i suoi compiti, oltre alla materia dell'ambiente in generale, le questioni relative alla difesa del suolo. Evidenzia inoltre che eventuali sopralluoghi della durata di un giorno, come quello suggerito dal senatore Martelli, comportano soltanto le spese di viaggio dei senatori che vi prendono parte e che queste non sono comunque soggette ad autorizzazioni preventive.

Il senatore BRUNI (*FI-PdL XVII*) si associa alle considerazioni espresse dai senatori Caleo e Iurlaro, rilevando che i sopralluoghi conoscitivi consentono di acquisire una comprensione più profonda delle problematiche trattate dalla Commissione.

Il presidente MARINELLO conviene con i senatori intervenuti nel dibattito, evidenziando che uno dei criteri che hanno improntato l'organizzazione dei sopralluoghi conoscitivi già effettuati dalla Commissione è stato proprio il massimo contenimento delle spese di trasferta e che il dialogo costruttivo con la Presidenza del Senato ha permesso di venire incontro ad analoghe richieste già emerse in precedenti dibattiti in Commissione.

La Commissione prende atto.

La senatrice NUGNES (*M5S*) chiede quali siano i tempi per la trattazione dei disegni di legge n. 242, n. 815 e n. 942, concernenti l'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, già assegnati in sede deliberante.

Il presidente MARINELLO fa presente che la discussione dei disegni di legge citati dalla senatrice Nugnes potrebbe essere avviato già nel corso della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente MARINELLO comunica che nell'ambito dell'audizione dei rappresentanti dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA, svolta questa mattina nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state consegnate documentazioni che, appena possibile, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MARINELLO avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 5 dicembre 2013, alle ore 9, per il seguito degli argomenti già iscritti all'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL
RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM
(2013) 516 DEFINITIVO**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che esso intende perseguire una maggiore armonizzazione della normativa a livello dell'Unione per fronteggiare il problema delle spedizioni illegali di rifiuti, introducendo, tra l'altro, nuovi obblighi di pianificazioni delle ispezioni relative alle spedizioni di rifiuti, l'inversione dell'onere della prova per presunti traffici illegali e misure per la formazione e la collaborazione tra le autorità competenti;

tenuto conto che la genericità degli obblighi ispettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1013 del 2006, che la presente proposta interviene a modificare, ha provocato l'insorgere di profonde differenze tra gli Stati membri, alcuni dei quali hanno predisposto sistemi d'ispezione a tutto campo e ben funzionanti, che controllano le spedizioni di rifiuti nei porti oppure nei luoghi di produzione e raccolta, mentre altri stentano a garantire il rispetto delle norme e sono privi di strutture e risorse adeguate per controllare i flussi di rifiuti ed eseguire le ispezioni;

considerato altresì che l'analisi relativa all'applicazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 ha evidenziato come vi sia un'elevata frequenza di spedizioni illegali di rifiuti, quantificabile in un 25 per cento del volume delle spedizioni all'interno dell'Unione, e come grandi quantità di rifiuti siano trasferite illegalmente in particolare verso Africa e Asia, ove i costi di trattamento e smaltimento risultano sensibilmente inferiori;

presa visione degli esiti della consultazione online dei portatori di interesse, avviata nel 2011 dalla Commissione europea, dalla quale sono emersi un orientamento favorevole alle prescrizioni della normativa UE sulle ispezioni e la necessità di semplificare le procedure per il trasferimento dei rifiuti tra i diversi Stati membri, affidando l'ispezione e la valutazione degli impianti di trattamento alle autorità dello Stato membro di destinazione;

ritenuto che l'esigenza di un maggiore coordinamento nel contrasto al traffico illecito di rifiuti è fortemente sentita anche al livello nazionale e che in tal senso si iscrive la previsione del delitto di attività organizzate per traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), la cui competenza è stata attribuita, dalla legge n. 136 del 2010 (Piano straordinario contro le mafie), alla Direzione distrettuale antimafia, consentendo in tal modo di sfruttare al meglio il potenziale investigativo derivante dalla visione di insieme su tutto il territorio nazionale;

ritenuto, inoltre, opportuno che analoga competenza di coordinamento a livello nazionale sia prevista anche in relazione al sistema dei controlli preventivi e della valutazione dei rischi ambientali;

tenuto conto infine della dettagliata relazione presentata sulla proposta dal Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 191 del TFUE, che definisce gli obiettivi dell'Unione in materia ambientale (tra cui la salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e la protezione della salute umana);

riguardo al rispetto del principio di sussidiarietà, la proposta appare conforme in quanto le norme che disciplinano la spedizione di rifiuti, essendo queste ultime per loro natura internazionali, devono essere attuate e fatte rispettare allo stesso modo da tutti gli Stati membri, onde garantire condizioni eque di concorrenza e limitare le spedizioni illecite di rifiuti;

riguardo al principio di proporzionalità, la proposta di regolamento si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi che essa si prefigge.

Nel merito, la proposta appare condivisibile nell'ispirazione e negli obiettivi che intende perseguire, pur presentando taluni aspetti che potrebbero avere un impatto rilevante sull'attuale organizzazione nazionale delle ispezioni.

A tale proposito, si richiama l'attenzione sulla norma secondo la quale gli Stati membri devono impegnarsi a garantire che le autorità competenti predispongano piani di ispezione che coprano l'intero territorio nazionale. Tale sistema, fortemente centralizzato, richiede un intervento di armonizzazione del sistema italiano, in cui i controlli sono oggi affidati a una pluralità di soggetti (Carabinieri, Polizia, Corpo forestale, Guardia di finanza, Capitanerie di porto, Polizia doganale, Polizia provinciale, Polizia municipale, ARPA, ecc.). Ferme restando le competenze delle Forze di Polizia, occorrerebbe pertanto prevedere forme di razionalizzazione e di uniformità del sistema dei controlli, con adeguati livelli di coordinamento e ripartizione dei compiti di pianificazione, della valutazione dei rischi e delle ispezioni da effettuare. Peraltro, la razionalizzazione del sistema dei controlli, oltre a permettere una maggiore efficacia degli stessi potrebbe generare, ove correttamente effettuata, anche risparmi di spesa.

Inoltre, occorre considerare il fatto che il compito di predisporre i piani sembra attribuito dalla proposta alle autorità di spedizione e destinazione, che in Italia sono ben sessanta e la cui competenza è circoscritta, nel nostro Paese, ad ambiti territoriali definiti. Ciò sembra escludere la possibilità di attribuire a queste ultime il compito di pianificare i controlli sui flussi di rifiuti, ma solo sugli stabilimenti ubicati sui propri territori di competenza. Appare invece fondamentale, proprio per massimizzare gli effetti che la proposta intende perseguire, che le autorità competenti inca-

ricate del coordinamento, possano pianificare i controlli anche sui flussi di rifiuti.

In considerazione delle osservazioni sopra riportate e del potenziale aggravio di oneri che le autorità competenti potrebbero sostenere sia per la programmazione che per il coordinamento con gli organismi che effettuano i controlli, si ritiene che il Governo debba adoperarsi per stabilire un'armonizzazione delle specificità del sistema italiano di controlli con le ispirazioni e gli obiettivi della proposta della Commissione europea, anche tenendo conto delle situazioni problematiche che sono emerse in alcune aree del territorio italiano e che richiedono interventi strutturali.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 4 dicembre 2013

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

14^a Seduta

Presidenza della Presidente
GINETTI

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,20

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 6^a Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione della crisi degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (n. COM (2013) 520 definitivo): esame e rinvio;

alla 13^a Commissione:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, in vista dell'attuazione, entro il 2020, di un accordo internazionale che introduce una misura mondiale unica basata sul mercato da applicarsi alle emissioni del trasporto aereo internazionale (n. COM (2013) 722 definitivo): osservazioni non ostative.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 4 dicembre 2013

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

Intervengono, per lo SNATER, il segretario nazionale, Piero Pellegrino; per UGL-TELECOMUNICAZIONI, il vice segretario Fabrizio Tosini e per LIBERSIND-CONFSAL, il segretario nazionale Marco Cuppoletti. Per il Comitato Media e Minori il presidente, Maurizio Mensi, e i vicepresidenti Remigio Del Grosso e Maria Eleanora Lucchin.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv*.

Comunica altresì che dell'audizione odierna sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Audizione di rappresentanti di SNATER, UGL-TELECOMUNICAZIONI e LIBERSIND-CONFSAL

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Piero PELLEGRINO, *segretario nazionale SNATER*, Fabrizio TOSINI, *vice segretario UGL-TELECOMUNICAZIONI* e Marco CUPPOLETTI, *segretario nazionale LIBERSIND-CONFSAL*, svolgono distinte relazioni, al termine delle quali intervengono, per formulare quesiti e richie-

ste di chiarimenti, il senatore Alberto AIROLA (*M5S*), i deputati Michele ANZALDI (*PD*) e Giorgio LAINATI (*FI-PdL*), il senatore Augusto MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) e Roberto FICO, *presidente*.

Piero PELLEGRINO, *segretario nazionale SNATER*, Fabrizio TOSINI, *vice segretario UGL-TELECOMUNICAZIONI* e Marco CUPPOLETTI, *segretario nazionale LIBERSIND-CONFSAL*, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti del Comitato Media e Minori

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del senatore Augusto MINZOLINI (*FI-PdL XVII*), Maurizio MENSI, *presidente del Comitato Media e Minori*, e Remigio DEL GROSSO, *vicepresidente del Comitato Media e Minori*, svolgono due distinte relazioni.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, il senatore Salvatore MARGIOTTA (*PD*), i deputati Francesco Saverio GAROFANI (*PD*), Gennaro MIGLIORE (*SEL*) e Michele ANZALDI (*PD*) e il senatore Alberto AIROLA (*M5S*).

Maurizio MENSI, *presidente del Comitato Media e Minori*, *Maria Eleanora LUCCHIN, *vicepresidente del Comitato Media e Minori*, e *Remigio DEL GROSSO, *vicepresidente del Comitato Media e Minori*, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 4 dicembre 2013

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 8,35.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Enrico Giovannini, sulla riforma della *governance* degli enti previdenziali e assicurativi pubblici

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Avverte che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Enrico Giovannini, è accompagnato dal Capo di gabinetto, Francesco Tomasone.

Enrico GIOVANNINI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Titti DI SALVO (*SEL*), Giuseppe GALATI (*FI-PDL*), Roberto MORAS-SUT (*PD*), Lello DI GIOIA, *presidente*, e il senatore Sergio PUGLIA (*M5S*).

Enrico GIOVANNINI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il ministro Enrico Giovannini, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 4 dicembre 2013

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 15,10 alle ore 15,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Mercoledì 4 dicembre 2013

Plenaria

Presidenza della Presidente
Michela Vittoria BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 9.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla povertà minorile

(Deliberazione)

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente* propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla povertà minorile, sulla base del programma predisposto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, del 27 novembre 2013, sul quale è stata acquisita l'intesa del Presidente del Senato e del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento. (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva nei termini illustrati dalla presidente

Sulla prostituzione minorile

(Deliberazione)

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente* propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile, sulla base del programma predisposto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, del 27 novembre 2013, sul quale è stata acquisita l'intesa Presidente del Senato e del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento. (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva nei termini illustrati dalla presidente

La seduta termina alle ore 9,05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 9,05 alle ore 9,30.

ALLEGATO N. 1

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA POVERTÀ MINORILE

Programma

La perdurante crisi economica che ha investito da alcuni anni l'Europa ha prodotto un preoccupante aumento della povertà nel nostro Paese, che ha investito la grande maggioranza delle famiglie, con effetti particolarmente pesanti per le condizioni di vita dei minori.

Secondo i dati dell'ISTAT riferiti al 2012, il 12,7% delle famiglie italiane è relativamente povero e il 6,8% lo è in termini assoluti. Le persone in povertà relativa sono il 15,8% della popolazione, quelle in povertà assoluta l'8%.

L'incidenza di povertà assoluta aumenta tra le famiglie con tre (dal 4,7% al 6,6%), quattro (dal 5,2% all'8,3%) e cinque o più componenti (dal 12,3% al 17,2%); tra le famiglie composte da coppie con tre o più figli, quelle in povertà assoluta passano dal 10,4% al 16,2%; se si tratta di tre figli minori, dal 10,9% si raggiunge il 17,1%.

L'indagine conoscitiva deliberata dall'Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza intende approfondire l'impatto e le conseguenze di questo allarmante quadro sociale sui minori, nella convinzione che il disagio economico e sociale si traduce inevitabilmente in un peggioramento complessivo delle condizioni di vita materiale, ma comporta altresì conseguenze negative sul versante della crescita umana e culturale dei giovani, limitando gravemente le loro prospettive e quelle dell'intero Paese per il futuro.

Da questo punto di vista, l'indagine mira anche a individuare possibili strumenti normativi e amministrativi che possano essere adottati dalle istituzioni per contrastare il fenomeno, e fornire risposte concrete alle difficoltà dei bambini e dei ragazzi, pur nella consapevolezza che solo una diversa strategia economica complessiva, a livello nazionale ed europeo, potrà essere in grado di invertire la tendenza e riportare il nostro Paese agli standard di benessere collettivo e individuale che hanno caratterizzato gli anni precedenti l'inizio della crisi che stiamo tuttora attraversando.

L'indagine dovrebbe articolarsi secondo il seguente ciclo di audizioni:

- Presidente del Consiglio – Dipartimento delle politiche per la famiglia;
- Ministro della giustizia;
- Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

- Ministro dello sviluppo economico;
- Ministro della salute;
- Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- Viceministro del lavoro e delle politiche sociali con delega per le pari opportunità;
- Rappresentanti di regioni ed enti locali;
- Rappresentanti dei tribunali dei minorenni;
- Rappresentanti dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza;
- Rappresentanti del Censis;
- Rappresentanti della Caritas italiana;
- Rappresentanti del Gruppo CRC;
- Rappresentanti di enti e associazioni attivi nel campo della difesa dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

A tale programma di audizioni, potrebbero aggiungersi, se ritenute necessarie, eventuali missioni, da sottoporre volta per volta all'autorizzazione dei Presidenti delle Camere, dirette ad effettuare sopralluoghi o partecipare ad incontri inerenti l'oggetto dell'indagine.

ALLEGATO N. 2

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA PROSTITUZIONE MINORILE

Programma

Nel corso della XVI legislatura, la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha svolto una indagine conoscitiva sul tema della prostituzione minorile, tema che conserva purtroppo nel nostro Paese una rilevanza ed una consistenza testimoniata da ricorrenti episodi, anche recenti, di forte impatto mediatico.

In particolare, destano preoccupazione da un lato la giovane età dei soggetti coinvolti nel fenomeno, dall'altro il quadro di degrado sociale e morale nel quale spesso maturano e si sviluppano queste forme di sfruttamento dei minori.

Peraltro, l'attenzione dei media che si manifesta in occasione dell'emergere di episodi di questo tipo non sembra idonea, in quanto tale, a far luce sulla reale entità del fenomeno e tanto meno a mettere in luce possibili strumenti di contrasto.

Per prostituzione minorile si intende la produzione forzata di servizi di natura sessuale da parte di soggetti in età minore, in cambio di una remunerazione. In tali casi uno o più adulti traggono vantaggio economico dall'abuso della propria posizione di dominio e di potere nei confronti di questi soggetti, che inducono alla prostituzione.

La prostituzione di bambini ed adolescenti, oltre ad essere una delle forme più drammatiche di violazione della loro integrità fisica e psicologica, e come tale origine di danni fisici e psicologici assai gravi, talune volte irreversibili, è espressione di una patologia sociale che la continua crescita del fenomeno sta trasformando in una vera e propria emergenza sociale.

Sulla base di queste considerazioni, l'Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha dunque ritenuto di deliberare una nuova indagine sul tema in oggetto, volta in primo luogo ad aggiornare il quadro informativo sul fenomeno, acquisito dalla indagine svolta nella precedente legislatura.

Si rende inoltre opportuno verificare se e in che misura siano state attivate da parte degli organi istituzionalmente competenti forme di monitoraggio sistematico, che costituiscono il presupposto per elaborare efficaci strumenti di contrasto e repressione di questa forma di sfruttamento dei minori.

Per altro verso, l'indagine intende anche approfondire il contesto sociale in cui il fenomeno si inserisce, attraverso una analisi delle cause – economiche, educative,

sociali – che ne sono alla base, e individuando possibili iniziative mirate alla prevenzione, che potrebbero anche riprendere la proposta, contenuta nel documento conclusivo della precedente indagine, di promuovere specifiche campagne di sensibilizzazione nazionale su questo tema, in collaborazione sia con gli organi istituzionalmente competenti, sia con le associazioni di volontariato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

L'indagine dovrebbe articolarsi secondo il seguente ciclo di audizioni:

- Presidente del Consiglio – Dipartimento delle Politiche per la Famiglia;
- Ministro dell'interno;
- Ministro della giustizia;
- Ministro per l'integrazione;
- Viceministro del lavoro e delle politiche sociali con delega per le pari opportunità;
- Rappresentanti dei tribunali dei minorenni;
- Rappresentanti delle Forze di Polizia;
- Garanti regionali dell'infanzia;
- Rappresentanti dei Servizi sociali;
- Rappresentanti di Aziende sanitarie locali;
- Rappresentanti del Gruppo CRC;
- Rappresentanti di enti e associazioni attivi nel campo della difesa dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

A tale programma di audizioni, potrebbero aggiungersi, se ritenute necessarie, eventuali missioni, da sottoporre volta per volta all'autorizzazione dei Presidenti delle Camere, dirette ad effettuare sopralluoghi o partecipare ad incontri inerenti l'oggetto dell'indagine.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 4 dicembre 2013

Plenaria

23ª Seduta

Presidenza del Presidente

Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 14,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede all'audizione del dottor Luigi CIAMPOLI, procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma, il quale svolge una relazione, su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori CASSON (*PD*) e MARTON (*M5S*) e i deputati VITELLI (*SCpI*), TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, dello schema di bilancio preventivo in assestamento di DIS, AISE e AISI relativo all'esercizio finanziario 2013

L'onorevole VILLECCO CALIPARI (*PD*) procede all'illustrazione del documento all'ordine del giorno, sul quale intervengono il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) e i senatori CASSON (*PD*) e MARTON (*M5S*).

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Mercoledì 4 dicembre 2013

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 8,40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Filippo Patroni Griffi, del Capo Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, Carlo Deodato e del Capo Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Diana Agosti
(Svolgimento e rinvio)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione, che è la prima nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa, comunicando che la settimana prossima si svolgeranno le audizioni del consigliere Luigi Giampaolino, già Presidente della Corte dei conti (lunedì 9 dicembre alle ore 17) e del Capo del directorato Public Governance and Territorial Development dell'OCSE, Rolf Alter (martedì 10 dicembre alle 9.30).

Invita quindi ad intervenire il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Filippo Patroni Griffi.

Il sottosegretario Filippo PATRONI GRIFFI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario Patroni Griffi per il suo intervento e dà la parola al consigliere Carlo Deodato,

capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio.

Carlo DEODATO, *Capo Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

La senatrice Rosa Maria DI GIORGI (*PD*) segnala che, unitamente a tutti i colleghi senatori, non potrà seguire oltre l'audizione, in quanto il Senato sta procedendo a votazioni. Si augura che la seduta possa essere ripresa in altra data per poter formulare alcune domande.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il consigliere Deodato per la sua relazione e rassicura la senatrice De Giorgi che dopo la relazione della dottoressa Diana Agosti, che ha depositato un testo scritto posto in distribuzione, aggiornerà la seduta ad altra data.

Diana AGOSTI, *Capo Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia la dottoressa Agosti. Comunica che nei prossimi giorni, appena saranno resi disponibili, invierà i testi scritti delle relazioni svolte oggi a tutti i componenti la Commissione in vista di una prosecuzione dell'audizione, da concordare quanto prima, che consenta a tutti i parlamentari di formulare domande ed avanzare osservazioni.

La seduta termina alle ore 9,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 4 dicembre 2013

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,35 alle ore 9,05.

